



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1696

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022

Indice

1. DDL S. 1696 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1696	5
1.3. Trattazione in Commissione	43
1.3.1. Sedute	44
1.3.2. Resoconti sommari	45
1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	46
1.3.2.1.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 165(pom.) del 13/01/2026	47
1.3.2.1.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 168(pom.) del 27/01/2026	59
1.4. Trattazione in consultiva	63
1.4.1. Sedute	64
1.4.2. Resoconti sommari	65
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	66
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108(pom., Sottocomm. pareri) del 20/01/2026	67
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	69
1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 321(pom.) del 27/01/2026	70
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	98
1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 511(pom.) del 20/01/2026	99
1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	105
1.4.2.4.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 17(pom., Sottocomm. pareri) del 20/01/2026	106
1.5. Trattazione in Assemblea	107
1.5.1. Sedute	108
1.5.2. Resoconti stenografici	109
1.5.2.1. Seduta n. 389 del 10/02/2026	110

1. DDL S. 1696 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1696

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022

Titolo breve: *Ratifica Accordo UE-Thailandia partenariato e cooperazione*

Iter

27 gennaio 2026: concluso l'esame da parte della commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.1686](#)

approvato

S.1696

concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Antonio Tajani](#) (Governo [Meloni-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [Matteo Piantedosi](#) , Ministro della giustizia [Carlo Nordio](#) , Ministro della difesa [Guido Crosetto](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#) , Ministro delle imprese e made in Italy [Adolfo Urso](#) , Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste [Francesco Lollobrigida](#) , Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica [Gilberto Pichetto Fratin](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Matteo Salvini](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Marina Elvira Calderone](#) , Ministro dell'istruzione e merito [Giuseppe Valditara](#) , Ministro dell'università e ricerca [Anna Maria Bernini](#) , Ministro della cultura [Gennaro Sangiuliano](#) , Ministro della salute [Orazio Schillaci](#) , Ministro del turismo [Daniela Garnero Santanche'](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR [Raffaele Fitto](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Roberto Calderoli](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **24 ottobre 2025**; annunciato nella seduta n. 359 del 28 ottobre 2025.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, UNIONE EUROPEA, THAILANDIA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Marco Dreosto \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 13 gennaio 2026).

Relatore di maggioranza Sen. [Marco Dreosto \(LSP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta pom. n. 168 del 27 gennaio 2026.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri e difesa\)](#) in sede referente il 4 novembre 2025. Annuncio nella seduta n. 362 del 4 novembre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Cultura, istruzione), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1696

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1696

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) con il **Ministro della difesa** (CROSETTO) con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO) con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** (LOLLOBRIGIDA) con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN) con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI) con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE) con il **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA) con il **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI) con il **Ministro della cultura** (SANGIULIANO) con il **Ministro della salute** (SCHILLACI) con il **Ministro del turismo** (GARNERO SANTANCHÈ) con il **Ministro per gli affari europei** il **Sudle politiche di coesione e il PNRR** (FITTO) e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (CALDEROLI)

(v. stampato Camera n. 1686)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 ottobre 2025

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 59 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 53 e 54 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L 330/72

LI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

23.12.2022

ACCORDO QUADRO

di partenariato globale e cooperazione tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il
Regno di Thailandia, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «UE»,

«

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA Ceca,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

Stati membri dell'Unione europea, di seguito «Stati membri»;

da una parte,

e

IL REGNO DI THAILANDIA, in seguito denominato «Thailandia»;

dall'altra,

di seguito denominati «parti»;

CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;

ATTRIBUENDO particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;

RIBADENDO l'importanza attribuita dalle parti ai principi democratici nonché ai diritti umani e alle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani;

RIBADENDO l'importanza attribuita ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il loro desiderio di promuovere il progresso economico e sociale per le rispettive popolazioni, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale e dei principi dello sviluppo sostenibile nonché dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata con risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015;

RICONOSCENDO che la Thailandia è un paese in via di sviluppo e tenendo conto del livello di sviluppo di ciascuna parte;

RICONOSCENDO la necessità di promuovere i principi e gli obiettivi della non proliferazione e del disarmo attraverso gli strumenti internazionali e regionali pertinenti per contrastare il pericolo rappresentato dalle armi di distruzione di massa (ADM). L'adozione per consenso della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nel contrastare la proliferazione di tali armi. Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il 17 novembre 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una politica dell'UE volta a integrare le politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi. La Thailandia, in quanto membro dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), è parte contraente originaria del trattato per la denuclearizzazione del Sud-est asiatico, firmato a Bangkok il 15 dicembre 1995;

CONSIDERANDO che le parti riconoscono i legami tra disarmo, controllo degli armamenti, pace e sicurezza e sviluppo, e rilevano che una cooperazione più stretta tra le parti nel promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti può portare a progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e verso un mondo più sicuro;

CONSIDERANDO il terrorismo una minaccia per la sicurezza mondiale e decise a intensificare il dialogo e la cooperazione nella lotta al terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1373 (2001), le parti ribadiscono che il rispetto dei diritti umani per tutti e dello Stato di diritto costituiscono le basi fondamentali della lotta contro il terrorismo;

RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per tutta la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;

RIAffermando la determinazione a lottare contro i gravi crimini di portata internazionale;

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, firmato a Kuala Lumpur il 7 marzo 1980, e dei successivi protocolli di adesione;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti al fine di intensificare la cooperazione, e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse nel rispetto della sovranità, della parità, della non discriminazione, dell'ambiente naturale e del reciproco vantaggio;

RICONOSCENDO che le parti condividono l'aspirazione a realizzare economie efficienti sotto il profilo delle risorse, inclusive, innovative, a zero emissioni nette e verdi, e che la condivisione di esperienze nell'attuazione delle politiche interne può migliorare i risultati e accelerare la realizzazione degli OSS delle Nazioni Unite;

ESPRIMENDO il pieno impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, compresa la protezione dell'ambiente e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici, la concreta attuazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), adottata a Rio de Janeiro il 9 maggio 1992, e dell'accordo di Parigi, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, nonché la promozione e l'attuazione efficaci delle norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale;

ASSICURANDO che sotto questo profilo nessuno sia lasciato indietro;

SOTTOLINEANDO l'importanza di approfondire le relazioni e la cooperazione in settori quali la migrazione;

CONFERMANDO il desiderio di intensificare, in pieno accordo con le attività avviate nei contesti regionali, la cooperazione tra le parti in base a valori comuni e con vantaggi reciproci;

RICONOSCENDO l'importanza attribuita dalle parti ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC), fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'UE a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'UE, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le sue relazioni bilaterali precedenti, non notificasse alla Thailandia che tali accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'UE che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che il paese non abbia comunicato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle conformemente al protocollo n. 21. RILEVANDO inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell'UE rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, enunciate nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto, costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
3. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti adottata nel 2005 e concordano di intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati in termini di sviluppo.
4. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo e della lotta contro la corruzione a tutti i livelli, in particolare tenendo conto dei rispettivi obblighi internazionali.
5. Le parti convengono che le attività di cooperazione previste dal presente accordo tengono conto dei bisogni e delle capacità di ciascuna.

Articolo 2

Finalità della cooperazione

Alla luce del loro solido partenariato, le parti convengono di sviluppare relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e questioni di reciproco interesse, e si impegnano a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune. Tale intento mirerà in particolare a:

- a) favorire la cooperazione bilaterale e multilaterale in tutte le sedi e organizzazioni regionali e internazionali competenti nelle materie disciplinate dal presente accordo;
- b) istituire una cooperazione per contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- c) instaurare un dialogo sui gravi crimini di portata internazionale;
- d) istituire una cooperazione per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale;
- e) creare le condizioni per gli scambi e gli investimenti tra le parti e promuovere l'incremento e lo sviluppo di questi a vantaggio di entrambe, garantendo nel contempo il rispetto dei principi e delle norme dell'OMC e in modo da favorire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e promuovere catene di approvvigionamento sostenibili e pratiche commerciali responsabili;
- f) istituire una cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti di reciproco interesse, al fine di promuovere l'attuazione dei principi e delle norme dell'OMC, agevolare il commercio e i flussi di investimento sostenibili e prevenire ed eliminare gli ostacoli agli scambi e agli investimenti, in modo coerente e complementare alle iniziative UE-ASEAN in corso e future e allo sviluppo sostenibile;
- g) istituire una cooperazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che comprenda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria e giuridica, la protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti.

- h) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, segnatamente: politica macroeconomica e istituzioni finanziarie, pianificazione dello sviluppo, buon governo in materia fiscale, lotta alla corruzione, responsabilità sociale delle imprese, politica industriale e micro, piccole e medie imprese (MPMI), società dell'informazione, scienza, tecnologia e innovazione, economia a basse emissioni di carbonio, circolare e verde, bioeconomia, cambiamenti climatici, energia, trasporti, ricerca e sviluppo, istruzione e formazione, cultura, turismo, diritti umani, parità di genere, ambiente e risorse naturali, agricoltura e sviluppo rurale, salute, statistiche, società basata sulla conoscenza, sicurezza alimentare, questioni fitosanitarie e veterinarie, occupazione e affari sociali;
- i) incentivare la partecipazione delle parti ai programmi di cooperazione subregionale e regionale e trilaterale aperti alla partecipazione dell'altra parte;
- j) accrescere il ruolo e la visibilità di ciascuna parte nella regione dell'altra parte ricorrendo a mezzi diversi, tra cui gli scambi culturali, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e l'istruzione;
- k) promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni tramite la cooperazione tra vari soggetti non governativi, quali gruppi di riflessione, università, società civile e media, da realizzare attraverso seminari, conferenze, scambi tra i giovani, esercitazioni in ambito cibernetico, formazione, scambi e altre attività.

Articolo 3

Armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali nel quadro delle Nazioni Unite, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Le parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori e di promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo:
 - a) con disposizioni per aderire e dare piena attuazione a tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;
 - b) rafforzando, nel rispetto degli obblighi internazionali di ciascuna parte, l'efficacia dei controlli nazionali sulle esportazioni e controllando l'esportazione e il transito di beni connessi alle ADM, compreso il controllo dell'uso finale delle tecnologie a duplice uso, se del caso, con mezzi efficaci di applicazione giuridica o amministrativa, comprese sanzioni e misure preventive efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione, anche, in particolare, attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità;
 - c) promuovendo la piena ed effettiva attuazione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), firmato a Londra, Mosca e Washington, D.C. il 1° luglio 1968, pietra angolare del regime mondiale di non proliferazione e disarmo nucleare ed elemento importante nello sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici, della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC), firmata a Londra, Mosca e Washington, D.C. il 10 aprile 1972, e della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC), firmata a Parigi e a New York il 13 gennaio 1993.
3. Le parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c). Il dialogo può svolgersi a livello regionale.

Articolo 4

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata e carente nella sicurezza dei depositi e la diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro, con pesanti ripercussioni umanitarie e socioeconomiche, continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, nonché per lo sviluppo sostenibile a livello individuale, locale, nazionale, regionale e internazionale.

2. Le parti convergono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e eradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 luglio 2001.

3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con i rispettivi obblighi internazionali e con l'oggetto e lo scopo del trattato sul commercio delle armi, adottato con risoluzione 67/2348 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali. Le parti convergono di intensificare il dialogo e la cooperazione nel settore del controllo delle esportazioni.

4. Le parti convergono di intensificare la cooperazione e di perseguire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi in relazione alla prevenzione e all'eliminazione del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, e ai trasferimenti di armi convenzionali e ai sistemi nazionali di controllo delle importazioni e delle esportazioni di armi convenzionali.

Articolo 5

Gravi crimini di portata internazionale

Le parti ribadiscono che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non dovrebbero restare impuniti e che la loro repressione dovrebbe essere garantita da provvedimenti adottati in ambito nazionale o internazionale, se opportuno, rafforzando la cooperazione internazionale conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 6

Cooperazione per prevenire e combattere il terrorismo

1. Le parti ribadiscono l'importanza di contrastare il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario. In questo quadro le parti, tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, successivamente riveduta, e della dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo, convergono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo in tutte le forme e manifestazioni.

2. In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso:

- a) nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni 1267 (1999), 1373 (2001), 1822 (2008), 2242 (2015), 2396 (2017) e 2462 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
- b) scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui coinvolti in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari;
- c) mediante una cooperazione sui mezzi, attrezzature comprese, e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, anche sotto il profilo tecnico e della formazione, e mediante la condivisione di esperienze sui temi della prevenzione del terrorismo e del reclutamento dei terroristi.

- d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo, nonché contro l'abuso delle tecnologie dell'informazione a fini terroristici, e adoperandosi per pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite e gli altri strumenti internazionali applicabili;
- e) condividendo le migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo.

TITOLO II

COOPERAZIONE BILATERALE, REGIONALE E INTERNAZIONALE

Articolo 7

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

1. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, segnatamente le Nazioni Unite e le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite, tra cui, ma non solo, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le relazioni del dialogo ASEAN-UE, in particolare nell'ambito del partenariato strategico ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN e il meeting Asia-Europa (ASEM).
2. Le parti si impegnano a cooperare e a scambiare opinioni su questioni economiche e altre questioni connesse nelle sedi e nelle organizzazioni regionali e internazionali, tra cui l'ASEM, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, l'OMC e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

Articolo 8

Cooperazione bilaterale e regionale

1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti convengono di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolti gli Stati membri dell'UE e dell'ASEAN.
2. Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o a esso connessi, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di cicli di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.

TITOLO III

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI

Articolo 9

Principi generali

1. Le parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio finalizzato a intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema multilaterale degli scambi secondo modalità che favoriscono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

2. Le parti si impegnano a promuovere il più possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe nel rispetto dei principi e delle norme dell'OMC. Le parti si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adottando misure per migliorare la trasparenza, tenendo conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali in tale materia.

3. Le parti si tengono informate sull'evoluzione delle politiche commerciali e connesse al commercio o altre questioni connesse, quali la politica agricola, la sicurezza alimentare, le misure non tariffarie, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale, compresa la gestione dei rifiuti.

4. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, compresa la risoluzione, tra le altre questioni, dei problemi commerciali nei settori di cui agli articoli da 10 a 19 del presente accordo.

Articolo 10

Questioni sanitarie e fitosanitarie

1. Le parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare per tutelare la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei propri territori.

2. Le parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, entrato in vigore con l'istituzione dell'OMC il 1° gennaio 1995, comprese le norme della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma il 6 dicembre 1951, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e della commissione del Codex Alimentarius.

3. Le parti convengono di avviare una cooperazione tesa allo sviluppo di capacità nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie. Tale sviluppo delle capacità è in funzione delle necessità di ciascuna parte ed è effettuato al fine di aiutare tale parte a conformarsi al quadro normativo dell'altra parte.

4. Su richiesta di una di esse, le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie per discutere di queste e di altre questioni urgenti affinenti.

5. Le parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

6. Le parti attribuiscono grande importanza alla cooperazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 11

Sistemi alimentari sostenibili

1. Le parti cooperano per promuovere la transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili.

2. Le parti promuovono il dialogo, le attività di sviluppo di capacità e una stretta cooperazione su questioni di reciproco interesse per promuovere sistemi alimentari sostenibili in linea con gli OSS delle Nazioni Unite. Tali questioni comprendono, tra l'altro:

- a) la riduzione dell'impatto ambientale e climatico dei sistemi alimentari;
- b) l'agricoltura e i sistemi alimentari sostenibili lungo tutte le fasi della catena alimentare, compresi l'agroecologia, la produzione biologica, la riduzione dell'uso e del rischio di pesticidi, il benessere degli animali e la resistenza antimicrobica;
- c) la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari lungo l'intera catena alimentare;
- d) la lotta contro la frode alimentare.

3. Le parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

4. Le parti attribuiscono grande importanza alla cooperazione in materia di sistemi alimentari sostenibili.

Articolo 12

Ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti promuovono l'impiego di norme e sistemi di accreditamento internazionali e si scambiano informazioni su norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, anche nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, entrato in vigore con l'istituzione dell'OMC il 1° gennaio 1995.
2. Le parti rafforzano la cooperazione nel campo delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, anche per quanto riguarda lo sviluppo di capacità tecniche e la cooperazione per il rispetto delle misure relative agli ostacoli tecnici agli scambi.
3. Le parti designano un punto di contatto che ha il compito di coordinare lo scambio di informazioni e la cooperazione in conformità del presente articolo e di agevolare le iniziative di cooperazione regolamentare tra le parti.

Articolo 13

Cooperazione doganale e agevolazione degli scambi

1. Le parti condividono esperienze e valutano la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, migliorare la trasparenza della regolamentazione commerciale e sviluppare la cooperazione doganale, compresi meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca. Le parti cooperano al fine di agevolare l'attuazione dell'accordo OMC sull'agevolazione degli scambi, entrato in vigore il 22 febbraio 2017. Le parti si adoperano con particolare impegno per migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, e per conciliare l'agevolazione degli scambi, l'efficienza dei controlli e la lotta contro le frodi e le irregolarità nel settore doganale.
2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilità di concludere in futuro un protocollo di cooperazione doganale, che comprenda la mutua assistenza, nel quadro istituzionale definito dal presente accordo.

Articolo 14

Antidumping

1. Le parti ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dall'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, in particolare l'articolo 15 di quest'ultimo.
2. Le parti attribuiscono grande importanza alla cooperazione in materia di antidumping.

Articolo 15

Investimenti

Le parti incentivano i flussi di investimenti rendendo più favorevole e attraente il contesto per gli investimenti reciproci grazie a un dialogo regolare inteso a rafforzare la comprensione e cooperazione in materia di investimenti, esaminando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti e promuovendo la trasparenza, l'apertura e la non discriminazione nei confronti degli investitori conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 16

Politica della concorrenza

1. Le parti promuovono l'introduzione e l'applicazione effettive di regole della concorrenza e la diffusione di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra parte, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
2. Entrambe le parti si adoperano per cooperare in settori concordati per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza.

Articolo 17

Servizi

Le parti avviano un dialogo regolare volto, in particolare, allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai mercati dell'altra parte e alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.

Articolo 18

Dritti di proprietà intellettuale

1. Le parti si scambiano informazioni e condividono esperienze sui seguenti temi: prassi, promozione, diffusione, semplificazione, gestione, protezione e applicazione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, prevenzione dell'abuso di tali diritti, lotta alla contraffazione e alla pirateria, in particolare attraverso la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, e rafforzamento della protezione di tali diritti secondo quanto convenuto tra le parti. Esse cooperano, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e agli accordi internazionali pertinenti di cui sono firmatarie, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la protezione dei brevetti, delle indicazioni geografiche, dei marchi, dei diritti d'autore, dei disegni e modelli industriali e la protezione delle varietà vegetali.
2. Le parti si prestano reciproca assistenza tecnica nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e si prestano reciprocamente assistenza per migliorare la protezione, l'uso e la commercializzazione della proprietà intellettuale sulla base dell'esperienza europea, come pure per accrescere la diffusione delle conoscenze in questo campo.
3. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione di Doha relativa all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e sulla salute pubblica, adottata a Doha il 14 novembre 2001, e ribadiscono la loro adesione alla medesima. Le parti rispettano e contribuiscono ad attuare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica nonché il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.

Articolo 19

Commercio digitale

1. Le parti si scambiano informazioni sulle questioni regolamentari nel contesto del commercio digitale conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, che riguardano:
 - a) il riconoscimento e l'agevolazione di servizi fiduciari elettronici e di autenticazione elettronica interoperabili;
 - b) il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;

- c) la protezione dei consumatori;
 - d) altre questioni pertinenti allo sviluppo del commercio digitale.
2. Riconoscendo la natura mondiale del commercio digitale, le parti affermano l'importanza di partecipare attivamente ai consessi multilaterali per promuoverne lo sviluppo.

TITOLO IV

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LIBERTÀ, DELLA SICUREZZA E DELLA GIUSTIZIA

Articolo 20

Stato di diritto

1. Nella cooperazione di cui al presente titolo, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto e alla parità di accesso alla giustizia per tutti. Le parti collaborano pienamente, nella prospettiva di un beneficio reciproco, all'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'attività di contrasto e all'amministrazione della giustizia.
2. La cooperazione fra le parti comprende anche scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.

Articolo 21

Parità di genere ed emancipazione delle donne e delle giovani

1. Le parti riconoscono che la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le giovani costituiscono una necessità e un obiettivo a pieno titolo, motore della democrazia, dello sviluppo sostenibile e inclusivo, della pace e della sicurezza.
2. Le parti cooperano per promuovere la parità di genere, il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte delle donne e delle giovani e l'emancipazione di queste, nonché per garantire l'integrazione delle prospettive di genere nell'attuazione del presente accordo.
3. Le parti si scambiano buone pratiche ed esaminano ulteriori regimi di cooperazione e potenziali sinergie tra le politiche e i programmi rispettivi inerenti al genere, nel rispetto delle norme e degli impegni internazionali applicabili alle parti, quali la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate nella quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino il 15 settembre 1995, il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e i risultati delle relative conferenze di revisione, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le successive risoluzioni sulle donne, la pace e la sicurezza.

Articolo 22

Protezione dei dati personali e della vita privata

1. Le parti convengono di cooperare per raggiungere un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata e la loro effettiva applicazione, in linea con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani e da altri strumenti giuridici internazionali in questo settore, adoperandosi per agevolare il flusso di dati personali tra le parti quale elemento chiave per sviluppare ulteriormente gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di attività di contrasto conformemente alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
2. La cooperazione sulla protezione dei dati personali e della vita privata comprende, tra l'altro, l'assistenza tecnica e giuridica sotto forma di scambio di informazioni e migliori pratiche, formazione e perizie, nonché la promozione della cooperazione in materia di applicazione da parte delle rispettive autorità di controllo delle parti, anche nei consessi multilaterali.

Articolo 23

Cooperazione giudiziaria e di polizia

1. Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti che le vincolano. Se del caso, le parti rafforzano i meccanismi in atto e vagliano lo sviluppo di nuovi meccanismi per facilitare la cooperazione internazionale nel settore, in particolare mediante contatti più stretti con altre reti di cooperazione giudiziaria internazionale pertinenti.
2. Le parti si adoperano per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
3. Ai fini della cooperazione giudiziaria internazionale le parti cooperano per promuovere la trasmissione sicura ed efficiente degli atti giudiziari pertinenti, l'assunzione delle prove e le audizioni in videoconferenza, laddove opportuno, nonché la protezione dei dati personali.

Articolo 24

Protezione consolare

Le parti convengono di procedere a scambi regolari per agevolare ulteriormente le prestazioni di protezione consolare e coordinare gli sforzi per quanto riguarda l'assistenza consolare, in particolare in tempi di crisi.

Articolo 25

Cooperazione sulla migrazione

1. Le parti ribadiscono l'importanza di un impegno globale su tutte gli aspetti della migrazione, tra cui la migrazione legale in linea con le competenze dell'UE e nazionali, la gestione dei flussi migratori per quanto riguarda la migrazione illegale, le cause profonde della migrazione illegale, la protezione internazionale e la prevenzione e la lotta contro la migrazione illegale, il traffico dei migranti e la tratta di esseri umani.
2. Le parti cooperano, in modo reciprocamente accettabile e olistico, conformemente ai rispettivi obblighi internazionali e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in vigore. La cooperazione riguarderà, tra l'altro:
 - a) le cause profonde della migrazione illegale;
 - b) lo sviluppo di norme e pratiche volte a fornire protezione internazionale a chi ne ha bisogno conformemente al diritto internazionale, nel rispetto dei principi di non respingimento, umanità, solidarietà e cooperazione internazionali e condivisione degli oneri e delle responsabilità;
 - c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse in virtù di tali norme, la parità di trattamento degli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia;
 - d) l'istituzione di una politica efficace di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC), adottata con risoluzione 55/25 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 e i relativi protocolli entrati in vigore per le parti, compresi i modi per combattere le reti di trafficanti, smantellare le reti criminali coinvolte nella tratta di esseri umani e proteggere le vittime;
 - e) il rimpatrio, preferibilmente volontario e in condizioni di sicurezza e rispetto della dignità umana, di quanti soggiornano illegalmente, compresa la promozione del ritorno volontario e duraturo e la riammissione di tali persone ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo;
 - f) le questioni ritenute di reciproco interesse relative ai visti e alla sicurezza dei documenti di viaggio;

g) le questioni ritenute di reciproco interesse relative alla gestione delle frontiere.

3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a sorvegliare la migrazione illegale e ferma restando la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convergono inoltre quanto segue:

- a) la Thailandia riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, senza ulteriori formalità e indebito ritardo;
- b) ciascuno Stato membro riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della Thailandia, su richiesta di quest'ultima, senza ulteriori formalità e indebito ritardo;
- c) gli Stati membri e la Thailandia rilasciano documenti di viaggio a tal fine. Se non sono presentati documenti o altre prove della cittadinanza, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Thailandia, su richiesta della Thailandia o dello Stato membro interessato, collaborano pienamente per comprovare senza ritardo la cittadinanza.

4. Nel quadro delle consultazioni su questioni riguardanti la migrazione, le parti convergono di avviare un dialogo sulla riammissione che, su richiesta di una parte, può portare, se le condizioni lo consentono, alla conclusione di un accordo di riammissione, compreso l'uso del documento di viaggio dell'UE ⁽¹⁾. Le parti possono inoltre prendere in considerazione l'avvio di un dialogo volto ad agevolare la circolazione delle persone che, su richiesta di una parte, può portare, se le condizioni lo consentono, alla conclusione di un accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti per i cittadini degli Stati membri e della Thailandia.

Articolo 26

Cooperazione umanitaria

Le parti si adoperano per una maggiore cooperazione su tutte le questioni riguardanti la cooperazione e l'assistenza umanitaria, compresi gli sfollati e il sostegno allo sviluppo delle capacità dei funzionari che si occupano degli sfollati nelle rispettive regioni. Le parti cooperano caso per caso e in base a criteri reciprocamente accettabili, conformemente alle rispettive norme internazionali applicabili alle parti e ai principi umanitari di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità. Gli sforzi devono fondarsi sempre su una visione e una conoscenza complessive delle cause di fondo del fenomeno dello sfollamento e sulla ricerca di soluzioni sostenibili. Le parti si impegnano a rafforzare il nesso tra azione umanitaria e sviluppo.

Articolo 27

Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione

Le parti convergono di cooperare nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, i reati gravi ⁽²⁾ e la corruzione e la lotta contro gli abusi sessuali su minori. Tale cooperazione mira in particolare ad attuare e promuovere le norme e gli strumenti giuridici internazionali pertinenti di cui le parti sono firmatarie, quali l'UNTOC e i suoi protocolli integrativi e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata con risoluzione 58/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2003.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13), inclusa ogni successiva modifica.

⁽²⁾ Secondo la definizione di cui all'articolo 2 ter dell'UNTOC.

Articolo 28

Cooperazione nel prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1. Le parti convergono della necessità di adoperarsi e di cooperare, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, per prevenire e combattere efficacemente l'abuso dei rispettivi sistemi finanziari a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
2. Le parti convergono di cooperare per elaborare e attuare leggi, norme e regolamenti per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in linea con le norme elaborate dagli organismi internazionali attivi in tale settore, come il gruppo di azione finanziaria internazionale.
3. La cooperazione di cui al presente articolo intende altresì promuovere gli scambi di informazioni pertinenti in linea con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 29

Cooperazione nel settore della droga

1. Conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari le parti cooperano per garantire un approccio globale, equilibrato e integrato basato su dati concreti attraverso una cooperazione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, comprese quelle della sanità, della giustizia e dell'interno e di altri settori interessati, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze di tali droghe sui consumatori di droghe e sulla società nel suo insieme, nonché per conseguire una politica più efficace di prevenzione delle droghe e prevenire la diversione dei precursori, compresi i precursori «di progettazione», utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicotrope.
2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si fondano su principi concordati sanciti nelle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga e su tutti i rispettivi impegni internazionali delle parti in materia.
3. La cooperazione tra le parti nel settore della droga comprende, tra l'altro, l'assistenza tecnica e amministrativa, la formazione del personale, la ricerca nel campo delle droghe, lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze sull'uso delle tecnologie dell'informazione nel controllo delle droghe, nonché su approcci innovativi di politica in materia di droga, la cooperazione nel settore giudiziario e delle attività di contrasto e la prevenzione della diversione dei precursori, compresi i precursori «di progettazione», utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicotrope. Le parti possono decidere di estendere la cooperazione ad altri ambiti, come lo scambio delle migliori pratiche o di informazioni sulla prevenzione, il trattamento, il recupero, la riduzione del danno e il monitoraggio delle tossicodipendenze nonché i farmaci sostitutivi e includere altre misure volte a rafforzare la cooperazione in materia di controllo dei precursori, scienze forensi, indagini finanziarie connesse alla droga e sviluppo alternativo.

TITOLO V

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

Articolo 30

Diritti umani

1. Le parti convergono di collaborare per la promozione e la tutela dei diritti umani, sulla base del principio del consenso e del rispetto reciproci. Le parti promuovono un dialogo regolare costruttivo e di ampio respiro sui diritti umani.

2. La cooperazione nell'ambito dei diritti umani può comprendere, tra l'altro:
- a) lo sviluppo di capacità per l'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani applicabili alle parti e per il rafforzamento dell'attuazione dei piani d'azione in materia di diritti umani;
 - b) la promozione del dialogo e degli scambi di contatti e informazioni sui diritti umani;
 - c) il rafforzamento della cooperazione costruttiva tra le parti nell'ambito degli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani.
3. Le parti cooperano per rafforzare i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo. La cooperazione può comprendere:
- a) il rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani, Stato di diritto e buon governo;
 - b) la collaborazione e il coordinamento per rafforzare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, compresa l'uguaglianza davanti alla legge, l'accesso delle persone a un patrocinio a spese dello Stato efficace e il diritto a un processo equo, a un giusto processo e all'accesso alla giustizia, conformemente agli obblighi che incombono alle parti in virtù del diritto internazionale dei diritti umani.

Articolo 31

Cooperazione nel settore finanziario

Le parti convengono di incentivare la cooperazione tra le istituzioni finanziarie in base alle proprie necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 32

Dialogo sulla politica macroeconomica

Le parti convergono di rafforzare il dialogo tra le rispettive autorità e di collaborare per condividere le esperienze in materia di politiche macroeconomiche, in particolare per quanto attiene ai temi dell'integrazione economica.

Articolo 33

Buon governo in materia fiscale

Al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche, tenendo conto della necessità di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e si impegnano ad attuare i principi di buon governo in materia fiscale, comprese le norme internazionali sulla trasparenza, lo scambio di informazioni, l'equità fiscale e le norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Le parti promuoveranno il buon governo fiscale, miglioreranno la cooperazione internazionale in materia fiscale, elaboreranno misure per l'efficace attuazione di tali principi e agevoleranno la riscossione del gettito ai fini della prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Articolo 34

Cooperazione su politica industriale e micro, piccole e medie imprese

Le parti, tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici, convengono di promuovere la cooperazione su una politica industriale che sostenga attività produttive inclusive, sostenibili e orientate allo sviluppo, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, la resilienza della catena di approvvigionamento e l'accesso ai finanziamenti in tutti i settori ritenuti idonei, al fine di migliorare la formalizzazione e l'accesso ai mercati internazionali, la competitività e la crescita delle MPME, anche attraverso:

- a) lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze nella creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle MPME.

- b) la promozione di contatti tra gli operatori economici, il sostegno agli investimenti comuni, la creazione di joint venture e di reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'UE, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;
- c) informazioni, innovazione e scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti e al mercato;
- d) il sostegno allo sviluppo di capacità per le MPMI in modo da facilitarne l'integrazione nell'economia mondiale e nelle catene di approvvigionamento;
- e) l'agevolazione e il sostegno delle attività avviate dalle MPMI delle parti;
- f) la promozione della responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili.

Articolo 35

Agevolare la cooperazione tra le imprese

Le parti agevolano e sostengono le attività di cooperazione pertinenti del settore privato di entrambe.

Articolo 36

Cooperazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono elementi chiave della società moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti convergono di scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo socioeconomico, i diritti umani e le libertà fondamentali.
2. La cooperazione in questo settore si concentrerà, tra l'altro:
 - a) sulla partecipazione a vari dialoghi regionali sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare sulle politiche delle comunicazioni elettroniche e sulla loro regolamentazione, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la protezione dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza delle autorità di regolamentazione;
 - b) sull'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi di ricerca delle parti e del sud-est asiatico;
 - c) sulla standardizzazione e diffusione di nuove TIC;
 - d) sulla promozione della cooperazione di ricerca tra le parti nel settore delle TIC;
 - e) su progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC, in particolare attraverso i programmi quadro di ricerca dell'UE, inclusa la cooperazione tra le parti in particolare nei settori della pubblica amministrazione online, delle applicazioni mobili, dell'animazione e della multimedia;
 - f) su temi e/o aspetti delle TIC legati alla sicurezza, inclusi la promozione della sicurezza online, la lotta contro la criminalità informatica, la disinformazione e l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica.
3. Tutte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti, è incoraggiata la cooperazione tra imprese.
4. Le parti cooperano sulla cibersicurezza attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie, politiche e migliori pratiche in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e degli obblighi internazionali.
5. Le parti promuovono lo scambio di informazioni sulla cibersicurezza nei settori dell'istruzione e della formazione, le iniziative di sensibilizzazione, l'uso delle rispettive norme e specifiche tecniche ai fini della gestione dei rischi di cibersicurezza e della cibersicurezza dei prodotti e dei servizi TIC, compresa la certificazione della cibersicurezza, nonché le relative politiche di ricerca e sviluppo.

Articolo 37

Cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione

1. Le parti convengono di cooperare in tutti i campi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di interesse reciproco e nel rispetto delle loro politiche. Tale cooperazione rafforzerà il sostegno alle iniziative multilaterali e regionali di ricerca e innovazione per offrire nuove soluzioni alle sfide verdi, digitali, sanitarie, sociali e dell'innovazione. Saranno particolarmente necessarie azioni comuni per prevenire future crisi sanitarie mondiali, in particolare le malattie infettive emergenti, e per un impegno comune a costruire un mondo più sano, più sicuro, più equo e più sostenibile. I settori di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, la ricerca di soluzioni a sfide mondiali quali i cambiamenti climatici, la crisi della biodiversità, l'inquinamento, l'esaurimento delle risorse, le malattie infettive, anche in situazioni di crisi, con soluzioni compatibili con la transizione verde e digitale. Le iniziative dovrebbero dimostrare un ruolo di guida a livello mondiale per quanto riguarda le ambizioni in materia di clima e ambiente.

2. La cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione intende:

- a) promuovere la continuità dei programmi scientifici, tecnologici e di innovazione e sostenere lo sviluppo economico, una società basata sulla conoscenza, la qualità della vita e l'ambiente sostenibile;
- b) favorire gli scambi di informazioni e di conoscenza scientifica, tecnologia e dell'innovazione, segnatamente sull'attuazione di politiche e programmi;
- c) promuovere relazioni durature tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle parti;
- d) promuovere lo sviluppo delle risorse umane;
- e) promuovere la ricerca comune nell'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica e promuovere l'accesso equo, il partenariato e la titolarità comune dei risultati della ricerca nel rispetto delle regole sui diritti di proprietà intellettuale, dei valori e principi condivisi e delle condizioni quadro concordate.

3. La cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione si sviluppa in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel quadro di programmi di mobilità internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca. La proprietà intellettuale derivante da ricerca e attività comuni è condivisa secondo modalità convenute di comune accordo.

4. Nell'ambito della cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, le parti favoriscono la partecipazione delle rispettive agenzie governative e dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le MPPI.

5. Le parti convengono di adoperarsi con il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente i cittadini alle possibilità offerte dai programmi di cooperazione scientifica, tecnologica e dell'innovazione.

Articolo 38

Cambiamenti climatici

1. Le parti ritengono che i cambiamenti climatici costituiscano una minaccia esistenziale per l'umanità e ribadiscono l'impegno a rafforzare la risposta mondiale a tale minaccia. Le parti ribadiscono l'impegno a conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi. Di conseguenza, ciascuna parte attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi.

2. Le parti intendono rafforzare la risposta mondiale ai cambiamenti climatici e al loro impatto. Le parti intensificano inoltre la cooperazione sulle politiche volte a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai relativi effetti negativi, tra cui l'innalzamento del livello del mare, e a orientare le loro economie, compresi i flussi finanziari, verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici, conformemente all'accordo di Parigi.

3. La cooperazione nel campo dei cambiamenti climatici intende:

- a) migliorare la capacità di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, in base e in risposta ad esigenze nazionali;

- b) rafforzare lo sviluppo di capacità nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale e dei piani nazionali di adattamento e di altre misure di mitigazione nei settori di reciproco interesse per appoggiare una crescita sostenibile e a basse emissioni di carbonio;
- c) promuovere la cooperazione e il dialogo sui finanziamenti per il clima e sullo sviluppo di meccanismi finanziari per affrontare i cambiamenti climatici, coinvolgendo anche il settore privato;
- d) adattarsi alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici, anche concepando misure di adattamento nelle strategie e nella pianificazione delle parti per lo sviluppo a tutti i livelli;
- e) promuovere la cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo e di tecnologie di mitigazione e adattamento;
- f) promuovere le azioni di sensibilizzazione, rivolte soprattutto alle popolazioni più esposte o che vivono in zone vulnerabili, agevolare la partecipazione del pubblico agli interventi in risposta ai cambiamenti climatici e integrare un'analisi delle implicazioni di genere dei cambiamenti climatici;
- g) promuovere la cooperazione e il dialogo sullo sviluppo di strumenti economici per affrontare i cambiamenti climatici, ad esempio la fissazione del prezzo del carbonio, e altri strumenti se opportuno;
- h) promuovere lo sviluppo di strategie di riduzione e gestione del rischio di catastrofi, anche per le zone e le comunità vulnerabili.

Articolo 39

Energia

1. Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
 - a) garantire l'accesso universale a servizi energetici abbondanti, affidabili e sostenibili e aumentare sostanzialmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale;
 - b) sviluppare forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, compresi i biocarburanti e la biomassa, l'energia eolica, solare, geotermica e la produzione di energia idroelettrica, rilevando nel contempo l'importanza della diversificazione dell'approvvigionamento energetico per rafforzare la sicurezza;
 - c) sostenere lo sviluppo di politiche volte ad accrescere la competitività delle energie rinnovabili;
 - d) pervenire ad un uso razionale dell'energia migliorandone l'efficienza dal punto di vista sia della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza nella produzione, trasmissione, distribuzione e nel consumo finale dell'energia;
 - e) promuovere la cooperazione nelle tecnologie energetiche pulite, anche attraverso la cooperazione nella ricerca, in particolare sulle energie rinnovabili, lo stoccaggio dell'energia e la decarbonizzazione dell'uso di combustibili fossili;
 - f) promuovere la produzione di energia a basse emissioni di carbonio che contribuisca alla transizione verso l'energia pulita in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi;
 - g) rafforzare lo sviluppo di capacità e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie energetiche pulite, tenendo conto del principio di trasparenza;
 - h) promuovere la concorrenza e un clima favorevole agli investimenti nel mercato dell'energia.
2. A tal fine le parti convergono di promuovere contatti e ricerche comuni nella prospettiva di un beneficio reciproco, anche attraverso la cooperazione regionale in ambito energetico. Con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi che fungeranno da quadro generale di riferimento del partenariato, le parti prendono atto della necessità di affrontare i collegamenti tra l'accesso a prezzi abbordabili ai servizi di energia pulita e lo sviluppo sostenibile. Tali attività possono essere promosse, tra l'altro, in cooperazione con l'iniziativa per l'energia dell'UE.

Articolo 40

Trasporti

1. Le parti si adoperano per cooperare nei settori pertinenti della politica dei trasporti nell'intento di promuovere trasporti sostenibili e infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, in linea con norme e principi internazionali pertinenti applicabili a entrambe le parti, migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione a un accesso equo e a prezzi accessibili per tutti, promuovere la sicurezza marittima e aerea, favorire la protezione dell'ambiente e aumentare l'efficienza dei sistemi di trasporto.

2. La cooperazione fra le parti nel settore dei trasporti è volta a promuovere:

- a) lo scambio di informazioni sulle politiche e le pratiche rispettive in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di trasporto urbano e pubblico sicuri, affidabili, accessibili e sostenibili per tutti, con particolare attenzione alle esigenze delle persone in situazioni di vulnerabilità (tra cui donne, bambini, persone con disabilità e anziani), i trasporti terrestri, marittimi e aerei, la logistica dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodale;
- b) l'uso civile dei sistemi globali di navigazione satellitare, con particolare attenzione agli aspetti normativi, industriali e di sviluppo del mercato di comune interesse; in proposito si prenderà in considerazione la possibilità di servirsi del sistema globale di navigazione satellitare europeo per massimizzare i benefici di entrambe le parti;
- c) un dialogo volto a potenziare la sicurezza aerea, le reti infrastrutturali e le operazioni di trasporto aereo per garantire la rapidità, l'efficienza, la sostenibilità e la sicurezza della circolazione di persone e merci e a esaminare le possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni nel settore del trasporto aereo; è opportuno promuovere ulteriormente la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;
- d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo in settori di reciproco interesse, con in particolare i seguenti obiettivi:
 - i) facilitare, collaborando, l'eliminazione di tutti gli ostacoli in grado di frenare lo sviluppo del commercio marittimo e migliorare le condizioni di svolgimento delle operazioni del trasporto marittimo di merci tra i porti delle parti;
 - ii) garantire un accesso senza restrizioni e a condizioni commerciali agli scambi marittimi internazionali e agli scambi estero su estero;
 - iii) migliorare la competitività del settore del trasporto marittimo delle parti; e
 - iv) riconoscere alle navi battenti bandiera di uno Stato membro o della Thailandia o gestite da cittadini o società dell'altra parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, ai servizi ausiliari e portuali, tenendo conto del ruolo del trasporto marittimo ai fini dello sviluppo di una catena dei trasporti efficiente;
- e) l'applicazione di norme di sicurezza e protezione e di prevenzione dell'inquinamento marino, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi, nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili alle parti, compresa la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione della regolamentazione internazionale.

Articolo 41

Turismo

1. Ispirandosi agli orientamenti internazionali pertinenti per il turismo sostenibile, le parti intendono migliorare lo scambio di informazioni e instaurare le migliori pratiche per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali, nonché lo sviluppo di strumenti per monitorare l'impatto dello sviluppo sostenibile sul turismo sostenibile.

2. Le parti convergono di intensificare la cooperazione per tutelare e sfruttare al meglio il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo, in particolare lo sfruttamento degli esseri umani, soprattutto quello dei minori, in qualsivoglia forma, rispettando la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e gli ecosistemi e potenziando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, tra l'altro mediante la promozione del turismo sostenibile, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e tradizionali, e mediante una migliore formazione nel settore del turismo.

Articolo 42

Istruzione e cultura

1. Le parti convergono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversità, onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture e lingue.

2. Le parti si adoperano per prendere misure idonee a promuovere il contributo dell'istruzione e della cultura alla formazione in materia di sviluppo sostenibile, a stimolare gli scambi culturali e a realizzare iniziative comuni in tali campi, compresa l'organizzazione comune di manifestazioni culturali. In tale contesto, le parti convergono di continuare a sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa.

3. Le parti convergono di cooperare strettamente nelle sedi internazionali pertinenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), al fine di migliorare la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, in particolare nel contesto della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata dalla conferenza generale dell'Unesco il 16 novembre 1972, e della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata dalla conferenza generale dell'Unesco il 17 ottobre 2003, dando rilievo nel contempo alla promozione della diversità culturale per lo sviluppo delle arti e dell'economia creativa basata sulla conoscenza.

4. Le parti promuovono inoltre misure intese a stabilire contatti tra le rispettive agenzie specializzate e a facilitare gli scambi di informazioni, competenze tecniche studenti, personale accademico ed esperti, e promuovono ulteriormente i contatti tra gruppi di riflessione. Nella cooperazione e nell'impiego delle risorse tecniche sono sfruttate le possibilità offerte dai programmi dell'UE per l'istruzione e la cultura riservati al sud-est asiatico e l'esperienza acquisita dalle parti in tale settore. Le parti concordano inoltre di intensificare la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e di promuovere l'attuazione del programma Erasmus +, nonché di scambiare le migliori pratiche riguardanti le politiche per i giovani e le attività a favore dei giovani.

Articolo 43

Ambiente e risorse naturali

1. Le parti convergono sulla necessità di cooperare nella protezione dell'ambiente puntando a economie a basse emissioni di carbonio, resilienti, efficienti sotto il profilo delle risorse e circolari, compresa la bioeconomia, dissociando la crescita economica dal degrado ambientale, e di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e promuovere la diversità biologica in quanto base per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.

2. Le parti convergono che la cooperazione in materia di risorse ambientali e naturali favorirà l'uso efficiente delle risorse, nonché la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Nel corso della cooperazione le parti si adopereranno per attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli accordi multilaterali pertinenti in materia di ambiente, compreso l'accordo di Parigi.

3. Le parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione per la tutela dell'ambiente, specificamente per quanto riguarda:

a) la promozione della consapevolezza ambientale e del buon governo ambientale con un maggiore, attivo coinvolgimento delle comunità locali negli sforzi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile;

- b) la transizione verso un'economia circolare per garantire un consumo e una produzione sostenibili, la massima efficienza delle risorse con la minima produzione di rifiuti, in particolare i rifiuti di plastica, per prevenire l'inquinamento marino da plastica e microplastiche;
- c) l'integrazione dei valori dell'ecosistema e della biodiversità nella pianificazione nazionale e locale, nelle strategie e nei calcoli per ridurre la povertà, e la promozione dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti, anche in materia di biodiversità e commercio internazionale di specie selvatiche;
- d) la protezione, la conservazione e il ripristino delle terre e dei suoli e la gestione sostenibile delle terre finalizzata a un mondo esente dal degrado del suolo;
- e) la cooperazione verso una gestione sostenibile delle foreste e un migliore governo forestale, anche in termini di contributo alla cooperazione regionale per contrastare i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname, la deforestazione e il degrado forestale, anche attraverso la promozione di catene di approvvigionamento a deforestazione zero nei prodotti agricoli di base, la promozione della conservazione, dell'imboschimento, del rimboschimento, della ricostituzione e del potenziamento degli stock di carbonio delle foreste; tutto ciò può comprendere la conclusione di un accordo di partenariato volontario sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio;
- f) la gestione efficace dei parchi nazionali così come la designazione e la protezione delle zone ricche di biodiversità e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunità locali che vivono all'interno o nei pressi di queste zone e per le specie minacciate e a rischio di estinzione;
- g) la protezione e la gestione sostenibile delle risorse costiere e marine, comprese le zone marine protette e l'ambiente;
- h) la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze chimiche, rifiuti solidi ed elettronici e rifiuti marini, di sostanze che riducono lo strato di ozono e di specie minacciate e a rischio di estinzione; la prevenzione dell'inquinamento delle acque, del suolo, dell'aria e acustico;
- i) la garanzia di una gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti inclusiva, resiliente e rispettosa dell'ambiente;
- j) la promozione della cooperazione nella gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari per garantire la disponibilità, qualità ed efficienza dell'approvvigionamento idrico;
- k) la promozione dell'eco-innovazione e delle tecnologie pulite per promuovere e diffondere tecnologie ambientali, prodotti e servizi sostenibili anche attraverso adeguati incentivi fiscali e finanziari;
- l) la promozione del ricorso ai sistemi di osservazione della Terra per le questioni ambientali, con relativo sviluppo di capacità e condivisione delle esperienze.

Articolo 44

Governance degli oceani

1. Le parti rafforzano il dialogo e la cooperazione sulle questioni relative alla governance degli oceani per promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini.
2. Le parti intensificano la cooperazione in materia di conservazione, gestione e sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine quali definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), adottata dalla terza conferenza sul diritto del mare il 10 dicembre 1982, e nel codice di condotta dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per una pesca responsabile, adottato dalla risoluzione 4/95 della conferenza della FAO del 31 ottobre 1995. Le parti si impegnano a cooperare per promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo della FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, adottato a Roma il 24 novembre 1993, e dell'accordo dell'ONU ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transnazionali e degli stock ittici altamente migratori, adottato a New York il 4 agosto 1995.
3. Le parti convengono inoltre di cooperare:
 - a) nel promuovere l'attuazione dell'accordo IAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato a Roma il 22 novembre 2009;

- b) con e nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca o degli accordi di cui sono membri, osservatori o parti non contraenti cooperanti, al fine di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine viventi e dei loro ecosistemi;
- c) nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contro le attività correlate alla pesca mediante misure complete, efficaci e trasparenti, anche attraverso lo scambio di esperienze, la promozione dello sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN, se opportuno, nel rispetto della riservatezza dei dati e delle disposizioni legislative nazionali;
- d) nel promuovere i principi e i diritti fondamentali nel lavoro nel settore della pesca e dei prodotti ittici e nell'attuazione della convenzione 188 sul lavoro nella pesca dell'OIL, adottata a Ginevra il 30 maggio 2007;
- e) nello sviluppo di un'acquacoltura marina sostenibile e responsabile, compresa l'attuazione degli obiettivi e dei principi del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile;
- f) nel ridurre le pressioni che gravano sugli oceani, tra l'altro mediante la lotta contro i rifiuti marini e l'inquinamento, anche provocato da fonti terrestri e dalle navi, le attività umane nutrizione nel quadro degli obblighi internazionali applicabili alle parti, e attraverso misure di adattamento e mitigazione per rafforzare la resilienza degli oceani e delle comunità costiere ai cambiamenti climatici.

Articolo 45

Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale

1. Le parti convengono di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le parti scambiano informazioni e sviluppano la cooperazione nei campi seguenti:

- a) la politica agricola e le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale in generale;
- b) la promozione e la facilitazione del commercio di prodotti agricoli, compreso il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti;
- c) la politica di sviluppo nelle zone rurali, comprese altre risorse e fattori produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità di creazione di valore aggiunto e di occupazione extra-agricola;
- d) la politica relativa alla flora, alla fauna, a prodotti ottenuti da animali acquatici, compresi i regimi di qualità dei prodotti agricoli quali le indicazioni geografiche e la produzione biologica, nonché la cooperazione in materia di buone pratiche agricole;
- e) la promozione dei sistemi di certificazione e di accreditamento dell'agricoltura biologica e della produzione agricola sostenibile.

2. Le parti convengono di promuovere la cooperazione tecnologica, lo sviluppo di capacità o qualsiasi altra forma di cooperazione che aumenti la produttività, una produzione sicura e sostenibile e pratiche resilienti nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e dello sviluppo rurale e che migliori la preparazione, la prevenzione, l'individuazione, la risposta e il controllo delle malattie delle piante, degli animali e zoonotiche in linea con l'approccio «One Health» e le norme internazionali.

3. Le parti convengono di incoraggiare i settori pubblico e privato a discutere e scambiare informazioni commerciali, anche in occasione di manifestazioni per l'instaurazione di contatti tra imprese e di promozione commerciale di prodotti agricoli.

Articolo 46

Salute

1. Le parti convengono di cooperare e condividere esperienze e migliori pratiche nel settore sanitario per rafforzare le attività nel settore della ricerca, affrontare la minaccia rappresentata dalle principali malattie non trasmissibili e trasmissibili, tra cui la pandemia di COVID-19, rafforzare la copertura sanitaria universale e i servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva. Le parti convengono di scambiare opinioni e migliori pratiche sulle questioni normative relative ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici.

2. La cooperazione nel settore della salute si svolge principalmente nei consessi internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità, e attraverso iniziative multilaterali, in settori quali:

- a) le attività comuni di ricerca e la messa a punto di importanti programmi sanitari verticali; la ricerca comune attraverso iniziative multilaterali quali la *Global Alliance for Chronic Diseases* e la *Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness*;
- b) lo sviluppo di capacità e lo sviluppo delle risorse umane;
- c) gli accordi internazionali nel settore sanitario.

Articolo 47

Occupazione e affari sociali

1. Le parti convergono di intensificare la cooperazione e di promuovere l'assistenza tecnica nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.

2. Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, come sancito dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dalla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata a Ginevra il 16 giugno 2008, e dalla dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. Le parti tengono conto delle caratteristiche e della diversa natura delle rispettive situazioni socio-economiche.

3. Le parti ribadiscono i rispettivi impegni a promuovere e attuare efficacemente le norme sociali e del lavoro internazionalmente riconosciute e a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro sanciti nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 e modificata il 10 giugno 2022. Le parti convergono di cooperare e di fornire assistenza tecnica ai fini della ratifica e dell'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL e di collaborare per promuovere la ratifica e l'attuazione di altre convenzioni dell'OIL, aggiornate, se del caso, anche per quanto riguarda la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

4. Le parti convergono di promuovere la cooperazione tra il governo e le parti sociali nei settori dell'occupazione e degli affari sociali, lo scambio di informazioni su occupazione, salute e sicurezza sul lavoro, ispezioni sul lavoro e dialogo sociale in materia di protezione sociale e dei lavoratori.

5. La cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali può comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, ad esempio in sede di ASEM, UE-ASEAN e OIL.

Articolo 48

Statistiche

Le parti convergono di promuovere, in linea con le attività di cooperazione statistica in corso tra l'UE e l'ASEAN, la cooperazione nell'armonizzazione dei metodi e della pratica statistica, comprese la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici per aumentare la disponibilità di dati aggregati di qualità, tempestivi, pertinenti e più dettagliati, che consente loro di usare, su base reciprocamente accettabile, statistiche sugli scambi di beni e servizi e, più in generale, su qualsiasi altro settore contemplato dal presente accordo che si prestino al trattamento statistico. Le parti sottolineano l'importanza dei dati e delle statistiche nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Articolo 49

Società civile

Le parti riconoscono il ruolo e il contributo della società civile, in particolare del mondo accademico, delle parti sociali, nonché a livello di legami tra gruppi di riflessione e parti sociali, nel processo di dialogo e cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di stimolare e favorire un dialogo efficace con la società civile e di promuovere la partecipazione effettiva e costruttiva di quest'ultima nonché i partenariati multilaterali.

TITOLO VI

STRUMENTI DI COOPERAZIONE

Articolo 50

Risorse disponibili per la cooperazione

1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le parti invitano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia secondo le procedure e i criteri propri di finanziamento.

Articolo 51

Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi

1. Le parti convengono di instaurare un dialogo regolare sui rispettivi programmi di sviluppo nei paesi terzi.
2. Le parti convengono di cooperare in azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei paesi confinanti con la Thailandia e oltre, nei settori pertinenti alla cooperazione trilaterale. I settori di cooperazione devono essere determinati da tutti i partner coinvolti, secondo le esigenze dei paesi beneficiari, le capacità e le competenze dell'UE e della Thailandia, e devono essere decisi su base *ad hoc*.

TITOLO VII

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 52

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle due parti al livello più alto possibile, incaricato di:
 - a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
 - b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;
 - c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo;
 - d) comporre, se pertinente, qualsiasi differenza o divergenza derivante dall'interpretazione, attuazione o applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 55;
 - e) esaminare tutte le informazioni presentate da una parte concernenti il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e tenere consultazioni con l'altra parte per trovare una soluzione amichevole e accettabile per entrambe le parti a norma dell'articolo 55.

2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, a turno a Bangkok e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
3. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.
4. Le parti convergono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le parti.
5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

Clausola evolutiva

1. Le parti possono estendere, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. Detti accordi specifici o protocolli sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra le parti e sono soggetti a un quadro istituzionale comune.
2. In relazione all'attuazione del presente accordo, ciascuna parte può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente accordo.

Articolo 54

Altri accordi

1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Thailandia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Thailandia.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti da ciascuna parte nei confronti di terzi.
3. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti provvedimenti, anche in materia di composizione delle controversie, nell'ambito di qualsiasi altro accordo internazionale di cui entrambe le parti siano firmatarie.

Articolo 55

Adempimento degli obblighi

1. Le parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti in forza del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, lettera d), ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi divergenza relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

3. Una parte, se ritiene che l'altra non abbia adempiuto agli obblighi che le derivano dal presente accordo, può prendere le misure del caso conformemente al diritto internazionale.

4. Prima di prendere le misure del caso di cui al paragrafo 3, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 5, la suddetta parte presenta al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti. Le parti si consultano sotto gli auspici del comitato misto. Qualora il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, la suddetta parte può prendere le misure del caso.

5. Una parte, se ha seri motivi per ritenere che l'altra parte non abbia rispettato in modo sostanziale uno degli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, ne informa immediatamente l'altra parte. Salvo diverso accordo tra le parti, su richiesta di una parte il comitato misto, o un altro organismo designato di comune accordo dalle parti, tiene consultazioni urgenti entro un termine massimo di trenta giorni per procedere a un esame scrupoloso di tutti gli aspetti o del fondamento della misura, al fine di cercare una soluzione accettabile per le parti. Trascorso tale periodo, la parte notificante può applicare le misure del caso.

6. Nella scelta delle misure del caso vanno privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo o, secondo i casi, di qualsiasi altro accordo specifico di cui all'articolo 53, paragrafo 1. Le misure sono temporanee e proporzionate alla violazione, in modo da indurre infine all'adempimento degli obblighi. Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo, le «misure del caso» possono comprendere la sospensione del presente accordo, in tutto o in parte. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, le «misure del caso» possono comprendere la sospensione del presente accordo, in tutto o in parte, o di qualsiasi altro accordo specifico di cui all'articolo 53, paragrafo 1. La decisione di sospensione sarà adottata da ciascuna parte conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

7. Ciascuna parte può chiedere al comitato misto di riesaminare le circostanze che hanno dato luogo all'applicazione delle misure del caso al fine di cercare una soluzione reciprocamente accettabile per le parti. La parte che adotta le misure del caso le revoca non appena sia giustificato.

Articolo 56

Facilitazione

Per agevolare la cooperazione nel quadro del presente accordo le parti convengono di accordare agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione le agevolazioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni, in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 57

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio della Thailandia.

Articolo 58

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'UE o i suoi Stati membri oppure l'UE e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Thailandia, dall'altra.

Articolo 59

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Thailandia e l'UE possono applicare il presente accordo in via provvisoria, in tutto o in parte, conformemente alle rispettive procedure interne, in attesa dell'entrata in vigore.
3. L'applicazione provvisoria ha effetto trenta (30) giorni dopo la data in cui:
 - a) l'UE ha notificato alla Thailandia l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie, indicando le parti del presente accordo che saranno applicate in via provvisoria; e
 - b) la Thailandia ha notificato all'UE l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie, accettando le parti del presente accordo che saranno applicate in via provvisoria.
4. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte l'intenzione di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La denuncia ha effetto trenta (30) giorni dopo la data di ricevimento della notifica.
5. Per le disposizioni del presente accordo che sono applicate in via provvisoria, l'entrata in vigore del presente accordo si intende riferita alla data di applicazione provvisoria di cui al paragrafo 3.
6. Il comitato misto e gli altri organi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le loro funzioni durante l'applicazione provvisoria del presente accordo nella misura in cui tali funzioni siano necessarie per garantirne l'applicazione suddetta. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti se si pone termine all'applicazione a titolo provvisorio del presente accordo a norma del paragrafo 4.

Articolo 60

Durata e denuncia

1. Il presente accordo è valido per un periodo di cinque (5) anni. Esso è automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che una parte non comunichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di non prorogarlo sei (6) mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi di un anno.
2. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti mediante preavviso scritto all'altra parte. La denuncia ha effetto sei (6) mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica. La denuncia non incide sui progetti in corso avviati sulla base del presente accordo prima del ricevimento della notifica.

Articolo 61

Modifiche

Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Le modifiche diventano effettive a decorrere dalla data dell'ultima notifica scritta dell'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie a tale fine.

Articolo 62

Dichiarazioni comuni

Le dichiarazioni comuni allegate al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 63

Notifiche

Le notifiche a norma degli articoli 59, 60 e 61 sono inviate rispettivamente al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri della Thailandia.

Articolo 64

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e thailandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Брюксел на четиринадесети декември две хиляди двадесет и втора година.

Hecho en Bruselas, el catorce de diciembre de dos mil veintidós.

V Bruseli dne čtrnáctého prosince dva tisíce dvacet dva.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende december to tusind og toogtyve.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Dezember zweitausendzweihundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne teise aasta detsembrikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσαρες Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.

Done at Brussels on the fourteenth day of December in the year two thousand and twenty two.

Fait à Bruxelles, le quatorze décembre deux mille vingt-deux.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an ceathrú lá déag de mhí na Nollag sa bhliain dhá mhíle fiche agus a dó.

Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog prosinca godine dvije tisuće dvadeset druge.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici dicembre duemilaventidue.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit otrā gada četrpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrą metų gruodžio keturioliką dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-huszonkettedik év december havának tizennegyedik napján.

Magħmul fi Brussel, fl-erbatax-il jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, veertien december tweeduizend tweeëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia czternastego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.

Feito em Bruxelas, em catorze de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Întocmit la Bruxelles la paisprezece decembrie două mii douăzeci și doi.

V Bruseli štmásteho decembra dvetisíc dvadsať dva.

V Bruslju, štirinajstega decembra dva tisoč dvaindvajset.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.

Som skedde i Bryssel den fjortonde december år tjugohundratjugotvå.

ทำ ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม คริสต์ศักราชสองพันยี่สิบสอง

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

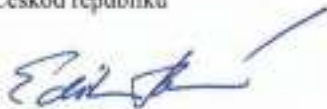
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



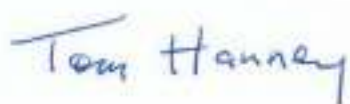
Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar ceann na hÉireann
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



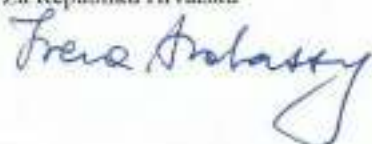
Por el Reino de España



Pour la République française



Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Magyarország részéről



Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa



Pentru România



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



Za Evropskou unii
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europejsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



สำหรับราชอาณาจักรไทย



DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 5

(GRAVI CRIMINI DI PORTATA INTERNAZIONALE)

Gli Stati membri e la Thailandia sono firmatari dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, che rappresenta un importante passo avanti per il sistema giudiziario internazionale e per il suo efficace funzionamento. Lo statuto di Roma stabilisce che il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra sono «gravi crimini di portata internazionale».

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 23

(COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E GIURIDICA)

Il governo reale thailandese procede con ogni mezzo, nel rispetto della sua legislazione, affinché la persona non scotti la pena di morte e, se il tribunale pronuncia una sentenza di condanna a morte, il governo reale thailandese presenta una raccomandazione per grazia concessa dal re.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59662

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 165(pom.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026
165^a Seduta**

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano ([n. 361](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), relatrice, illustra l'Atto di Governo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 27 gennaio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa di approvazione del programma pluriennale relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma di tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano.

Come evidenziato dalla scheda illustrativa che accompagna il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 38/2025, che rappresenta la prosecuzione del programma già approvato ed avviato con decreto SMD 11/2024 (esaminato dalla nostra Commissione nell'ottobre 2024 come Atto del Governo n. 203), è finalizzato al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le forze medie, attraverso l'acquisizione di obici semoventi ruotati del tipo RCH 155. Rispetto all'obice a traino già a disposizione dell'Esercito - il modello denominato FH-70 -, il nuovo RCH-155 garantisce maggiore mobilità, rapidità di schieramento, ridotti tempi di scoperta e ingaggio, incremento di gittata utile, nonché possibilità di abbandono della postazione e incremento della protezione per l'equipaggio. L'RCH-155, inoltre, ha capacità di operare autonomamente ed in condizioni fortemente degradate, offrendo al contempo la possibilità di impiego del munizionamento guidato di precisione Vulcano, sviluppato e prodotto da Leonardo. L'impresa prevede inoltre l'approvvigionamento di mezzi di supporto (come veicoli rifornitori, di soccorso e trasporto) e una differente tipologia di munizionamento.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa, evidenziano come i settori interessati dal programma siano prevalentemente quelli dell'industria meccanica, dell'elettronica, dell'optoelettronica, dei sistemi di architettura C5I (Comando, controllo, comunicazioni, computer, collaborazione e *intelligence*), con possibilità di ricadute nel lungo periodo anche sulle piccole e medie imprese nazionali.

L'onere del programma è stimato in complessivi 1.810 milioni di euro, di cui risultano completamente finanziati 202 milioni di euro per la prima fase dell'impresa, a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. L'onere previsionale per la seconda fase dell'impresa, oggetto del presente schema di decreto, del valore di 435 milioni di euro, è funzionale a proseguire l'acquisizione di una ulteriore aliquota di semoventi ruotati, unitamente al relativo supporto logistico, nonché all'adeguamento delle infrastrutture individuate per l'addestramento, la manutenzione e l'accantonamento dei sistemi d'arma e del munizionamento. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 1.173 milioni di euro, sarà realizzato al completamento delle dotazioni. Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa, rinviando a quanto già descritto in relazione al decreto SMD 11/2024, richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 si faccia espressamente riferimento al programma finalizzato al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le forze medie, attraverso l'acquisizione di obici semoventi ruotati caratterizzati da spiccata rapidità di rischieramento e d'intervento, elevate capacità "*shoot and scoot*" ("spara e scappa"), incremento della gittata utile di ingaggio, precisione e celerità di tiro e incremento della protezione del personale (pag. 45, Annesso), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti. Nella scheda ad esso dedicata viene specificato come il programma abbia ricevuto un'integrazione di 435 milioni di euro attraverso risorse a fabbisogno recate dalla legge di bilancio per il 2025.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica ([n. 362](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra lo schema di decreto del ministro della Difesa di approvazione del programma pluriennale relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica, che rappresenta la prosecuzione del programma già avviato con l'approvazione del decreto SMD 06/2024, esaminato dalla nostra Commissione fra l'ottobre e il novembre 2024 come Atto del Governo n. 207, è finalizzato al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le Forze Leggere con capacità specialistica, al fine di coniugare la specificità di impiego degli assetti con un'efficace azione di fuoco mediante l'incremento della letalità di ingaggio e della precisione, la diversificazione degli effetti e la riduzione dei tempi di intervento. In un contesto globale di sicurezza in deterioramento e segnato da scenari operativi estremamente complessi e caratterizzati da situazioni di conflittualità che includono una combinazione di minacce simmetriche, asimmetriche e ibride in continua evoluzione, assume infatti fondamentale importanza la capacità di combattimento esprimibile dallo Strumento militare terrestre, confermando l'esigenza di poter disporre di unità agili, efficaci, flessibili e integrabili, composite e dotate di assetti da combattimento in grado di esprimere il massimo potenziale in ogni tipologia di conflitto, equipaggiate per azioni ad alta intensità e in grado di agire in una pluralità di contesti in forma scalabile, proporzionata e discriminante. La scheda tecnica, in particolare, nel rinviare a quella già predisposta per il decreto SMD 06/2024, sottolinea la necessità che tali unità possano supportare e agevolare la manovra terrestre con il fuoco dell'artiglieria, assicurando adeguata e precisa capacità di ingaggio alle massime distanze e garantendo al contempo una maggiore mobilità, rapidità di intervento e ridotti tempi di scoperta e ingaggio degli obiettivi. Il rinnovamento del supporto di fuoco indiretto delle

Brigate Leggere con capacità specialistiche permetterà di neutralizzare obiettivi avversari in grado di inficiare la condotta delle operazioni amiche, con particolare riferimento allo sviluppo di attività tipiche quali le operazioni di ingresso forzato congiunto.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa, rinviando a quanto già previsto in relazione al decreto SMD 06/2024, evidenziano come i settori interessati dal programma siano prevalentemente quelli dell'industria meccanica, elettronica, optoelettronica, dei sistemi C5I (Comando, controllo, comunicazioni, computer, collaborazione e *intelligence*), della sistemistica e dell'ingegneria logistica, con possibilità di ricadute positive anche sulle piccole e medie imprese nazionali e interessanti prospettive in termini di *export*.

L'onere del programma è stimato in complessivi 206 milioni di euro, di cui risultano finanziati 76 milioni di euro per la prima fase dell'impresa, già destinati all'acquisizione di una iniziale aliquota di sistemi di munizioni circuitanti e dei mortai pesanti, nonché all'ammodernamento/rinnovamento del parco degli strumenti tecnici necessari per le attività di tiro e quelle finalizzate a disporre di un obice leggero. La seconda fase dell'impresa, oggetto del presente schema di decreto, del valore di 65 milioni di euro, a valere degli stanziamenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è finalizzata all'acquisizione di ulteriori sistemi di munizioni circuitanti (*Loitering Munition*) e mortai pesanti da 120 mm a canna rigata con la relativa dotazione di munizioni. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 65 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa, rinviando a quanto già evidenziato in relazione al decreto SMD 06/2024, richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 si faccia riferimento ad un programma finalizzato al rinnovamento della capacità di supporto di fuoco indiretto delle Brigate leggere con capacità specialistica tramite il completamento delle dotazioni di mortai pesanti da 120 mm e l'acquisizione del relativo munizionamento, l'acquisizione di sistemi d'arma del tipo "munizionamento circuitante" (*Loitering Munitions* - LM) di differente tipologia e l'avvio di uno studio per lo sviluppo e l'acquisizione di un obice leggero (pag. 43, Annesso), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti. Nella scheda ad esso dedicata viene specificato come il programma abbia ricevuto un'integrazione di 65 milioni di euro attraverso risorse a fabbisogno recate dalla legge di bilancio per il 2025.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS) ([n. 360](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), relatrice, illustra l'Atto di Governo in titolo, rilevando che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 27 gennaio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa di approvazione del programma pluriennale relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS), un sistema di artiglieria lanciarazzi multiplo in grado di assicurare estrema precisione nel colpire gli obiettivi.

Come evidenziato dalla scheda illustrativa che accompagna il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 37/2025, è finalizzato ad integrare le risorse già attestate dai

decreti SMD 20/2020 e SMD 17/2024, quest'ultimo esaminato dalla nostra Commissione fra ottobre e novembre 2024 come Atto del Governo n. 210, al fine di consentire l'acquisizione del munizionamento necessario al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, nonché l'estensione del supporto logistico integrato e l'approvvigionamento di ulteriori materiali e beni strumentali e ciò in ragione dell'incremento dei costi di produzione nel frattempo determinatisi. La finalità operativa del programma, come già quella dei decreti SMD 20/2020 e SMD 17/2024, è infatti quella di garantire un potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'artiglieria terrestre, ritenuta indispensabile nell'attuale contesto globale di sicurezza segnato da incertezze e da crescente sofisticazione delle minacce - in linea peraltro con i nuovi requisiti operativi NATO -, da realizzarsi attraverso l'approvvigionamento di razzi guidati di ultima generazione, denominati GMLRS-ER (*Extended-Range Guided Multiple Launch Rocket System*), in grado di assicurare elevata precisione contro obiettivi posti a lunghissima distanza (anche superiore ai 150 chilometri), lo sviluppo di un *software* necessario all'impiego di tale munizionamento e l'ammodernamento della flotta dei lanciatori MLRS già esistente. Per l'ammodernamento dello Strumento militare appare infatti inderogabile disporre di assetti di artiglieria "proiettabili" e flessibili, in grado di assicurare il supporto di fuoco a sostegno della manovra non a contatto, anche in aree di operazione congestionate o urbanizzate. L'acquisizione di tale tipologia di razzi, peraltro, comporta la necessità di garantire un contestuale adeguamento tecnologico di alcune componenti dei lanciatori MLRS alla versione M270A2, l'installazione di una nuova rampa di lancio e di una cabina balisticamente protetta, oltre al conseguente potenziamento degli organi meccanici dei lanciatori, come il motore, la trasmissione e l'impianto frenante.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa, rinviando a quanto già indicato dalle schede per i decreti SMD 20/2020 e SMD 17/2024, evidenziano come la società produttrice del sistema d'arma in esame, la statunitense *Lockheed Martin*, per le attività di mantenimento dell'intera flotta nazionale MLRS potrebbe realizzare in Italia un centro logistico dedicato, con il coinvolgimento di *partner* italiani dei settori dell'industria meccanica, micromeccanica, elettronica, optoelettronica, informatica e sistemistica, e con possibilità di ricadute anche per l'indotto.

L'onere complessivo dell'impresa, già avviata con i precedenti decreto SMD 20/2020 e SMD 17/2024, è pari a 802,3 milioni di euro. La prima fase dell'impresa, per un ammontare complessivo di 418,2 milioni di euro, è già finanziata e completata, mentre la seconda fase, del valore di 60 milioni di euro, già finanziata, è ancora in fase di completamento. L'onere previsionale della terza fase dell'impresa, oggetto del presente schema di decreto, è stimato in 55 milioni di euro, ed è funzionale all'acquisizione di ulteriori razzi del sistema, principalmente della tipologia ER GMLRS (*Extended Range Guided MLRS*). Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 269,10 milioni di euro, sarà realizzato attraverso provvedimenti finanziari successivi finalizzati al completamento delle scorte di munizionamento per la flotta MLRS ammodernata.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa, rinviando a quanto già indicato in relazione ai decreti SMD 20/2020 e SMD 17/2024, richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 si faccia espressamente riferimento, fra i programmi già operanti, a quello per lo sviluppo e l'acquisizione di razzi *Extended Range GMLRS* (ERG) e l'adeguamento dei lanciatori MLRS alla versione statunitense M270A2 (pag. 43, Annesso), con il medesimo profilo degli stanziamenti. Nella scheda ad esso dedicata viene specificato come il programma abbia ricevuto un'integrazione di 55 milioni di euro attraverso risorse a fabbisogno recate dalla legge di bilancio per il 2025.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano ([n. 359](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della relatrice Spelgatti, momentaneamente impossibilitata a partecipare alla seduta, illustra l'Atto del Governo in titolo, ricordando che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 27 gennaio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa di approvazione del programma pluriennale relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano.

Nell'attuale contesto globale di sicurezza, alle forze pesanti dello Strumento militare, rappresentate da piattaforme corazzate e da carri da combattimento che costituiscono l'elemento centrale della manovra in campo aperto, devono necessariamente essere affiancati assetti più duttili dell'artiglieria terrestre, al fine di garantire un supporto di fuoco adattabile, flessibile e selettivo, nonché dotato di capacità di ingaggio a lunga gittata e di precisione. Per conseguire tali capacità, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 35/2025, è finalizzato all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 (*Panzer Haubitze*), da realizzarsi mediante l'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestri già utilizzate dall'Esercito italiano, ma che dopo venti anni di utilizzo necessitano di indispensabili interventi di aggiornamento strutturale e tecnologico. Con il programma in esame, che rappresenta la seconda fase di un'impresa già avviata con il decreto SMD 09/2024, esaminato dalla nostra Commissione nell'ottobre 2024 come atto del Governo n. 202, si punta alla completa risoluzione delle obsolescenze elettroniche e meccaniche dell'obice, a migliorare la dorsale elettrica/elettronica della piattaforma tramite l'adozione di una tecnologia più aggiornata che permetterà l'ulteriore implementazione di soluzioni tecnologiche allo stato dell'arte e l'implementazione delle necessarie modifiche strutturali per la gestione automatizzata e la programmazione anche del munizionamento guidato di nuova generazione. La scheda illustrativa, in particolare, che rinvia a quella predisposta per SMD 09/2024, evidenzia come gli interventi siano finalizzati a sostituire le dotazioni elettroniche di bordo, aggiornandole agli ultimi ritrovati disponibili, capaci di consentire la connessione rapida e sicura delle varie componenti elettroniche collegate sulla piattaforma al fine di assicurare una gestione più efficace del sistema d'arma. Ulteriori aggiornamenti riguarderanno - fra l'altro - la rigenerazione del calcolatore balistico dell'obice, la gestione automatizzata della munizione "Vulcano", l'integrazione di un nuovo sistema antincendio automatico per incrementare la sicurezza dell'equipaggio, la sostituzione delle stazioni radio di bordo con nuove radio veicolari multibanda digitali e dei dispositivi GPS. Gli interventi di ammodernamento saranno peraltro accompagnati dal sostegno logistico che sarà garantito in aggiunta a quello fornito dalla stessa Forza Armata.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa rinviano a quanto già illustrato in relazione al programma SMD 09/2024, ovvero che i settori interessati dal programma sono prevalentemente quelli dell'industria meccanica, dell'elettronica, dell'optoelettronica, dei sistemi di architettura C5I (Comando, controllo, comunicazioni, *computer*, collaborazione e *intelligence*), con possibilità di ricadute positive anche sulle piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale. L'onere complessivo del programma è stimato in complessivi 266 milioni di euro, di cui risultano finanziati 60 milioni di euro per la prima fase dell'impresa, approvata - come detto - con il decreto SMD 09/2024, a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La seconda fase del programma, quella precipuamente oggetto del presente decreto, ha un valore di 42 milioni di euro, funzionale a proseguire l'ammodernamento della flotta e all'acquisizione della relativa ricambistica. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 164 milioni di euro, sarà finalizzato ad ultimare l'ammodernamento di tutti i sistemi a disposizione dello Strumento militare.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa rinvia a quanto già illustrato in relazione al programma SMD 09/2024, richiamando la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 si faccia espressamente riferimento, fra i programmi già operanti, a quello per l'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000, finalizzato all'acquisizione di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento, destinati alla difesa vicina, all'inabilitazione di mezzi corazzati ostili e alla neutralizzazione di postazioni fortificate, e in grado di assicurare all'Esercito elevata flessibilità di impiego e un significativo incremento della capacità d'ingaggio alle corte distanze, con il medesimo profilo finanziario (pag. 43, Annesso).

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1696\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, riguardante l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra.

L'Accordo in esame, che costituisce la prima intesa bilaterale conclusa tra l'Unione europea e la Thailandia, segna politicamente un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in linea con la Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico e sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani. L'attuazione dell'Intesa, come si legge dalla relazione introduttiva al provvedimento, comporterà vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.

L'Accordo, che si compone di 64 articoli, suddivisi in otto titoli, frutto di un lungo *iter* negoziale, ha come obiettivo quello dello sviluppo delle relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse, impegnando le Parti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.

Più nel dettaglio, il Titolo I (articoli 1-6), che reca disposizioni sulla natura dell'Accordo e sul suo ambito di applicazione, riconosce quale elemento essenziale dell'intesa il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, nonché del principio dello Stato di diritto. Vengono inoltre ribaditi gli impegni a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Inoltre, le Parti convengono di cooperare nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo. Al contempo rientra anche l'impegno comune a rispettare gli obblighi di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e per prevenire e combattere il terrorismo, in particolare tramite lo scambio di informazioni.

Il Titolo II (articoli 7 e 8) dell'Accordo, riguardante la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, reca norme per la promozione dello scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il Titolo III (articoli 9-19) concerne la cooperazione in materia di scambi e investimenti, incluso il settore sanitario e fitosanitario, chiamando le Parti ad adoperarsi per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza, nonché per promuovere lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale.

Il Titolo IV (articoli 20-29) riguarda la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. Viene altresì riconosciuto che la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne rappresentano un motore della democrazia, dello sviluppo sostenibile, della pace e della sicurezza. Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. In materia di politiche migratorie, la Thailandia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea convengono di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro o della Thailandia. Le Parti convengono inoltre di cooperare anche nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, la corruzione e gli abusi sessuali su minori.

Il Titolo V (articoli 30-49) disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, le politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale, la scienza e la tecnologia, i cambiamenti climatici, l'energia, i trasporti, il turismo, l'istruzione e la cultura, la protezione dell'ambiente, l'agricoltura e la sanità.

Il Titolo VI (articoli 50 e 51) definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione previsti dall'Intesa, anche invitando la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia. È prevista anche la cooperazione verso i Paesi terzi, attraverso un dialogo regolare sui rispettivi programmi di sviluppo e azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei Paesi confinanti con la Thailandia.

Il Titolo VII (articolo 52) delinea il quadro istituzionale dell'Accordo, istituendo un Comitato misto, chiamato a riunirsi almeno ogni due anni, alternativamente a Bangkok e a Bruxelles. Il Comitato è chiamato a garantire il buon funzionamento dell'Accordo e a formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che a risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.

Da ultimo, il Titolo VIII (articoli 53-64) reca le disposizioni finali. In particolare, la clausola evolutiva consente alle Parti di estendere l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi specifici o protocolli. Inoltre, fatte salve le pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né l'Accordo in esame né qualsiasi azione intrapresa in sua applicazione pregiudica la competenza degli Stati membri ad avviare con la Thailandia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione. Per quanto riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1697\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione

europa e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice [MIELI](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra.

Ricorda innanzitutto che la Malaysia, comunemente denominata Malesia nella lingua italiana, è uno Stato federale dell'Asia sud-orientale abitato da oltre 36 milioni di abitanti, incuneato per la sua parte peninsulare quasi completamente nel Mar Cinese Meridionale, chiusa a nord dalla Thailandia e confinante a sud con la Città-Stato di Singapore, e, nella sua parte insulare, espressione dello stato malese del Sarawak, occupante l'area nord occidentale del Borneo, confinante con l'Indonesia e il Regno del Brunei. L'economia malese nel corso degli anni si è evoluta profondamente, passando da una struttura dominata dall'estrazione degli idrocarburi e delle materie prime (tra cui stagno, bauxite, gomma naturale, ferro, oro, argento e carbone) e dalla produzione alimentare (soprattutto olio di palma) a un modello di sviluppo incentrato sul comparto dei servizi e sull'industria manifatturiera. Forte di questo vitalismo produttivo e del ruolo essenziale delle piccole e medie imprese che rappresentano circa il 95 per cento della totalità delle società operanti sul suo territorio, la Malaysia, il cui interscambio con l'Italia risulta in crescita, vanta ad oggi una delle economie più aperte ed in espansione del sud-est asiatico, come dimostra il crescente flusso di investimenti provenienti non solo dalle realtà asiatiche (in particolare dalla Cina, dall'Indonesia, dal Giappone, da Singapore e dalla Corea) ma in misura crescente anche dagli Stati Uniti e dagli stessi Stati membri dell'Unione europea, tanto da risultare fra i Paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) il terzo *partner* commerciale dell'Unione dopo Singapore e Vietnam.

L'Accordo quadro in esame, che costituisce la prima intesa bilaterale conclusa tra l'Unione europea e la Malaysia, segna un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel sud-est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia europea per l'indopacifico e sulla base di valori universali condivisi. L'attuazione dell'Accordo comporterà, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, vantaggi concreti per le Parti, creando i presupposti per la promozione nell'area dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.

L'Accordo, che si compone di 60 articoli, suddivisi in dieci titoli, frutto di un lungo *iter* negoziale, si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e di approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. L'intesa comprende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio.

Più nel dettaglio, il Titolo I a (articoli 1-2), che reca disposizioni sulla natura dell'Accordo e sul suo ambito di applicazione, riconosce quale elemento essenziale dell'intesa il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, nonché del principio dello Stato di diritto.

Il Titolo II (articoli 3-4) riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, ed è finalizzato a promuovere lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il Titolo III (articoli 5-9), concernente la cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali, chiama le Parti a cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo e di altri gravi crimini, nonché a rafforzare gli accordi internazionali sulle armi di distruzione di massa,

garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione.

Il Titolo IV (articoli 10-17) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti, e prevede l'impegno a concludere un Accordo di libero scambio e la promozione della collaborazione su questioni sanitarie e fitosanitarie, ostacoli tecnici agli scambi, dogane, concorrenza e diritti di proprietà intellettuale.

Il Titolo V (articoli 18-24) reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. In particolare, nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono che la Malaysia e ogni Stato membro dell'Unione europea riammetteranno, fatta salva la necessità di confermare la cittadinanza, tutti i propri cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori, su richiesta della controparte e senza ulteriori formalità oltre a quelle elencate dall'Accordo. Ulteriori disposizioni riguardano la lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità economica e finanziaria, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo.

Il Titolo VI (articoli 25-33) disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, la regolamentazione dei settori bancario e assicurativo, le politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale, la cyber-sicurezza, il turismo e l'audiovisivo.

Il Titolo VII (articoli 34-46) riguarda la cooperazione in materia di istruzione, scienza, tecnologia e innovazione, attraverso lo scambio di informazioni, la promozione di partenariati di ricerca, la formazione e gli scambi di ricercatori. Viene previsto altresì l'impegno delle Parti ad intensificare la cooperazione nel settore dell'energia, al fine di diversificare l'approvvigionamento e aumentare l'efficienza energetica, e nel settore dei trasporti, nonché quello a cooperare per promuovere la salvaguardia dell'ambiente e il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale.

Il Titolo VIII (articoli 47-49) definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione previsti dal documento; al contempo, le Parti adottano misure adeguate volte a prevenire e combattere le frodi e ogni altra attività illecita che possa ledere i rispettivi interessi finanziari.

Il Titolo IX (articolo 50) delinea il quadro istituzionale dell'intesa, istituendo un Comitato misto destinato a riunirsi almeno ogni due anni, in Malaysia o a Bruxelles, incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e di formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che di risolvere eventuali divergenze interpretative o applicative.

Il Titolo X (articoli 51-60) reca le disposizioni finali, che prevedono, in particolare, che qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti venga composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati nell'ambito del Comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1698\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#), in sostituzione del relatore Delrio, momentaneamente impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, riguardante l'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca.

Ricorda innanzitutto che l'Accordo di Città del Capo del 2012, adottato nell'ambito della Conferenza

diplomazia dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), contiene disposizioni sulla progettazione, sulla costruzione e sull'equipaggiamento dei pescherecci, al fine di stabilire i parametri per la sicurezza degli equipaggi e di fornire condizioni di parità per le attività industriali. Sebbene la pesca professionale sia riconosciuta, a livello internazionale, come una delle professioni più pericolose al mondo, manca ad oggi uno strumento internazionale di definizione dei parametri minimi di sicurezza e di un sistema integrato di controllo e monitoraggio delle unità da pesca. L'IMO, insieme con le altre organizzazioni internazionali coinvolte - fra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e l'Organizzazione internazionale del lavoro - è da molti anni impegnata per migliorare la sicurezza dei pescherecci e le condizioni di vita e sicurezza a bordo, anche al fine di offrire un contributo alla battaglia contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Nonostante ciò, il trattato di riferimento non è ancora entrato in vigore. Infatti, nel 1977 l'IMO ha adottato la Convenzione internazionale di Torremolinos per la sicurezza dei pescherecci, successivamente modificata dal Protocollo di Torremolinos del 1993, strumenti cui l'Italia ha aderito ma che non sono mai entrati in vigore a causa della mancata adesione del numero minimo di Stati previsto. Pertanto, l'IMO ha successivamente adottato l'Accordo di Città del Capo del 2012 proprio per agevolare l'entrata in vigore dei precedenti atti internazionali.

Il relatore evidenzia peraltro come la materia oggetto dell'Accordo risulti già disciplinata dalla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1997, n. 97/70/CE, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, direttiva che ha, altresì, esteso l'applicazione di alcune disposizioni del Protocollo e della Convenzione di Torremolinos, applicabili alle sole navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 45 metri, anche a quelle con lunghezza superiore ai 24 metri.

Ad oggi è tuttavia evidente come la mancanza di un regime internazionale obbligatorio renda più difficili il controllo e l'attuazione di un monitoraggio efficace dei pescherecci. L'Accordo in via di ratifica, quale strumento vincolante di livello internazionale, è finalizzato proprio a definire tale regime, disciplinando i requisiti internazionali obbligatori per la stabilità e la navigabilità, i macchinari e gli impianti elettrici, i dispositivi di salvataggio, le apparecchiature di comunicazione e la sicurezza antincendio nonché per la costruzione di pescherecci, per tutte le unità di lunghezza pari o superiore a 24 metri o di equivalente tonnellaggio lordo, imponendo agli armatori e agli operatori internazionali che gestiscono pescherecci di conformarsi a regolamenti vincolanti a livello internazionale, in analogia a quanto avviene per gli altri tipi di navi che svolgono attività commerciali, diminuendo conseguentemente le pratiche che espongono a rischi la vita degli equipaggi.

Venendo al contenuto dell'Accordo di Città del Capo del 2012, il relatore evidenzia come esso imponga a tutte le Parti l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni dell'Accordo medesimo e a quelle del Protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 2 e 3, dell'articolo 9 e dell'articolo 10 del Protocollo, come modificati dall'Accordo medesimo. Il testo internazionale è composto da quattro articoli, un Annesso e un'Appendice composta da moduli allegati.

Più in dettaglio, gli articoli da 1 a 4 dell'Accordo stabiliscono gli obblighi generali nonché le modalità di interpretazione e applicazione del Protocollo di Torremolinos del 1993 alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977, le modalità di ratifica, accettazione, approvazione e adesione all'Accordo nonché la sua entrata in vigore. L'Annesso contiene le modifiche all'allegato e alle appendici all'allegato al Protocollo di Torremolinos del 1993. L'Accordo di Città del Capo ha modificato i capitoli I, V, VII, IX e gli Allegati.

Illustrando brevemente i contenuti tecnici dell'Accordo, il relatore evidenzia come il capitolo I sia suddiviso in diciassette regole, di cui assume particolare rilievo la regola 3 che estende la possibilità di concedere esenzioni da parte dell'amministrazione nei confronti di qualsiasi nave da uno dei requisiti del Protocollo laddove ritenga l'applicazione di esso irragionevole e impraticabile in considerazione del tipo di nave, delle condizioni meteorologiche e dell'assenza di pericoli generali per la navigazione, a condizione che l'imbarcazione risponda a requisiti di sicurezza che, a giudizio dell'amministrazione

medesima, siano ritenuti adeguati al servizio cui la nave è destinata e tali da garantire l'incolumità complessiva della nave e delle persone a bordo, nonché che la nave operi esclusivamente in determinate zone di pesca. A sua volta la regola 7 disciplina le visite che devono essere condotte sui dispositivi di salvataggio e sugli altri equipaggiamenti, affinché la nave sia conforme, sotto tutti gli aspetti, alle disposizioni del Protocollo e del regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, nonché alle disposizioni emanate dall'amministrazione.

Di rilievo è anche la regola 11, che prevede che dopo un'ispezione iniziale o di rinnovo a un peschereccio, con esito positivo, debba essere rilasciato un certificato denominato «certificato internazionale di sicurezza per pescherecci», ad eccezione delle navi esentate.

La regola 12 stabilisce che il certificato possa essere rilasciato, previa autorizzazione dell'amministrazione, da un altro Stato parte dell'Accordo, mentre la regola 13 prevede che il certificato venga rilasciato per un periodo non superiore a cinque anni, stabilendo, inoltre, i termini di validità rispetto alla conclusione delle visite di rinnovo.

A loro volta le regole 14, 15, 16 e 17 recano norme sui modelli dei certificati che devono essere rilasciati, stabilendo la redazione in due lingue, per l'Italia, in italiano e in inglese. Si prevede, inoltre, che i certificati debbano essere prontamente disponibili a bordo per essere esaminati in qualsiasi momento e che siano accettati reciprocamente dalle parti dell'Accordo.

Il capitolo II è suddiviso in quindici regole e contiene disposizioni concernenti la costruzione, la tenuta stagna e gli equipaggiamenti. Peraltro, si tratta di norme già in vigore in ambito nazionale, poiché contenute nel decreto legislativo n. 541 del 1999 attuativo delle direttive europee sull'istituzione di un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca.

Il capitolo III è suddiviso in quattordici regole e contiene disposizioni riguardanti la stabilità e la navigabilità, la prova di stabilità, le condizioni operative e le informazioni sulla stabilità, con parametri già applicati in ambito nazionale.

Il capitolo IV, suddiviso in ventiquattro regole, contiene disposizioni già applicate in ambito nazionale, concernenti le macchine, gli impianti elettrici, i locali macchine senza guardia continua, il sistema di pompaggio delle acque di sentina, la protezione contro il rumore e gli impianti di refrigerazione per la conservazione del pescato.

Il capitolo V, composto da quarantaquattro regole, contiene disposizioni inerenti alla protezione antincendio. In particolare, l'Accordo di Città del Capo introduce la norma in base alla quale il capitolo, salva espressa previsione diversa, si applichi alle navi da pesca nuove di lunghezza eguale o superiore a 45 metri.

Il capitolo VI contiene le disposizioni concernenti la protezione dell'equipaggio e si compone di quattro regole che disciplinano le misure generali, le aperture sul ponte, le murate e i parapetti, le scale e scalette. Le disposizioni non sono state modificate dall'Accordo e sono, pertanto, già contenute nel Protocollo di Torremolinos del 1993.

Il capitolo VII disciplina i mezzi e i dispositivi di salvataggio e si compone di ventisei regole. L'Accordo in esame ha aggiunto nuove norme che disciplinano il numero e la tipologia dei mezzi collettivi di salvataggio e dei battelli di emergenza.

Il capitolo VIII, composto da trentadue regole, contiene le disposizioni concernenti le procedure di emergenza, gli appelli e le esercitazioni, non modificate dall'Accordo.

Il capitolo IX contiene le disposizioni inerenti alle radiocomunicazioni ed è composto da sedici regole. Si evidenzia come l'Accordo abbia aggiunto una possibilità di deroga, prevedendo che l'amministrazione possa consentire che l'attuale sistema di radiocomunicazione continui ad essere utilizzato a bordo dei pescherecci esistenti qualora lo riconosca equivalente in relazione ai requisiti previsti.

Il capitolo X, composto da sei regole e non modificato dall'Accordo in esame, contiene disposizioni concernenti le prescrizioni relative all'installazione di sistemi e apparecchiature di navigazione a bordo delle navi.

Infine, gli Allegati contengono i nuovi modelli dei certificati previsti.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 6 articoli. Ai sensi dell'articolo 3, l'autorità

competente a dare esecuzione alle disposizioni dell'Accordo è individuata nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 4 prevede che il Governo sia autorizzato ad apporre, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, la riserva di cui all'allegato alla decisione 2014/195/UE del Consiglio, del 17 febbraio 2014, in ottemperanza alla necessità di rispettare i vincoli della pertinente legislazione dell'Unione europea. Da ultimo si evidenzia come l'articolo 5 rechi una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE) facendosi interprete di una esigenza emersa pressoché unanimemente tra i vari componenti della Commissione, fa presente che è stata predisposta, in via informale, una bozza di risoluzione di ferma condanna della brutale repressione delle manifestazioni popolari attualmente in corso in Iran da parte del regime khomeinista. Ove tale documento venisse deferito, a norma dell'articolo 50 del Regolamento del Senato, sarà possibile convocare un'apposita seduta della Commissione, eventualmente nella giornata di domani, per l'esame formale dell'atto.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 168(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026
168^a Seduta
Presidenza della Presidente**

CRA XI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano ([n. 359](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente Stefania [CRA XI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La relatrice [SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Interviene in sede di dichiarazione di voto il senatore [MARTON](#) (*M5S*) per esprimere la posizione contraria del proprio Gruppo politico.

Il [PRESIDENTE](#), non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) ([n. 360](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente Stefania [CRA XI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#), non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD

38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestri di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano ([n. 361](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della relatrice Petrenga impossibilitata a partecipare alla seduta odierna illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#), non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica ([n. 362](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore [DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*) illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#), non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1684) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL , approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previo verifica del numero legale, mette, quindi, in votazione il mandato al senatore Delrio a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 , approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) auspica che venga preso in considerazione, in qualche modo, il parere espresso, al riguardo, dall'8a Commissione, che sottolinea, in particolare, l'importanza della cosiddetta

"idroeconomia".

Il presidente Stefania [CRAXI](#), previa verifica del numero legale, mette, quindi, in votazione il mandato al senatore Alfieri a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1696) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Prevvia verifica del numero legale, mette, quindi, in votazione il mandato al senatore Dreosto a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1697) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Prevvia verifica del numero legale, mette, quindi, in votazione il mandato alla senatrice Mieli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1698) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Prevvia verifica del numero legale, mette, quindi, in votazione il mandato al senatore Delrio a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 359

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, confermata l'esigenza di proseguire con l'opera di ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 (*Panzer Haubitze*), da realizzarsi mediante l'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestri già utilizzate dall'Esercito italiano, e ciò al fine di consentire allo

Strumento terrestre di disporre di assetti più duttili, capaci di garantire un supporto di fuoco adattabile, flessibile e selettivo, e con capacità di ingaggio a lunga gittata e di precisione, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 360**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, ribadita l'importanza di garantire il potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, assicurando risorse addizionali al programma già avviato nel 2020 a tale scopo, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 361**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, rilevata l'esigenza di proseguire in quell'azione finalizzata al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le forze medie dell'Esercito italiano, attraverso l'acquisizione di obici semoventi ruotati e del relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle forze medie dello Strumento terrestre, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 362**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, attesa l'esigenza di continuare l'azione di rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le Forze Leggere con capacità specialistica, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59662

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108(pom., Sottocomm. pareri) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026**

108^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15.

(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice GAUDIANO (M5S) chiede che il provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

(1696) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1697) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1698) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 321(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026
321^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) comunica che sono stati presentati 84 emendamenti e 4 ordini del giorno, al disegno di legge di delegazione europea, pubblicati in allegato al resoconto. Sugli emendamenti si riserva di valutare la loro ammissibilità ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 4, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA LETTERA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI AFFARI EUROPEI DEI PAESI DELLA COSAC IN MERITO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PATTO PER IL MEDITERRANEO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il 19 gennaio scorso ha sottoscritto, insieme ai Presidenti delle Commissioni per gli affari europei dei Paesi del Mediterraneo della COSAC una lettera indirizzata al Commissario europeo per il Mediterraneo, Dubravka Šuica.

Nella lettera si auspica un importante coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nell'attuazione e nel monitoraggio del Patto per il Mediterraneo, che rappresenta una reale opportunità per dare nuovo slancio alla dimensione mediterranea dell'integrazione europea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(423) Elena TESTOR e altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(230) Tatjana ROJC e ALFIERI. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 423, di iniziativa della senatrice Testor ed altri, e del disegno di legge n. 230, di iniziativa della senatrice Rojc e del senatore

Alfieri, che sono all'esame delle Commissioni riunite 1a e 3a e sono entrambi finalizzati alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, testo redatto in seno al Consiglio d'Europa e aperto alla firma il 5 novembre 1992 a Strasburgo, poi sottoscritto dall'Italia il 27 giugno 2000. La Carta, in vigore dal 1° marzo 1998, è stata finora ratificata da 25 Paesi membri del Consiglio d'Europa e mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e a promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue.

Sono otto gli Stati membri, firmatari della Carta, che non hanno ancora proceduto a ratificarla e, tra questi, anche l'Italia. Il nostro Paese, in ogni caso, dispone di una legislazione nazionale particolarmente avanzata in materia di tutela di alcune minoranze linguistiche storiche, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione.

Ad esempio, con l'approvazione della legge n. 302 del 1997 l'Italia ha ratificato la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, anch'essa adottata nel quadro del Consiglio d'Europa, che riserva una specifica tutela proprio alle lingue minoritarie. A seguire, la legge n. 482 del 1999, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

La Carta, che consta di un Preambolo e di 23 articoli, si compone di 5 parti.

La parte I contiene le disposizioni generali. La parte II è dedicata agli obiettivi e ai principi della Convenzione, tra i quali, ad esempio: il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale; il rispetto dell'area geografica di ogni lingua, evitando che circoscrizioni amministrative esistenti o nuove costituiscano un ostacolo alla loro promozione; la facilitazione dell'uso orale e scritto delle lingue nella vita pubblica e privata e la promozione di scambi tra gli Stati nei cui territori è diffusa la stessa lingua. La parte III enuncia una serie di misure concrete destinate a facilitare e incoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie in numerose sfere della vita pubblica: istruzione, giustizia, amministrazione, media, cultura, vita economica e sociale e cooperazione transfrontaliera. La parte IV istituisce un apposito meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni. La parte V reca le clausole finali.

Le Commissioni di merito hanno adottato il disegno di legge di ratifica n. 423, come testo base. Esso si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica della Carta, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione. Nel dettaglio, quest'ultimo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, secondo il quale ogni Paese si impegna ad applicare almeno trentacinque misure di tutela scelte fra le disposizioni della parte III della Carta stessa, prevede che quest'ultime si applichino alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999.

L'articolo 4 attribuisce la competenza per l'attuazione della Carta al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 5, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, introduce misure dirette ad assicurare la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 del disegno di legge, nonché, in collaborazione con le università, la programmazione e la trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie, di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999.

L'articolo 6 individua nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il responsabile dell'attività di monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta e dal provvedimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 reca norme di salvaguardia, prevedendo che siano comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli. L'articolo 8, infine, disciplina l'entrata in vigore.

Il provvedimento prevede anche l'allegato A, che indica quali paragrafi della Carta, contenenti misure

di tutela, l'Italia intenda applicare per ciascuna lingua.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l'Ucraina ([COM\(2026\) 22 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che modifica il regolamento (UE) 2024/792 istitutivo dello Strumento per l'Ucraina. Lo Strumento contribuisce, per il periodo dal 2024 al 2027, a far fronte al fabbisogno di finanziamenti e alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione del Paese, sostenendo nel contempo gli sforzi di riforma nel suo percorso verso l'adesione all'Unione.

L'intensificarsi dell'aggressione russa ha aumentato il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina e richiede investimenti urgenti nella base industriale e tecnologica di difesa. Tale fabbisogno per il 2026 e il 2027 dovrebbe superare le proiezioni esistenti del Fondo monetario internazionale (FMI), la cui ottava revisione sottolinea che i rischi e l'incertezza rimangono eccezionalmente elevati e che il programma esistente ha un margine limitato per assorbire eventuali nuovi *shock*, anche derivanti dal prolungamento della guerra.

Alla luce di questi sviluppi, la proposta in esame stabilisce le modifiche del regolamento (UE) 2024/792, necessarie per consentire che tale sostegno sia convogliato attraverso il primo pilastro dello Strumento, che prevede finanziamenti a favore del Paese, da erogare previo conseguimento soddisfacente delle condizioni previste dal piano per l'Ucraina.

Per accedere al prestito l'Ucraina deve presentare una strategia di finanziamento che fornisca dettagli sul suo fabbisogno di finanziamenti e sulle relative fonti, la cui valutazione dovrà essere approvata dal Consiglio mediante una decisione di esecuzione sulla base di una proposta della Commissione. Tale decisione di esecuzione deve determinare l'importo dell'assistenza da mettere a disposizione dell'Ucraina per contribuire all'attuazione della strategia di finanziamento, compresi l'importo per l'assistenza di bilancio e l'importo a sostegno delle capacità industriali del Paese nel settore della difesa.

In aggiunta, il 9 settembre 2025 l'Ucraina ha presentato una richiesta ufficiale per un nuovo programma del FMI al fine di coprire il fabbisogno di finanziamenti supplementari dal 2026 al 2029. La capacità del FMI di portare avanti questo programma è subordinata al ricevimento di sufficienti garanzie finanziarie da parte dei *partner*, compresa l'Unione.

Il 18 dicembre 2025 il Consiglio europeo ha convenuto di concedere all'Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro per il periodo 2026-2027, che si baserà sull'assunzione da parte dell'Unione di prestiti sui mercati dei capitali coperti dal margine di manovra del bilancio dell'Unione. L'assistenza finanziaria ed economica disponibile nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina sarà resa accessibile all'Ucraina in linea con il suo fabbisogno di finanziamenti.

La proposta di regolamento si basa sull'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base giuridica per i programmi di assistenza finanziaria concessi dall'Unione a Paesi terzi che non sono Paesi in via di sviluppo.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'esigenza di una risposta comune per fornire all'Ucraina un sostegno su scala adeguata non può essere soddisfatta in misura sufficiente dai singoli Stati membri e, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere concretizzata meglio a livello di Unione.

La Commissione europea ritiene che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, posto che la proposta rispetta i limiti del possibile intervento dell'Unione in forza dei Trattati ed è proporzionata all'entità e alla gravità delle carenze individuate, tra cui la necessità di fornire sostegno di bilancio all'Ucraina e la necessità che il Paese attui riforme strutturali nel suo percorso verso l'adesione, anche tenendo conto delle questioni individuate nella Relazione 2025 sull'allargamento.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, scadono il 16 marzo 2026. La proposta è attualmente oggetto di

esame da parte di due Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1696) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. L'Accordo si inserisce nel quadro della Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico e costituisce la prima intesa bilaterale tra l'Unione europea e la Thailandia. La sua attuazione mira a consolidare il partenariato politico ed economico tra le Parti, promuovendo la cooperazione in un'ampia gamma di settori di interesse comune, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, alla corruzione e alla criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, la scienza e la tecnologia, l'istruzione, l'agricoltura.

L'Accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in 8 titoli, alla cui base viene posto il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché del principio dello Stato di diritto.

I primi articoli definiscono i principi generali e gli obiettivi della cooperazione, ponendo al centro l'impegno a promuovere uno sviluppo sostenibile per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Vengono inoltre ribaditi l'impegno delle Parti nella lotta contro la corruzione a tutti i livelli, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il terrorismo, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e del diritto internazionale (titolo I, articoli 1-6).

Il titolo II dell'Accordo (articoli 7 e 8), riguardante la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, reca norme per la promozione dello scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), il Vertice Asia-Europa (ASEM), la terza Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio.

Con gli articoli 9-19 del titolo III, le Parti si impegnano a cooperare in materia di scambi bilaterali e multilaterali e investimenti, incluso il settore sanitario e fitosanitario, con l'obiettivo di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza, nonché per promuovere lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale.

Il titolo IV (articoli 20-29) riguarda la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. Viene altresì riconosciuto che la parità di genere e l'emancipazione femminile rappresentano un motore della democrazia e dello sviluppo sostenibile (articolo 21). In materia di politiche migratorie, la Thailandia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea convengono di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino, o non soddisfino più, le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro o della Thailandia (articolo 25). Le Parti convengono inoltre di cooperare anche nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale (articolo 27), la criminalità economica e finanziaria (articolo 28) e il traffico di droghe illecite (articolo 29).

Il titolo V (articoli 30-49) disciplina la cooperazione in altri settori, come i diritti umani, (articolo 30), la politica industriale (articolo 34), la scienza e la tecnologia (articolo 37), i cambiamenti climatici (articolo 38), il turismo (articolo 41), la protezione dell'ambiente (articolo 43), l'agricoltura (articolo 45) e la sanità (articolo 46).

Il titolo VI definisce negli articoli 50 e 51 gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i mezzi necessari, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione previsti dall'Intesa, anche invitando la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in

Thailandia. È prevista anche la cooperazione con Paesi terzi confinanti con la Thailandia volta a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile.

Il titolo VII (articolo 52) delinea il quadro istituzionale dell'Accordo, istituendo un Comitato misto, chiamato a garantire il buon funzionamento dell'Accordo e a formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che a risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.

Da ultimo, l'Intesa (titolo VIII, articoli 53-64) reca le disposizioni finali che includono una clausola evolutiva dell'Accordo, ipotizzando che le Parti possano integrare il contenuto dell'articolato con accordi o protocolli ulteriori. Gli articoli 57-59 richiamano infine l'applicazione territoriale e gli aspetti relativi all'entrata in vigore e alla durata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sul disegno di legge in titolo che, come già illustrato, è finalizzato a intervenire sulla valorizzazione della risorsa mare, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie, in particolare, in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima e cantieristica, ambientale, culturale e di pesca, nonché in materia di isole minori.

Nel corso degli approfondimenti è stata segnalata la questione relativa alla mancata ratifica della Convenzione di Londra del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi (LLMC), conclusa nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), entrata in vigore sul piano internazionale il 1° dicembre 1986. L'Italia aveva, infatti, firmato la Convenzione nel 1986, ma non ha poi completato il processo di ratifica.

La Convenzione ha introdotto a livello internazionale un regime uniforme di limitazione della responsabilità degli armatori, volto a garantire certezza giuridica e condizioni di concorrenza eque in un settore, quello marittimo, intrinsecamente globale.

Successivamente, nel 1996, è stato concluso un Protocollo di modifica della Convenzione, con la finalità di aumentare le soglie massime di responsabilità, poi ulteriormente modificate nel 2012. Al Protocollo del 1996 hanno aderito 60 Stati, 12 dei quali senza aver aderito previamente alla Convenzione (tra questi figurano Canada, Portogallo, Malta e Slovenia). Si ricorda, infatti, che il Protocollo prevede all'articolo 9 che uno Stato che aderisce solo al Protocollo sia vincolato anche dalle norme della Convenzione.

L'Italia aveva deciso, con la legge n. 201 del 2009, di aderire al Protocollo del 1996, conferendo al contempo, con la medesima legge, una delega al Governo per dare attuazione alla Convenzione e coordinare le nuove norme internazionali con il Codice della navigazione italiano. La delega è tuttavia scaduta senza essere esercitata, né è stato depositato lo strumento di adesione.

Intanto, l'Unione europea aveva emanato la direttiva 2009/20/CE, che l'Italia ha recepito con il decreto legislativo n. 111 del 2012. La direttiva stabilisce l'obbligo assicurativo degli armatori facendo salve le limitazioni di responsabilità stabilite dalla Convenzione LLMC, come modificata dal Protocollo, per tutte le navi di stazza superiore a 300 tonnellate che battono bandiera di uno Stato membro o che entrano nelle sue acque territoriali.

A tale obbligo assicurativo il decreto legislativo n. 111 del 2012 ha aggiunto anche la disciplina sui limiti di responsabilità, traendola dalla stessa Convenzione, come modificata dal Protocollo (salvo gli aggiornamenti adottati dall'IMO nel 2012 ed entrati in vigore l'8 giugno 2015). Si tratta tuttavia di una disciplina adottata autonomamente dal legislatore nazionale, senza il fondamento giuridico internazionale che deriverebbe dall'adesione alla Convenzione.

Emerge, quindi, l'opportunità di colmare tale collegamento attraverso un'adesione anche formale alla Convenzione LLMC (attraverso la ratifica del Protocollo), non solo per incorporare gli aggiornamenti alla normativa internazionale, ma anche per dare fondamento alla normativa nazionale in materia di

limitazione della responsabilità armatoriale.

In tal senso, la ratifica della Convenzione di Londra del 1976 LLMC, come modificata dal Protocollo del 1996, rappresenterebbe un passo decisivo per allineare l'Italia agli standard europei e internazionali e garantire certezza giuridica in un settore strategico per l'economia del Paese.

Si sottolinea, inoltre, che la direttiva 2009/20/CE è stata adottata nel presupposto che gli Stati membri avessero ratificato la Convenzione LLMC, come si desume chiaramente dal considerando n. 3 della direttiva.

Pertanto, anche ai fini della piena attuazione della direttiva 2009/20/CE, appare opportuno valutare, sulla base dell'autorizzazione già contenuta nella legge n. 201 del 2009, che venga depositato, presso il Segretariato generale dell'IMO, lo strumento di adesione al Protocollo del 1996.

Inoltre, si potrebbe valutare la riattivazione della delega contenuta nella stessa legge n. 201 del 2009, riprendendo i medesimi i principi e criteri specifici di delega, per dare attuazione alla Convenzione LLMC, come modificata dal Protocollo del 1996.

In tal modo verrebbe colmato un vuoto normativo, consentendo di rafforzare la competitività del sistema marittimo nazionale e garantire certezza operativa alle imprese del settore, riportando l'Italia in linea con gli *standard* già adottati dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame degli ulteriori emendamenti presentati al nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, in materia di produzione e vendita del pane, adottato come testo base il 13 maggio 2025.

Il Relatore ricorda che il nuovo testo era stato notificato alla Commissione europea il 5 giugno 2025 (notifica 2025/282/IT), ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche che rischiano di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.

La Commissione europea ha poi trasmesso le sue osservazioni il 20 agosto 2025 (C(2025) 5806), pubblicate con la nota TRIS(2025) 2231. Successivamente, anche Austria e Spagna hanno trasmesso le loro osservazioni. Il Governo ha poi fornito la sua risposta, pubblicata dalla Commissione europea con la nota TRIS(2025) 3606, del 15 dicembre 2025.

Alle predette osservazioni rispondono, quindi, gli emendamenti presentati dalla Relatrice alla 9a Commissione il 20 gennaio 2026, che si pongono in linea anche con la citata risposta del Governo.

In particolare, l'emendamento 2.100 elimina, al comma 2, la riserva esclusiva sull'uso della denominazione di "pane fresco" per il solo pane preparato mediante un processo continuo e prodotto solo da pasta madre, sostituendola con la mera indicazione. In tal modo, si consente implicitamente la denominazione di "pane fresco" anche per il pane prodotto con un processo non continuo e da lievito diverso dalla pasta madre, come richiesto dalla Commissione europea. Quest'ultima ritiene infatti la freschezza come un concetto maggiormente associato alla natura dell'alimento venduto e al periodo di consumo previsto, piuttosto che al suo processo di produzione.

Coerentemente, l'emendamento 2.200 elimina, al comma 3, il divieto dell'uso della denominazione di "pane fresco" per il pane prodotto con un processo non continuo (ottenuto da pane parzialmente cotto o da prodotto intermedio), mantenendolo solo per quello posto in vendita oltre le 24 ore dalla conclusione del processo produttivo.

Lo stesso emendamento 2.200, poi, sopprime il comma 4 dell'articolo 2, che vieta qualsiasi denominazione del pane che possa indurre in inganno il consumatore, poiché, come chiarito dalla Commissione europea, il carattere ingannevole dell'etichettatura degli alimenti deve essere valutato solo caso per caso, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori, e non in via generale a priori su tutte le denominazioni diverse da "pane fresco".

L'emendamento 10.100 elimina, dai tipi di pane fresco che possono avvalersi anche della denominazione di "pane fresco tradizionale", quelli già tutelati come DOP, IGP e STG, mantenendo

quindi solo quelli inseriti negli elenchi nazionali e regionali dei prodotti agroalimentari tradizionali. Tale modifica risponde all'osservazione della Spagna, secondo cui, ai prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 1143/2024 sulle indicazioni di qualità non possono essere aggiunti requisiti ulteriori.

L'emendamento 11.100 sopprime il comma 8, che si limita a ribadire il divieto, già vigente, di vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti, in linea con l'osservazione della Commissione europea secondo cui gli Stati membri non possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che si sovrappongano a disposizioni dell'Unione direttamente applicabili.

L'emendamento 12.100 sostituisce la clausola del mutuo riconoscimento con una più rispondente alla "clausola per il mercato unico" definita negli Orientamenti per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/515, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, come suggerito dalla Commissione europea.

Infine, l'emendamento 18.100, in linea con l'osservazione della Spagna, inserisce una clausola di salvaguardia per la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima dell'applicazione della nuova normativa, fino a esaurimento scorte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) MALAN e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, in materia di contrasto dell'antisemitismo, a prima firma del senatore Malan, ricordando che la 1a Commissione lo sta esaminando congiuntamente ai disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627, 1722, 1757 e 1765.

Come per i disegni di legge nn. 1627 e 1722, già all'esame della 4^a Commissione, anche il disegno di legge in titolo si pone in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), richiamandola all'articolo 1.

In particolare, il provvedimento si compone di quattro articoli. L'articolo 1, al comma 1, afferma che la Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone l'applicazione della definizione operativa di antisemitismo approvata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)).

L'articolo 2, al comma 1, adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con deliberazione del Consiglio dei ministri, la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

Il comma 2 afferma che la Strategia, su base triennale, mira: a prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo, nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone, delle comunità e delle istituzioni ebraiche; a promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; a rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.

L'articolo 3, al comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, nominato dal Presidente del Consiglio, con il compito di predisporre e aggiornare la Strategia nazionale contro l'antisemitismo.

Il comma 2 dello stesso articolo istituisce il Gruppo tecnico di lavoro, presieduto dal Coordinatore, incaricato di coadiuvare il medesimo nella redazione e nello sviluppo della Strategia. Il Gruppo è composto da rappresentanti di numerosi Ministeri, della Presidenza del Consiglio, delle autorità politiche competenti in materia di sport, politiche giovanili, pari opportunità, innovazione digitale, informazione ed editoria, nonché da organismi e istituzioni ebraiche nazionali e internazionali.

Possono inoltre partecipare esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche.

Il comma 3 afferma che i componenti del Gruppo tecnico e il personale di supporto tecnico-

amministrativo al Coordinatore sono nominati e definiti con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1765) GIORGIS e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, in materia di contrasto dell'antisemitismo, a prima firma del senatore Giorgis, ricordando che la 1^a Commissione lo sta esaminando congiuntamente ai disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627, 1722, 1757 e 1762.

Come per i disegni di legge 1627 e 1722, già all'esame di questa Commissione, anche il disegno di legge in titolo si pone in linea con la risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), richiamandola nella relazione che accompagna il provvedimento.

In particolare, il provvedimento si compone di otto articoli. L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, volte alla prevenzione e al contrasto degli atti e delle espressioni di antisemitismo e delle altre forme di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 33 della Costituzione, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della legge, facendo riferimento alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Sono qualificati come atti ed espressioni di odio e discriminazione quelli fondati su pregiudizio, ostilità o violenza nei confronti di persone o gruppi in ragione della loro appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa.

L'articolo 3 introduce misure in ambito scolastico, prevedendo che il Ministro dell'istruzione e del merito adotti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, apposite misure volte a prevenire e contrastare l'antisemitismo e le altre forme di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa nelle istituzioni scolastiche e promuovere la cultura del pluralismo e del rispetto, nonché il dialogo interculturale e interreligioso.

L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, con compiti di monitoraggio, analisi, proposta e coordinamento delle politiche pubbliche in materia, anche attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e dei soggetti istituzionali già operanti nel settore.

L'articolo 5 reca disposizioni concernenti i fornitori di servizi di media audiovisivi, le piattaforme digitali e i motori di ricerca *online*, prevedendo l'adozione di strumenti e procedure per la prevenzione, la segnalazione e la rimozione dei contenuti riconducibili ad atti ed espressioni di odio e discriminazione entro un termine massimo di ventiquattr'ore, nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (*Digital Services Act*).

L'articolo 6 valorizza il ruolo delle regioni e degli enti locali, prevedendo la promozione di programmi e iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni di odio e discriminazione, anche mediante l'istituzione di osservatori regionali e il coinvolgimento delle reti civiche, del Terzo settore e degli enti religiosi.

L'articolo 7 introduce misure in materia di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche, prevedendo specifici percorsi formativi, realizzati in collaborazione con l'Osservatorio di cui all'articolo 4, finalizzati a rafforzare le competenze nella prevenzione e nel contrasto degli atti e delle espressioni di odio e discriminazione.

Infine, l'articolo 8 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinata al finanziamento delle iniziative previste dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1737](#)

G/1737/1/4

[Pellegrino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1737 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025",

premesso che:

l'articolo 4 detta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828;

la lettera f) dell'articolo 4 prevede di armonizzare la disciplina delle garanzie *post-vendita* previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di specificare che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resti un onere a carico del fornitore o del produttore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui la riparazione comporti il prolungamento di dodici mesi della garanzia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1799.

G/1737/2/4

[Pellegrino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1737 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025",

premesso che:

l'articolo 4 detta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione del prezzo ragionevole, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2024/1799, al quale i fabbricanti devono mettere a disposizione le parti di ricambio dei beni.

G/1737/3/4

[Ancorotti](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1737, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025",

premesso che:

l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per l'attuazione e il recepimento anche della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione europea, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

b) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, comprendendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

c) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

d) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo di cui alla lettera b). In particolare, è opportuno che tale metodo:

1) tenga conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019;

2) metta in correlazione il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019;

3) attribuisca i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.

G/1737/4/4

[Sironi](#), [Naturale](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1737 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025";

premesso che:

secondo i dati i dati definitivi 2025 del progetto nazionale "Cambiamo aria. Salute e inquinamento atmosferico nelle città italiane", promosso da Isde Italia - Associazione medici per l'ambiente, in collaborazione con l'Osservatorio Mobilità urbana sostenibile di *Kyoto Club* e *Clean Cities Campaign*, l'inquinamento atmosferico continua a rappresentare una delle più gravi emergenze sanitarie e ambientali del nostro Paese;

l'analisi mostra un quadro ancora fortemente critico con solo lievi miglioramenti in alcuni contesti, mentre permane l'esposizione cronica della popolazione urbana a livelli elevati di inquinanti nocivi rimane diffusa e largamente incompatibile con la tutela della salute pubblica. In molte città italiane non sono rispettati neppure i limiti normativi attualmente in vigore, mentre il divario con i nuovi standard europei previsti dalla Direttiva (UE) 2024/2881 e con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) appare allarmante;

come noto le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell'Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017, risultano interessate dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 e del 12 maggio 2022, nonché dalle procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, relative al superamento dei valori limite di concentrazione delle particelle PM10 e del biossido di azoto (NO₂) e da ultimo con la procedura di infrazione 2025_2187 sono stati contestati i superamenti dei medesimi inquinanti anche negli agglomerati di Napoli-Caserta e di Palermo;

sul nesso di causalità tra inquinamento dell'aria e perdita di salute c'è oggi una conoscenza solida e rigorosa che non può essere trascurata o nascosta dalle autorità sanitarie competenti che hanno il dovere di usarle per prevenire gli effetti diretti sulla salute e le relative co-morbidità;

sempre dallo studio dell'Isde, sopra menzionato, emerge come l'inquinamento atmosferico rappresenta il principale rischio ambientale per la salute pubblica in Europa e in Italia, in quanto responsabile di un aumento dell'incidenza di patologie respiratorie, cardiovascolari, metaboliche e neurologiche, nonché di effetti negativi sulla salute riproduttiva e sullo sviluppo infantile, come attestato dalla letteratura scientifica e dalle valutazioni delle autorità sanitarie;

le polveri sottili PM2,5 costituiscono l'inquinante atmosferico maggiormente pericoloso per la salute umana, in quanto in grado di penetrare in profondità nell'apparato respiratorio e nel circolo sanguigno, determinando effetti sistemici rilevanti;

sulla base dei dati di popolazione e di esposizione agli inquinanti atmosferici, le analisi epidemiologiche stimano un numero pari a 6.731 decessi prematuri attribuibili all'esposizione a PM2,5 nelle 27 città analizzate dallo studio "Cambiamo l'aria", corrispondenti a circa l'8 per cento della mortalità non traumatica nella popolazione adulta;

l'impatto risulta particolarmente elevato in alcune aree urbane del bacino padano, ove la quota di mortalità attribuibile all'esposizione a PM2,5 raggiunge valori pari a circa il 14 per cento nella città di Milano e il 12 per cento nelle città di Torino e Padova, confermando un rischio sanitario significativamente superiore alla media nazionale;

gli Stati membri hanno tempo fino a dicembre 2026 per recepire la direttiva (UE) 2024/2881 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ma è indispensabile agire da subito per garantire la riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico e salvaguardare la salute delle persone. I cittadini di oggi devono avere lo stesso diritto dei cittadini del 2030 a respirare un'aria che non li faccia ammalare;

la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" prevede all'articolo 12 i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva sopramenzionata, ma da notizie di stampa si evince che è intenzione dell'Italia chiedere una proroga rispetto all'entrata in vigore della direttiva europea sulla qualità dell'aria, nonostante le procedure di infrazione pendenti proprio in tema di qualità dell'aria e i dati allarmanti per la salute pubblica;

impegna, quindi, il Governo:

a esercitare quanto prima la delega prevista dall'articolo 12 della legge 13 giugno 2025 n. 91 per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 e a rispettare le tempistiche di entrata in vigore della medesima nel nostro ordinamento.

Art. 1

1.1

[Sensi](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, Allegato A, al punto 1), premettere il seguente: «01) direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, (rifusione), (Testo rilevante ai fini del SEE);».

1.2

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, Allegato A, dopo il punto 1), aggiungere il seguente: «1-bis): direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia.».

1.3

[Murelli](#)

Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 5).

Art. 4

4.1

[Lorefice](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) assicurare la massima diffusione e visibilità della sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, garantendo un'adeguata informazione a consumatori e operatori economici sulle modalità di accesso e utilizzo della stessa;».*

4.2

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) prevedere iniziative di informazione e formazione pubblica, rivolte a consumatori e operatori economici, finalizzate a facilitare l'accesso alla piattaforma online nazionale di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799 e a promuovere la cultura della riparazione;».

4.3

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) prevedere che la sostituzione di un bene nell'ambito di un intervento di riparazione possa avvenire anche mediante la fornitura di un bene ricondizionato, fermo restando il rispetto dei diritti del consumatore;».

4.4

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) prevedere che le parti di ricambio e strumenti di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1799 siano messe a disposizione dai fabbricanti e dagli operatori economici a prezzi equi e accessibili, al fine di favorire la riparazione dei beni;».

4.5

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) prevedere, nel rispetto della normativa europea e nazionale, la possibilità di impiego di parti di ricambio compatibili, anche di seconda mano o realizzate mediante tecniche di stampa 3D;».

4.6

[Murelli](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resta un onere a carico del fornitore o del produttore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui la riparazione comporti il prolungamento di dodici mesi della garanzia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2024/1799;».

4.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resta un onere a carico del fornitore o del produttore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e che la durata della copertura convenzionale non possa

essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui la riparazione comporti il prolungamento di dodici mesi della garanzia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2024/1799;».

4.8

[Sensi](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

", in particolare specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi, a seguito di riparazione operata sul prodotto, resta un onere a carico del fabbricante e dell'importatore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, precisando, inoltre, che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1799, la riparazione comporti il prolungamento di 12 mesi della garanzia;".

4.9

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) sostenere percorsi di formazione, affiancamento e aggiornamento professionale, anche attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, volti all'acquisizione di competenze specifiche in materia di riparazioni, al fine di sviluppare abilità utili a conseguire la riduzione dell'uso delle risorse, minori emissioni di gas serra e minor consumo di energia;».

4.10

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) supportare, in collaborazione con le camere di commercio e le associazioni di categoria, le PMI nell'adozione, anche attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, delle misure necessarie a rispondere in modo più strutturato ed efficiente ai requisiti e agli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2024/1799;».

4.11

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) promuovere periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori circa il diritto alla riparazione dei prodotti non più coperti da garanzia, sull'estensione della garanzia legale a seguito della riparazione medesima e sulla piattaforma online europea;».

4.12

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) prevedere specifiche misure fiscali ed incentivi mirati volti a rendere accessibile e allettante la riparazione dei prodotti per produttori e consumatori.».

4.13

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) prevedere un regime di determinazione del prezzo ragionevole con riferimento ai pezzi di ricambio;».

4.14

[Murelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione del prezzo ragionevole di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2024/1799.».

4.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione del prezzo ragionevole di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2024/1799.».

4.16

[Sensi](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione di prezzi ragionevoli di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1799 adottati dai fornitori di parti di ricambio.».

4.0.1

[Sironi](#), [Naturale](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275 finalizzate a riordinare e razionalizzare le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture, al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione, dando stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi;

b) predisporre meccanismi di premialità, anche in termini di aliquote fiscali ridotte, per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico, di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM), in conformità a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1275;

c) al fine di garantire un'adequata tutela per i soggetti vulnerabili, a rendere flessibili le misure di sostegno in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda nonché ad introdurre per questi soggetti la possibilità di accedere a meccanismi di cessione o sconto per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle proprie abitazioni, garantendo il coordinamento con le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;

d) istituire un fondo nazionale di garanzia per la concessione di contributi diretti alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, anche al fine di coprire il consumo totale annuo di energia primaria dei nuovi edifici o di quelli ristrutturati, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della direttiva (UE) 2024/1275;

e) favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 14 della stessa, in materia di infrastrutture per la mobilità sostenibile, anche garantendo il coordinamento con le disposizioni della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

f) prevedere l'istituzione di un campione rappresentativo di sportelli unici territoriali pilota,

distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica, sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili nonché di infrastrutture di ricarica elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275;

g) rafforzare le attività di comunicazione sui temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici al fine di migliorare la fruibilità e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a favorire comportamenti energeticamente consapevoli e la predisposizione di linee guida per la definizione di metodologie educative condivise sul risparmio e l'efficienza energetica;

h) sostenere percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.».

4.0.2

[Sensi](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire un quadro di strumenti stabile, coordinato e finanziariamente sostenibile, anche mediante il riordino e la razionalizzazione degli incentivi esistenti, di durata almeno decennale, che assicuri prevedibilità normativa, superi frammentazioni e sovrapposizioni e garantisca la sostenibilità degli investimenti e l'affidamento di famiglie e operatori economici;

b) orientare gli interventi alla riduzione effettiva delle emissioni climalteranti, al risparmio di energia primaria fossile e alla promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, con obiettivi e indicatori misurabili, quali energia risparmiata, emissioni evitate, miglioramento delle classi energetiche e costo pubblico per tonnellata di CO2 evitata;

c) assicurare la proporzionalità tra costo pubblico e benefici ambientali mediante analisi costi-benefici e fissazione di soglie minime di efficacia per l'accesso agli incentivi;

d) modulare l'intensità dei benefici fiscali, dei contributi diretti e delle garanzie pubbliche in funzione della condizione economica, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e a chi versa in povertà energetica, minimizzando l'impatto finanziario sulle famiglie;

e) incentivare esclusivamente interventi conformi a *standard* di qualità tecnica e sostenibilità ambientale, prevedendo la qualificazione obbligatoria delle imprese e dei professionisti;

f) attribuire priorità agli edifici più energivori, agli edifici pubblici, all'edilizia sociale e ai condomini, con premialità per gli interventi collettivi e su tessuti edilizi e urbanistici più ampi;

g) favorire l'integrazione tra interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche attraverso premialità specifiche e requisiti di valutazione preventiva della sicurezza strutturale;

h) prevedere controlli tecnici *pre* e *post* intervento, responsabilità degli asseveratori e misure di contrasto alle frodi;

i) istituire un sistema informativo unico nazionale per la raccolta e la pubblicazione dei dati sugli interventi, con obbligo di valutazioni di impatto e di relazioni annuali al Parlamento, al fine di assicurare il monitoraggio della spesa e di evitare effetti distorsivi sui prezzi di beni e servizi.».

4.0.3

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire un piano strategico di potenziamento della dotazione organica e della formazione specialistica del personale ispettivo portuale, prioritariamente sui porti del Mezzogiorno riconosciuti come snodi strategici;

b) conseguire la certificazione del sistema di gestione della qualità delle attività operative di ispezione (ISO 9001 o *standard* equivalente) con una scadenza anticipata rispetto al 6 luglio 2032, per assicurare una rapida armonizzazione e un rafforzamento precoce delle attività di controllo;

c) adottare misure premianti quali la riduzione delle tariffe portuali o la priorità di attracco per gli operatori marittimi che dimostrino di superare gli standard minimi di sicurezza e ambientali, in linea con il nuovo parametro ambientale di «rischio nave»;

d) creare un sistema informativo pubblico che raccolga i dati di certificazione e controllo ambientale delle navi.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 6).

4.0.4

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento e del Consiglio del 19 dicembre 2024 che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3237 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) elaborare linee guida normative nazionali per la gestione della sicurezza dei veicoli a guida assistita e autonoma, con particolare attenzione alla responsabilità in caso di incidenti e alle procedure di accesso e gestione dei dati di bordo (*data logger*) necessari per l'accertamento delle infrazioni transfrontaliere;

b) adottare preventivamente la certificazione di piena interoperabilità del sistema nazionale con la piattaforma EUCARIS per tutte le nuove categorie di infrazioni introdotte dalla direttiva, garantendo scambi rapidi, affidabili e sicuri di dati;

c) prevedere meccanismi di ricorso giurisdizionale e amministrativo rapidi ed efficaci,

garantendo che la notifica dell'infrazione non solo sia comprensibili, inclusa la lingua del documento di immatricolazione, ma che definisca con chiarezza i diritti della difesa, impedendo l'esternalizzazione a soggetti privati di attività che violino la protezione dei dati personali.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 12).

Art. 5

5.0.1

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione europea, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

b) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, comprendendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

c) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

d) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo di cui alla lettera b). In particolare, tale metodo deve:

1) tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019;

2) correlare il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019;

3) attribuire i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), di cui al comma 1, avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 5).

Art. 6

6.1

[Lorefice, Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare", aggiungere le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;*

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;

c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;

d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a) .

c) sopprimere il comma 3.».

6.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo le parole "delegato ad adottare", aggiungere le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,".

Consequentemente:

1) al comma 2, sostituire le parole da "il seguente principio e criterio direttivo specifico", fino alla fine del comma, con le seguenti: "i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria sia inammissibile se manifestamente infondata, nel caso in cui abbia ad oggetto fatti veri e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che stabiliscano che l'inammissibilità della domanda sia pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile;

c) prevedere norme specifiche che stabiliscano che nei casi in cui il giudice dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno l'attore sia condannato a versare al convenuto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.".

2) sopprimere il comma 3.

6.3

[Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: "è delegato ad adottare," inserire le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,".

6.4

[Sensi](#), [Verini](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: "è delegato ad adottare," inserire le seguenti: "entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge,".

6.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo le parole "n. 234," aggiungere le seguenti: "e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge,".

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.6

[Verini](#), [Sensi](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2012, n. 234," inserire le seguenti: "e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge,".

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.7

[Verini](#), [Sensi](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: "il seguente principio e criterio direttivo specifico" fino alla fine del comma con le seguenti: "i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;

c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;

d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).".

6.8

[Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: "il seguente principio e criterio direttivo specifico" fino alla fine del periodo con le seguenti: "i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui al numero 1) la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;

c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui al numero 1) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice.".

6.9

[Sensi](#), [Verini](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" fino alla fine del comma, con le seguenti: "introdurre norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che, all'atto di rigettare, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, le domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse, il giudice medesimo condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione."*

6.10

[Verini](#), [Sensi](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" fino alla fine del comma, con le seguenti: "prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice, qualora non intenda rigettare, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, le domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice medesimo reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse."*

6.11

[Verini](#), [Sensi](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" sino alla fine del comma, con le seguenti: "prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa in caso di rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse."*

6.12

[Sensi](#), [Verini](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" fino alla fine del comma con le seguenti: "prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse."*

6.13

[Verini](#), [Sensi](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti : «prevedere strumenti di tutela processuale rapida e immediata, inclusi meccanismi di rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate, cauzioni per le spese e inversione dell'onere della prova sulla fondatezza della domanda, nel rispetto degli articoli 11-13 della direttiva (UE) 2024/1069.».

6.14

[Verini](#), [Sensi](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti : «prevedere iniziative di formazione e aggiornamento per la magistratura e gli operatori del diritto relative alle garanzie procedurali e sostanziali introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1069.».

6.15

[Sensi](#), [Verini](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «prevedere norme specifiche inerenti al processo civile al fine di assicurare l'integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1069.».

6.16

[Verini](#), [Sensi](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «assicurare la non esecutività nel territorio nazionale delle decisioni giudiziarie provenienti da Paesi terzi qualificate come abusive ai sensi della direttiva (UE) 2024/1069, nonché la possibilità per la vittima di ottenere adeguati rimedi dinanzi ai giudici italiani.».

6.17

[Sensi](#), [Verini](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prevedere un quadro sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo nei confronti dei soggetti che promuovano azioni giudiziarie abusive, anche attraverso il riconoscimento del diritto della vittima al risarcimento integrale dei danni, materiali e immateriali.».

6.18

[Sensi](#), [Verini](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prevedere che enti ed organizzazioni dotati di legittimo interesse, inclusi quelli operanti nella tutela ambientale, democratico-partecipativa e dei diritti civili, possano intervenire nei procedimenti giudiziari aventi natura abusiva ai sensi della direttiva.».

6.19

[Sensi](#), [Verini](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando un'interpretazione ampia della nozione di implicazioni transfrontaliere, tale da includere anche la diffusione transnazionale online delle informazioni, la partecipazione pubblica su piattaforme digitali e la presenza di soggetti economici operanti in più Stati membri.».

6.20

[Sensi](#), [Verini](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nell'esercizio della delega, il Governo assicura che le misure di protezione contro le azioni giudiziarie abusive trovino applicazione anche nei confronti delle organizzazioni della società civile e degli enti del terzo settore attivi nella partecipazione pubblica su questioni di interesse generale.».

6.21

[Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Naturale](#)

Sopprimere il comma 3.

6.22

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di tutelare le vittime di querele temerarie o in ogni caso di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un apposito fondo di sostegno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

6.23

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Al fine di un migliore accesso alle informazioni a sostegno delle vittime di querele temerarie o in ogni caso di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica sul sito internet del Ministero della giustizia è predisposto un apposito archivio pubblico per la consultazione di tutte le decisioni in tema di liti temerarie e un'apposita sezione dedicata alla tematica con l'indicazione di tutti gli enti e organismi entità o degli organismi in grado di fornire assistenza e garantire l'efficacia del sostegno contro tali procedimenti. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 500 mila euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234."

Art. 7

7.1

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo

7.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Malpezzi](#)

Sopprimere l'articolo.

7.4

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 2 dopo le parole "integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237" inserire le seguenti: ", prevedendo, inoltre, adeguate forme di mitigazione del rischio per le predazioni da lupo a danno degli animali da allevamento al fine di favorire l'utilizzo di recinzioni fisse o mobili e dissuasori acustici, la predisposizione di ricoveri notturni per i capi di bestiame la corretta gestione dei rifiuti."

7.5

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 2 dopo le parole "integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237" inserire le seguenti: ", prevedendo, in particolare, che i nuovi piani di gestione della specie lupo prevedano ai fini dell'eventuale allontanamento o dislocazione degli esemplari, l'utilizzo esclusivo di metodi non cruenti e non letali."

Art. 8

8.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

1-*bis*. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, di cui al numero 18) dell'allegato A, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) definizione puntuale dei ruoli per le diverse categorie e individuazione dei criteri praticabili per realizzare gli obiettivi di riduzione degli sprechi;

b) previsione, nella definizione delle regole attuative a livello nazionale, del coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate, anche attraverso le associazioni di categoria;

c) in tema di responsabilità estesa del produttore dei prodotti tessili, introdurre le opportune semplificazioni al fine di:

- 1) consentire una gestione più efficiente ed agevole delle raccolte dai consumatori da parte dei distributori, in tal modo consentendo ai punti vendita di effettuare la raccolta anche nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento dei distributori o dei consorzi;
- 2) prevedere che il trasporto dei rifiuti venga accompagnato solo dal DDT, senza ulteriori copie;
- 3) prevedere modalità semplificate di rendicontazione.».

Art. 9

9.1

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per la promozione e il rafforzamento della sicurezza e dell'innovazione tecnologica sui luoghi di lavoro».

Art. 10

10.1

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) prevedere che i fornitori di rating ESG attestino annualmente, mediante autocertificazione pubblica, la propria indipendenza da interferenze economiche e politiche, trasmettendola all'autorità nazionale competente;».

Art. 11

11.1

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) assicurare, nel rispetto del Protocollo di Montréal e del regolamento (UE) 2024/590, il divieto di produzione e di immissione sul mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche come sottoprodotto, garantendo il coordinamento con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, ai fini della loro progressiva eliminazione e sostituzione con gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;».

Art. 12

12.1

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) prevedere che le eccezioni alla regola dell'accesso illimitato del pubblico alle informazioni ambientali in conformità alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo siano puntualmente motivate in ragione del caso specifico;"

12.2

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da ", come la disciplina" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "in materia di cambiamenti climatici, protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e in materia di gestione dei rifiuti, compresa la comunicazione di informazioni ai sensi delle direttive 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, razionalizzando tali comunicazioni qualora le informazioni o i dati siano già a disposizione dell'autorità competente, e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;"

12.3

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi» con le seguenti: «assicurando l'integrazione, l'interoperabilità e la complementarietà dei sistemi informativi».

12.4

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) garantire che i dati comunicati dai gestori di un'installazione soggetta agli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244 siano di alta qualità, in particolare per quanto attiene alla completezza, coerenza e credibilità degli stessi;

b-ter) armonizzare i metodi di quantificazione che i gestori devono utilizzare per ottenere i dati e per comunicare l'emissione di sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito delle acque reflue contenenti tali sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e l'uso delle risorse, utilizzando le migliori informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4;"

12.5

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-bis) facilitare l'accesso alle informazioni sull'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, al fine di contribuire alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento industriale in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1244;

d-ter) garantire la tempestiva attuazione della normativa europea finalizzata a rivedere l'elenco delle sostanze e delle soglie di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244, con particolare riferimento alla riduzione delle soglie di comunicazione per le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e altre sostanze pertinenti;"

12.6

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) alinea, sostituire le parole "euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti "euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028";

Alla lettera a), sostituire le parole "euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti "euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028"

Art. 13

13.1

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "sanzioni stesse" inserire le seguenti ", e alle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,"

13.2

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente "a-bis) garantire adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (UE) 2024/1157, al fine di prevenire in maniera efficace le spedizioni illegali, nonché prevedere che il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione dei rifiuti sia considerata spedizione illegale in caso di prove rese oltre il termine richiesto dall'autorità coinvolte nell'ispezione o insufficienti per giungere a una conclusione;"

13.3

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente

«b-bis) al fine della completa implementazione dei sistemi informatici del *Digital Waste Shipment System* (DIWASS) e garantire l'adeguato supporto tecnico e sperimentale per tutte le aziende coinvolte nella filiera del riciclo e riuso dei materiali, prevedere un adeguato periodo di transizione di

sei mesi, prorogabile di ulteriori sei, dall'entrata in vigore del nuovo sistema informatico per la gestione digitale delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in cui sia possibile sia l'utilizzo dei sistemi informatici di scambio di informazioni che alternativi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1157.».

Art. 14

14.1

[Sensi](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "otto mesi" con le seguenti: "quattro mesi"

14.2

[Sensi](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ", prevedendo, altresì, l'istituzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione (DRS) obbligatorio per contenitori monouso in plastica e metallo per bevande e il conseguente coordinamento dello stesso con l'attuale regime di responsabilità estesa del produttore."

14.3

[Rosso](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"d) relativamente all'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.196, introdurre l'obbligo di comunicazione semestrale al sistema di responsabilità estesa del produttore di appartenenza dei quantitativi di plastica riciclata acquistati e la rispettiva provenienza europea;

e) introdurre sanzioni amministrative nei confronti dei produttori di bottiglie per bevande in plastica che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.196."

14.4

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) introdurre un sistema di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 50 del regolamento 2025/40 e dall'articolo 9, comma 1 della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare:

1) individuando la tipologia di contenitori per bevande nonché la relativa tipologia di bevande assoggettati al deposito cauzionale;

2) indicando l'entità minima del deposito;

3) individuando la tipologia degli esercizi commerciali presso i quali prevedere l'obbligo di ritiro dei contenitori usati e dei punti di restituzione, sia meccanizzati che manuali, in ragione di dimensione e di distanza da altri punti di restituzione;

4) definendo la composizione e governance dell'Operatore Nazionale del Sistema, a cui è attribuito il compito di coordinare l'introduzione del deposito cauzionale sul territorio nazionale.».

Art. 15

15.1

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) nel definire forme di coordinamento tra l'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale e le altre autorità di vigilanza di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, si stabilisca l'adozione di protocolli operativi inter-agenzia vincolanti per la gestione delle vulnerabilità e la vigilanza del mercato, garantendo l'unitarietà dei processi decisionali, in coerenza con i principi di salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali e

di trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;».

15.2

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera f) sostituire il numero 4) con il seguente: «4) gli introiti derivanti dal sistema sanzionatorio di cui alla lettera f) siano integralmente destinati all'incremento della dotazione finanziaria e del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per finanziare il reclutamento e la formazione specialistica del personale addetto alle nuove funzioni di vigilanza e di polo informatico nazionale;».

15.3

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-bis) prevedere misure fiscali e incentivi mirati per le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up situate nel territorio nazionale che investono nell'adeguamento al regolamento (UE) 2024/2847 relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che sviluppano soluzioni di cybersicurezza certificate a livello europeo, al fine di potenziare la filiera nazionale e ridurre la dipendenza tecnologica da Paesi extra-UE.».

Art. 16

16.1

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) stabilire procedure semplificate e accelerate per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità da parte dell'Autorità per la cybersicurezza nazionale, al fine di rendere rapidamente operativa la certificazione dei servizi di sicurezza gestiti e supportare la riserva dell'Unione europea per la cybersicurezza.».

Art. 18

18.1

[Sensi](#), [Verini](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: "(ENEA)" inserire le seguenti: "e della società RSE - Ricerca sul Sistema Energetico"

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

"f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento (UE) 2024/1735 e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi;

*f-ter) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati."*

18.2

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, lettera b), dopo la parola "(ENEA)" inserire le seguenti: "e della società RSE - Ricerca sul Sistema Energetico,".

18.3

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", assicurando il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio".

18.4

[Naturale](#), [Lorefice](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente: "c-bis) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati;"*.

18.5

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: "f-bis) prevedere la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di includere nelle procedure di appalto prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale supplementari rispetto alle prescrizioni minime obbligatorie di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1735 o ulteriori criteri di aggiudicazione, ponendo particolare attenzione per le micro, piccole e medie imprese (PMI), nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.".

18.6

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) prevedere il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche mediante assunzioni di personale e strumenti adeguati, al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste dal regolamento (UE) 2024/1735.».

18.7

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, infine, la seguente: "f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi.».

18.8

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) favorire la diffusione e l'adozione delle tecnologie a zero emissioni nette sul mercato nazionale, anche attraverso strumenti di incentivazione, in coerenza con la normativa europea.».

18.9

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) istituire regimi di sostegno in favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori, e in particolare delle famiglie e dei consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso, al fine di incentivare l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1735.».

Art. 19

19.0.1

[Naturale](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Modifiche all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)

1. All'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nella nota illustrativa di cui al presente comma, il Governo dà altresì conto dell'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente in termini di valutazione dei potenziali impatti territoriali differenziati e dei potenziali danni

alla coesione, secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione.

b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) l'impatto del progetto, dal punto di vista dei potenziali danni alla coesione secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione."».

19.0.2

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis Al fine di garantire la piena autonomia e l'indipendenza di giudizio e di valutazione dell'Autorità nell'esercizio del complesso delle sue competenze istituzionali, sono sempre sottratte all'accesso, anche in deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, le note, le proposte e ogni altra elaborazione degli Uffici con funzione di studio o di preparazione del contenuto di atti."».

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 511(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026

511^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1431 e 1368-A) Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo reso alla Commissione di merito lo scorso 16 settembre 2025.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, concordando con la relatrice.

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1684) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNI (Misto-AVS) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la convenzione è già stata ratificata dall'Italia e che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, la ratifica del Protocollo non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, in quanto la sua attuazione non necessita dell'introduzione nell'ordinamento nazionale di alcuna disposizione poiché tutto ciò che è previsto dal Protocollo è già contemplato nella normativa nazionale vigente.

Il provvedimento reca all'articolo 3, comma 1, una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del Protocollo oggetto di ratifica, in materia di cooperazione tra i membri, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE

pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

(1696) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PATTON** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 3 del disegno di legge reca, ai commi 1 e 2, una clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, la relazione tecnica allegata al testo precisa che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea. Inoltre le attività di cooperazione poste in essere in attuazione dell'Accordo non potranno comportare contributi aggiuntivi e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disegno di legge in esame, agli eventuali oneri derivanti per possibili futuri accordi e protocolli con la Thailandia, di cui agli articoli 53 e 54 dell'Accordo, in materia, rispettivamente, di estensione dell'accordo e di conclusione di nuovi accordi di partenariato, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Alla luce di tali considerazioni, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

(1697) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **MANCA** (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Misiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso, all'articolo 3, commi 1 e 2, riporta una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 52 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Secondo quanto conclude la relazione tecnica, l'Accordo, come stabilito dall'articolo 2 dello stesso, ha natura prettamente programmatica e crea un partenariato con il solo obiettivo di identificare i principi comuni, derivanti da trattati e convenzioni internazionali condivisi da entrambe le Parti, che costituiranno, eventualmente, la base per futuri negoziati nei vari settori specifici.

La relazione tecnica rappresenta che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato Misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea e le attività di cooperazione poste in essere in attuazione dell'Accordo non potranno comportare contributi aggiuntivi e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

La relazione tecnica asserisce inoltre che la partecipazione al funzionamento del Comitato misto e degli eventuali sottocomitati specializzati sarà garantita da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione graveranno esclusivamente sul relativo bilancio.

Parimenti, saranno i funzionari delle Istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, ai quali non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.

Con riferimento all'impatto finanziario di futuri accordi bilaterali tra Italia e Malaysia, di cui al citato articolo 52 dell'Accordo, la relazione tecnica precisa che sarà oggetto di specifica valutazione al momento della loro negoziazione e stipula, in quanto attività meramente eventuale e comunque soggetta alle ordinarie procedure di verifica dell'impatto finanziario. Pertanto agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 52 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento

legislativo.

Per quanto riguarda infine l'articolo 28 dell'Accordo, rubricato "Buona *governance* in materia fiscale", la relazione tecnica asserisce che tale disposizione illustra principi generali di natura fiscale, già vigenti in Italia, ed è parzialmente conforme alla clausola di "buon governo in materia fiscale" elaborata dal Gruppo del Codice di condotta e approvata dall'ECOFIN con le Conclusioni del Consiglio del 26 aprile del 2018. Tuttavia, la relazione tecnica, in nota, rappresenta che il citato articolo 28 dell'Accordo non riporta un riferimento preciso al rispetto dei *minimum standard* contro l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), bensì solamente una previsione più generica relativa alla "prevenzione delle pratiche fiscali dannose". Inoltre, nella formulazione dell'articolo suddetto non si fa riferimento all'impegno che gli Stati dovrebbero assumere nella facilitazione della riscossione delle entrate fiscali a livello internazionale. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, al fine di escludere possibili effetti negativi sulle entrate.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento della Commissione.

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 28 dell'Accordo oggetto di ratifica, viene rappresentato che l'Italia non è parte della Convenzione *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), e pertanto l'assenza di riferimenti alla suddetta Convenzione non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva all'unanimità.

(1698) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, concordando con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 4, che prevede la presenza di un docente anche per le attività extracurricolari in caso vi siano studenti minori di età, andrebbe confermato che tale disposizione troverà attuazione nei limiti della dotazione dell'organico già previsto a legislazione vigente.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota contenente elementi di risposta che confermano la neutralità finanziaria del provvedimento in titolo.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 1, comma 4, viene rappresentato che la disposizione si limita a esplicitare quanto già previsto per ogni progetto rientrante nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), ovvero che

tali progetti sono affidati a uno o più docenti referenti, individuati dall'istituzione scolastica, la cui presenza durante lo svolgimento delle attività - in particolare quando rivolte a studenti minorenni - costituisce una modalità operativa ordinaria;

viene quindi confermato che le istituzioni scolastiche realizzeranno le attività ivi previste mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e all'articolo 1, comma 3, della legge 15 luglio 2015, n. 107, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4a Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 3, recante delega al Governo per il recepimento di normative europee sulla protezione giuridica di disegni e modelli, in merito al criterio di delega di cui alla lettera d) del comma 2, il Governo dovrebbe confermare che l'ampliamento dei provvedimenti impugnabili davanti alla Commissione dei ricorsi non sia suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la citata Commissione già opera con una composizione adeguata all'eventuale attività aggiuntiva e i relativi compensi non sono correlati al numero di sedute annue ma ad una attività d'esame che si esplica nel corso dell'intero anno.

In relazione alla clausola di copertura di cui al comma 5, riferita al bilancio triennale 2025-2027, considerato che gli oneri decorrono dall'anno 2026, conformemente ai precedenti (cfr. Atti Senato 931, 1275, 1683 e 1478-A), la clausola di copertura sui fondi speciali può intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028.

Per quanto concerne l'articolo 4, recante delega per il recepimento di normative europee che promuovono la riparazione dei beni di consumo, appare opportuno acquisire dal Governo la conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2.

In relazione all'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e recante delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, va rilevato che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), designato quale autorità di risoluzione nazionale, non è incluso nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. L'articolo, corredato al comma 3 di una clausola di invarianza finanziaria, prevede al comma 2, lettera c), numeri 1 e 2, l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorità di risoluzione che possano impattare direttamente o indirettamente sul bilancio dello Stato. A tale riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi di chiarimento a conforto della neutralità della disposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 12, recante delega per l'adeguamento alla normativa europea in materia di comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali, in merito ai profili di quantificazione, il Governo dovrebbe fornire, quanto agli oneri di personale, i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2001 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, quanto agli oneri informatici e agli oneri di manutenzione, i dati e parametri utilizzati per la stima degli oneri annui.

In relazione alle clausole di copertura di cui al comma 4, lettere a) e b), riferite al bilancio triennale 2025-2027, tenuto conto che gli oneri decorrono dall'anno 2026, considerato che, per quanto riguarda la copertura di cui alla lettera a), la copertura dell'onere a regime a decorrere dall'anno 2028 potrebbe essere indicata in luogo di 222.000 euro annui in 100.000 euro annui, occorre valutare l'opportunità di aggiornare il riferimento al bilancio triennale vigente 2026-2028, in alternativa alla prassi sopra

richiamata all'articolo 3.

In merito all'articolo 14, per l'adeguamento alla normativa europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, tenuto conto che l'articolo è corredato di clausola di invarianza finanziaria, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, si osserva comunque che il regolamento europeo in questione prevede vari obblighi a carico degli Stati: appare pertanto opportuno acquisire dal Governo conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4.

Con riferimento all'articolo 18, recante delega in materia di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, in relazione alla lettera *a)* del comma 2, che assegna agli sportelli unici per le attività produttive la competenza come punti di contatto unici ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, pur tenendo conto che la relazione tecnica afferma che si tratta di funzioni già assegnate a tali uffici che vi provvedono con le risorse previste a legislazione vigente, va evidenziato che il citato articolo 6 prevede che gli Stati membri assicurino che il punto di contatto unico e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase della procedura di rilascio delle autorizzazioni dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, anche, se del caso, per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, affinché possano svolgere efficacemente i compiti che spettano loro. Analogamente, l'articolo 10 del regolamento prevede, per quanto riguarda le valutazioni di impatto ambientale dei progetti in esame, che gli Stati membri provvedano affinché le rispettive autorità competenti dispongano di sufficiente personale qualificato e sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche per adempiere ai loro obblighi.

Su tali aspetti appare pertanto opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di approfondimento a conferma della neutralità finanziaria della disposizione.

Per quanto riguarda la lettera *b)* del comma 2, che attribuisce ad ENEA il compito di collaborare e supportare la qualificazione dei progetti tecnologici a zero emissioni nette, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di dettaglio per la quantificazione di tale attività in relazione alle risorse disponibili presso l'Ente.

In relazione al comma 4, recante la copertura finanziaria degli oneri di cui alla lettera *f)* del comma 2, riferita al bilancio triennale 2025-2027, considerato che gli oneri decorrono dall'anno 2026, conformemente ai precedenti sopra richiamati, la clausola di copertura sui fondi speciali può intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028.

Per quanto concerne l'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e recante delega in materia di armonizzazione delle norme per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di attuazione e ai connessi profili finanziari degli incentivi per l'utilizzo delle più recenti tecnologie, previsti dalla lettera *h)* del comma 2, nonché assicurazioni in relazione alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4.

Con riferimento ai rilievi sopra esposti, appare necessario acquisire dal Governo l'aggiornamento della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di relazione testé illustrata. La Commissione approva.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio 2026.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo è in grado di esprimere il proprio avviso sugli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI risponde che l'istruttoria è ancora in corso, confidando di poter esprimere la posizione del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737**

La 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.4.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 17(pom., Sottocomm. pareri) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026**

17^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 3^a Commissione:

**(1696) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a
Bruxelles il 14 dicembre 2022**

approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

**(1697) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles
il 14 dicembre 2022**

approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=59662

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 389 del 10/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

389a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

MATERA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 5 febbraio è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026» (1785).

Sul Giorno del ricordo

PRESIDENTE. Questa mattina, alla presenza del Presidente della Repubblica, di molti Ministri e di molti parlamentari, si è celebrata la ricorrenza, che cade appunto nella data del 10 febbraio, del Giorno del ricordo, in memoria dei caduti delle foibe e degli italiani che dovettero lasciare la Dalmazia, l'Istria e Fiume sotto l'incalzare dei titini.

Sul 5° anniversario della scomparsa di Franco Marini

PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Onorevoli colleghi, ieri ricorreva il quinto anniversario della scomparsa del presidente Franco Marini.

Franco Marini, come certamente ricorderete, è stato dirigente sindacale, leader politico, Ministro della Repubblica e anche Presidente del Senato. Prima ancora, è stato un uomo del popolo, profondamente legato alle proprie radici e ai valori della giustizia sociale, della libertà e della democrazia, che hanno sempre orientato il suo impegno politico. Il sindacato fu però la sua vera vocazione: Franco Marini

seppe interpretarne il ruolo in modo innovativo, concependolo come capace di coniugare tutela del lavoro e sviluppo nazionale. L'esperienza maturata alla guida della CISL lo condusse all'incarico di Ministro del lavoro e poi a un lungo percorso parlamentare, fino alla carica - come ricordavo - di Presidente del Senato.

Franco Marini ha incarnato uno stile politico fondato sul rispetto dell'avversario, sulla ricerca del confronto e sulla costruzione di soluzioni condivise. Ho visto proprio ieri sul «Corriere della Sera» una pagina dedicatagli dalla fondazione che porta il suo nome e ne ho tratto spunto per segnalarvi alcuni passaggi. L'appello contenuto in questa pagina dice: «trovare un terreno comune di iniziativa, di presenza e di impegno che non faccia leva sulla emotività o sui disegni personali, ma sull'insieme dei problemi e delle attese della società italiana: c'è un'idea più grande di ciascuno di noi per la quale vale battersi e lottare superando le divisioni dell'oggi» - e Marini indica quali sono - «fra chi sostiene verità uniche assolute e chi crede invece nel dialogo e nel riconoscimento dell'identità degli altri; tra un liberismo inteso come oltranzismo del mercato e chi pone invece il lavoro come il progetto strategico intorno a cui fondare i diritti dei cittadini».

Nel riflettere su queste parole, rivolgo un affettuoso pensiero di vicinanza e cordoglio ai suoi familiari e invito l'Assemblea a ricordare il presidente Franco Marini osservando un minuto di rispettoso silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

[FURLAN](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (IV-C-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, a cinque anni dalla scomparsa di Franco Marini parlarne in quest'Aula per me ha un significato che va ben oltre il dovere istituzionale. È il ricordo di una persona con cui ho condiviso il tratto importante della mia vita sindacale e pubblica ed insieme l'occasione per richiamare una figura che ha accompagnato con misura, senso di responsabilità e del dovere alcune delle fasi più significative della storia repubblicana, contribuendo in modo concreto alla costruzione e al consolidamento delle nostre istituzioni democratiche.

La sua presenza nella storia pubblica del Paese è stata costante e riconoscibile, ma mai esibita. Franco ha sempre interpretato i ruoli che gli sono stati affidati con misura e attenzione rispetto alle regole, con una concezione della politica intesa prima di tutto come servizio, un servizio rivolto alle istituzioni, ma anche alle persone e alle comunità che esse rappresentano.

La sua formazione affonda le radici nel mondo del lavoro ed è lì che ha maturato una visione della società fondata sul valore della rappresentanza, sulla responsabilità delle scelte e sulla necessità del confronto. Alla CISL, di cui è stato segretario generale, Franco Marini ha contribuito a rafforzare una cultura sindacale autonoma dalla politica, basata sulla contrattazione e sulla partecipazione, capace di tutelare i lavoratori e le lavoratrici senza alimentare illusioni, né contrapposizioni sterili. In quell'esperienza ha preso forma un modo di intendere il riformismo come processo graduale e condiviso; un riformismo che non cercava scorciatoie, che non si affidava alla semplificazione, ma che puntava a risultati duraturi, compatibili con la tenuta sociale e istituzionale del Paese.

Franco era convinto che il conflitto, quando emerge, debba essere governato, ricondotto entro un quadro di regole e responsabilità reciproche. Questa impostazione lo ha accompagnato e ha trovato una prova particolarmente significativa negli anni segnati dal terrorismo, quando la vita democratica del Paese fu sottoposta a tensioni profonde e continue. In quella fase così complessa, Franco Marini contribuì a mantenere saldo il riferimento allo Stato di diritto, nella convinzione che la risposta alla violenza dovesse rimanere ancorata ai principi costituzionali e al rispetto delle istituzioni. Era consapevole che il contrasto al terrorismo non potesse risolversi in una logica puramente repressivo-emergenziale, ma dovesse muoversi entro un quadro di legalità, di responsabilità e di equilibrio, capace di salvaguardare al tempo stesso la sicurezza dei cittadini e le garanzie democratiche ed istituzionali. (*Applausi*).

In un contesto segnato da forti pressioni, da richieste di soluzioni immediate, Marini richiamò con continuità la necessità di decisioni ponderate, evitando che l'eccezione diventasse regola e che la paura finisse per erodere i fondamenti della convivenza civile. Contrastare il terrorismo per lui significava

difendere la democrazia senza snaturarla, preservando un rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini, riaffermando il ruolo delle istituzioni come presidio di legalità e coesione.

Franco Marini ha sempre attribuito un grande valore al Parlamento, come luogo centrale del confronto democratico e della rappresentanza.

Considerava le Assemblee come spazi nei quali le differenze politiche non devono essere negate, ma ricomposte attraverso il dialogo e il rispetto delle regole comuni.

Il suo attaccamento al suo territorio, all'Abruzzo, alle politiche territoriali, alla sua storia di alpino antifascista (*Applausi*) ha contraddistinto, per tutto il suo percorso istituzionale, i suoi valori, che hanno permeato prima la sua cultura sindacale e poi quella politica: grande rispetto per le persone, grande rispetto per quest'Aula, per i senatori, per le senatrici, che dimostrava, anche nella conduzione dell'Assemblea... (*Applausi. Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti*).

PRESIDENTE. Credevo avesse concluso. Abbiamo già dato più di un minuto, però, prego, concluda.

FURLAN (*IV-C-RE*). Lo dimostrava dando risposte positive. Tenere insieme e creare condizioni di scelte condivise nei momenti più importanti, alle volte anche spinosi, della vita democratica è quello che caratterizza un grande statista, come lui è stato. Abbiamo tanto da imparare da lui. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio. Abbiamo concesso due minuti in più alla senatrice Furlan, anche perché era stato il suo Gruppo a chiedere una commemorazione di Franco Marini, che peraltro io avevo autonomamente già deciso.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, oggi, a cinque anni dalla sua scomparsa, ricordiamo la figura di Franco Marini. Il Senato non ricorda soltanto un suo Presidente, ma anche una figura che ha attraversato tutti i livelli della nostra storia democratica, lasciando un segno profondo, riconoscibile, nel sindacato, nella politica, nelle istituzioni.

Formatosi nella CISL, accanto a figure importanti e straordinarie, come Pastore e Storti, durante la sua segreteria Marini è stato uno dei protagonisti della stagione dell'unità sindacale, una stagione per me molto cara, che conosco abbastanza bene, che ho vissuto e alla quale ho partecipato. Il sindacato per Franco Marini non è stato solo, quindi, una parentesi nella sua vita, ma anche una scuola, un orizzonte, il suo mondo; questo è stato il sindacato per Franco Marini.

Lo ricordo come un sindacalista combattivo, molto tenace, caratteristiche che poi portò nell'attività politica. Era capace di affrontare lo scontro senza mai perdere il senso del rispetto dell'avversario, replicando la stessa capacità che aveva anche nel sindacato, quando, pur di fronte alla diversità, aveva sempre e comunque un'attenzione a capire l'altro per poter fare dei passi in avanti.

La difesa dei lavoratori per lui non era, quindi, un fatto subordinato alle logiche di partito; anche quando fu esponente autorevole della Democrazia Cristiana, seppe dimostrare di anteporre agli interessi di parte quelli dei lavoratori e delle lavoratrici nel loro insieme.

Questa impostazione lo accompagnò nel passaggio alla politica istituzionale. Da Ministro del lavoro nell'ultimo Governo Andreotti e, poi, come dirigente politico erede di Donat-Cattin, Marini non abbandonò mai la sua matrice sindacale, che voleva dire attenzione alle condizioni materiali, rifiuto dell'ideologismo astratto, ma concretezza nelle cose. Era un uomo pratico, un grande organizzatore, dotato però anche di una visione ampia. Non a caso, io credo, Martinazzoli lo volle come responsabile dell'organizzazione del Partito Popolare Italiano nel momento più delicato: il tentativo di traghettare il cattolicesimo democratico nella nuova Repubblica.

Con Marini alla guida del partito, il Partito Popolare Italiano entrò stabilmente nel centrosinistra, traghettò il cattolicesimo democratico nella sua casa naturale, aprendo la strada all'Ulivo. Marini, infatti, è stato, in tutta la sua attività, un uomo di sinistra, ovviamente non un estremista, ma neppure un moderato, se per moderazione si intende disponibilità a rinunciare ai propri principi.

Nell'ultima fase della sua vita pubblica Franco Marini fu uomo delle Istituzioni; da Presidente del Senato seppe esercitare in una fase molto complicata il suo ruolo con equilibrio ed autorevolezza, ponendosi realmente al di sopra delle parti in una legislatura breve e travagliata.

A cinque anni dalla sua scomparsa, ricordarlo in quest'Aula significa richiamare un'idea alta della

politica sempre più rara, fondata sulla lealtà, sui valori profondi del lavoro, sul rispetto delle Istituzioni, delle regole e degli avversari.

È un'eredità che interpella tutti noi e penso dovrebbe ispirarci ad andare in questa direzione. (*Applausi*)

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, la ringrazio per la sua decisione di ricordare Franco Marini nel quinto anniversario della sua scomparsa. Credo che sia un atto doveroso da parte del Senato e non solo perché il senatore Marini ha presieduto in una fase molto impegnativa della vita politica italiana l'Assemblea di Palazzo Madama. Franco Marini, lo chiamo così perché ho avuto la fortuna di conoscerlo e di avere con lui tante occasioni di scambio di opinioni, ha segnato una lunga stagione della vita italiana: sindacalista, impegnato in quel sindacalismo riformista che ha sempre cercato una via di dialogo e di sintesi, pur nella fermezza delle posizioni. Manca forse in questa... (*Brusio*). Posso intervenire, senatore Lotito? Vorrei intervenire per ricordare il presidente Marini. Ecco, grazie.

Un sindacalismo che ha cercato la via del dialogo, della partecipazione e della collaborazione. Non è un caso che il sindacato da lui a lungo guidato sia stato in questi anni promotore di una proposta di legge per la partecipazione, che poi è stata accolta dal Senato partendo da una legge di iniziativa popolare, che è legge dello Stato, per la condivisione del Parlamento, e che quindi ha realizzato nell'assetto normativo un'ipotesi, una scelta, un progetto che il senatore Marini e quel mondo sindacale che lui ha guidato hanno sostenuto a lungo.

È stato Presidente del Senato e parlamentare. Ricordo anche con qualche rimpianto il momento in cui Franco Marini fu vicino all'elezione a Presidente della Repubblica. Non è nell'occasione celebrativa il momento di ricordare controversie, favori e disfavori. Ricordo che il Gruppo parlamentare di cui facevo parte dell'epoca nell'ambito del centrodestra sostenne con convinzione la candidatura di Franco Marini, ma poi, come succede spesso, *nemo propheta in patria*. Lo dico in latino perché in questo momento non dobbiamo rammentare divisioni o questioni che possono investire qualsiasi schieramento politico.

Avrebbe meritato un riconoscimento. Un sindacalista, un uomo della rappresentanza sociale, che rappresentava fieramente l'Abruzzo, un alpino. Agli alpini si associano più le Regioni del Nord Italia, ma ricordo che anche in Abruzzo, Regione montuosa, gli alpini hanno una storia e una tradizione.

Ricordiamo quindi Franco Marini con rimpianto e grande stima. Non raggiunse quel traguardo, ma ne raggiunse tanti altri; nella guida politica dell'area popolare, nella guida del Senato e nella guida di un sindacato importante. Un uomo che il Gruppo Forza Italia saluta a cinque anni dalla sua scomparsa con la stima che allora gli esprimevamo, ricordando il dialogo che aveva anche con il nostro presidente Berlusconi e la franchezza che lo ha sempre caratterizzato. Non gli piacevano i riti formali anche nel rappresentare il Senato, perché è sempre stato un uomo di sostanza. Gli rendiamo omaggio e abbracciamo tutti coloro che ne hanno condiviso pezzi di strada nel mondo sindacale e politico, come anche noi.

Vorrei ricordare in conclusione la volta in cui, come segretario del Partito Popolare Italiano, mi invitò a fare un dibattito in Abruzzo con Gaspari; allora io ero il più giovane. Gaspari era stato un esponente importante che non svolgeva più i ruoli che aveva avuto nella Prima Repubblica. Facemmo questo simpatico dibattito voluto da lui tra due personaggi di due tempi e di due contesti diversi.

Un saluto a Franco, con l'affetto di sempre. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, io non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Franco Marini, ma voglio ricordarlo perché, avendo seguito, ovviamente, il suo impegno nella vita pubblica del Paese, sia da sindacalista che da parlamentare, da europarlamentare, da Ministro e da Presidente di questo Senato, so che egli ha segnato la storia del nostro Paese in una fase molto diversa da quella di oggi, dove anche la conflittualità sindacale in qualche modo era più intensa.

Lui seppe, però, anche lì, sempre interpretare il ruolo del sindacato come un ruolo di cucitura delle

fratture sociali del Paese e questo è un valore assoluto che credo dobbiamo prendere ad insegnamento. Così come egli ha sempre portato, nei ruoli che ha ricoperto, la parte umana di sé stesso, quel ritrovarsi, nelle sue origini abruzzesi, forte e gentile: forte nei principi e nelle idee, gentile nei modi e nell'accoglienza dell'altro, nel rispetto reciproco, nell'ascolto come guida di tutti i suoi processi.

Pur non avendolo conosciuto, posso però dire che egli è stato un modello di riferimento, per il suo modo di fare politica e di esercitare i ruoli che ha avuto, nel dialogo, nella comprensione e nel trovare sempre un punto d'incontro con gli altri. Credo che oggi il richiamo alla sua figura, nel quinto anniversario della sua scomparsa, sia doveroso. In momenti complicati come questi, in cui si rischia di dividere il Paese, credo che un richiamo a quel tentativo di dialogo e di ascolto sia un elemento che deve guidare le nostre iniziative in quest'Aula.

Quindi, anche da parte nostra, un abbraccio ai familiari di Franco Marini e a chi lo ha avuto vicino. In particolare, rivolgo un applauso al discorso di Annamaria Furlan, che ha avuto con Franco Marini una storia politica e sindacale intensa, nel ricordo di una grande figura politica, istituzionale e umana di questo Paese. (*Applausi*).

[FRANCESCHINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Franceschini, lei lo ha conosciuto bene. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI (PD-IDP). Signor Presidente, è difficile distinguere le parole che devono valutare le esperienze pubbliche di Marini da quelle dell'affetto e dei ricordi personali che riguardano almeno il sottoscritto. Cinque anni senza Marini: più volte è venuto da chiederci cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe detto, come avrebbe giudicato. Di sicuro sarebbe stato protagonista, come è sempre stato protagonista delle svolte.

La svolta del sindacato, con l'equilibrio tra l'unità del sindacato e l'orgoglio e la dignità della CISL; la rottura del Partito Popolare, quando questo si è diviso in due e lui ha scelto la via, che riteneva obbligata per un cattolico democratico, del centrosinistra; il Governo d'Alema, la prima volta di un ex comunista al Governo e la fine delle preclusioni: dovremmo riflettere su quanto questo passaggio abbia consentito il percorso che oggi ha portato al Governo il presidente Meloni.

Avrebbe voluto una donna Presidente della Repubblica. Non riuscì in questa svolta: sarebbe stata la prima volta. Fu determinante nella nascita dell'Ulivo e del Partito Democratico. Fu protagonista per i ruoli importanti che ha ricoperto: segretario della CISL, segretario del Partito Popolare Italiano, Ministro, Presidente del Senato. Fu protagonista nei ruoli che non ha potuto ricoprire, ma che avrebbe potuto ricoprire. Egli è arrivato a un passo dal Quirinale.

In quella notte in cui, travolti dalla ricerca sbagliata del nuovo a tutti i costi, duecento franchi tiratori non lo votarono, quell'accordo generale che l'avrebbe portato al Quirinale andò in fumo. Eppure sarebbe stato un grande Presidente della Repubblica; un Presidente popolare. Qualcuno ha scritto: il Pertini cattolico. E forse sarebbe stato questo, perché era un uomo che piaceva molto, sincero, autentico.

E vengo ai ruoli non di primo piano che ha ricoperto. È stato dirigente organizzativo della DC di Martinazzoli e di Gerardo Bianco, della Margherita di Rutelli. Anche in questi ruoli secondari, egli ha determinato lo sviluppo dei processi politici. Questa è una lezione per tutti quei politici di oggi che immaginano che si debba per forza essere il numero uno; che non si possa essere, semplicemente e orgogliosamente, parte di una squadra, ma che bisogna essere il numero uno. (*Applausi*).

Egli ha dimostrato che si possono servire il partito e il Paese e si possono guidare i processi politici senza necessariamente essere il numero uno, o essere alla guida. Gli sono stato amico, sono stato uno dei suoi figli politici, ho avuto condivisioni e scontri duri, recuperati e subito dimenticati. Ho imparato molto da lui, a cominciare dal suo «Mo' vediamo», dal suo modo di fare le trattative, che gli derivava dall'esperienza sindacale: era un maestro nelle trattative, anche politiche. Ho ritrovato cosa vuol dire l'amore per la propria terra e non una cosa retorica o simbolica. L'Abruzzo per lui era veramente la sua terra. Bisognava stare con lui una notte a San Pio delle Camere, a cena, a cantare, a guardare le montagne, a camminare in maglione, per vedere esattamente cosa aveva dentro, oltre a ciò che appariva dal suo ruolo ufficiale.

Di lui vorrei dare una definizione per cui si arrabbierebbe molto, sin quasi a reagire. Era un uomo

buono, dietro la sua apparenza di uomo burbero e i suoi ruggiti, con cui spesso concludeva le discussioni. Si diceva che uccideva con il silenziatore. Eppure, dietro questa scorza, era un uomo buono d'animo, attento, generoso. *(Applausi)*. Era un uomo capace di farsi voler bene dagli avversari e dalle persone con cui si stava scontrando. In questo tempo pieno di ipocrisie, pieno di troppi che recitano un ruolo per i social, per compiacere gli elettori, il primo in grado di riconoscere se le idee, anche così diverse e contrapposte alle proprie, sono autentiche, il primo a capirlo, è il tuo avversario politico, che riconosce se, pur con idee diverse e contrapposte, vivi la sua stessa passione politica. *(Applausi)*.

Franco Marini, l'alpino, ha segnato di passione autentica tutte le scelte della sua vita. Mi raccontava di suo nonno, emigrato in America e tornato a San Pio delle Camere, che ha passato gli ultimi anni della sua vita seduto su una panchina, appoggiato al bastone, come facevano i vecchi di una volta, guardando l'orizzonte, guardando nel vuoto. Le persone del paese lo salutavano con un «Ciao, Marini!» e lui rispondeva. Poi ha smesso anche di rispondere: guardava semplicemente lontano e chissà cosa pensava. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Forse pensava agli anni della giovinezza o all'America. Ecco, mi piace ricordare Franco Marini così, come suo nonno, come se fosse seduto in silenzio sulla panchina, a guardare i suoi monti e con un cenno - solo con un cenno - a indicarci la strada. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Franceschini per questo suo accorato ricordo.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i partecipanti al master della «24Ore Business School» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sul 5° anniversario della scomparsa di Franco Marini

LIRIS (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per cinque minuti.

LIRIS (FdI). Signor Presidente, saranno sufficienti anche meno, per ricordare una figura che era una delle espressioni migliori della mia terra, dell'ambito aquilano. Franco Marini era poi legato non soltanto alla città dell'Aquila, blasonato Capoluogo di Regione, ma anche ai territori circostanti, alla sua cittadina di San Pio delle Camere, come è stato ricordato benissimo dal collega Franceschini. Egli amava ritirarsi lì, a San Pio delle Camere, e guardare il castello. Anzi, mi fa piacere annunciare in quest'Aula che, tra qualche giorno, ci sarà la posa della prima pietra per il restauro del castello di San Pio delle Camere. Mi piace pensare che questo annuncio, fatto in Aula, sia dedicato proprio a lui, che amava la sua terra.

Qua fuori, come ricordava il collega Sigismondi, c'è il ritratto di Franco Marini, che nel suo ritratto ha voluto la presenza del castello di San Pio delle Camere: un castello che testimonia la vicinanza alla sua terra e le sue radici.

Radici che non soltanto lui non ha mai rinnegato, ma ha valorizzato con un'attività costante di vicinanza alla terra abruzzese, alla terra della Provincia dell'Aquila, anche con i suoi legami con il mondo sindacale, con la CISL in particolar modo, che era un po' la sua seconda casa, l'Azione Cattolica, le ACLI, la sua vicinanza al mondo giovanile, la sua vicinanza ai giovani, in particolar modo nell'ambito delle sezioni degli alpini, che da noi sono un motivo di orgoglio, proprio perché presenza capillare nei nostri paesi e nei nostri Comuni. Ebbene, lui con orgoglio rivendicava la sua appartenenza alla sezione degli alpini di Barisciano, la sezione più grande, la più vicina a San Pio delle Camere, lì nella piana di Navelli.

Ricordo in maniera nitida quando, da assessore provinciale, mi sollecitava a curare in particolar modo le strade provinciali montane, della sua San Pio delle Camere, di Navelli, di Barisciano, che non erano ben mantenute. Era una di quelle persone che attenzionava... *(Brusio)*. Scusi, Presidente, ma credo ci sia un po' di brusio. *(Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Vediamo se così l'hanno sentito. Prego senatore Liris, il senatore Gasparri si è addirittura lamentato di un suo collega di Gruppo, quindi è autorizzato a farlo anche lei.

LIRIS (FdI). Ricordo, caro Presidente, come Franco Marini si dedicasse corpo e anima al suo Abruzzo. Era anche Presidente del Senato quando si interessava attivamente alle problematiche e alle

tematiche abruzzesi, proprio perché per lui i legami nei confronti della terra natia, della terra che ha visto i suoi primi passi da sindacalista, da persona del popolo e poi da politico, sono stati legami che non ha mai tradito, ma sempre rivendicato.

In un momento in cui in politica si parla di chi vuole costruire ponti verso i cittadini e le altre forze politiche, lui era un uomo delle alleanze, un uomo di sintesi, un uomo di convergenze. Non c'era un tavolo che si concludeva, che vedeva la sua presenza, ove non ci fosse una soluzione positiva.

Ricordo la sua attività di parlamentare, di Ministro, di Presidente del Senato. Come si ricordava precedentemente, è stato vicino all'ottenimento della carica più importante, quella di Presidente della Repubblica, stava per essere eletto Presidente della Repubblica. Ricordo in maniera assolutamente orgogliosa quando il centrodestra, allora Partito della Libertà, guidato da Berlusconi, ebbe a convergere sulla figura di Franco Marini. Poi andò diversamente. Guardo il presidente del mio Gruppo Malan, che era protagonista in quel momento. Ebbene, furono probabilmente altri, rispetto al centrodestra, che non permisero a Franco Marini di diventare Presidente della Repubblica. Ebbi modo di esprimere nei suoi confronti una solidarietà attiva e vera, proprio nel momento in cui, qualche giorno dopo il venir meno della sua possibilità di diventare Presidente della Repubblica, lui venne ad aprire il Festival dei borghi più belli nella piana di Navelli. Lì ricordai che il centrodestra avrebbe voluto la sua Presidenza della Repubblica e che furono altri a non volerla. Per quanto mi riguarda, quella fu una pagina negativa del nostro Stato, del nostro istituto, delle nostre Camere, quando, nonostante la maggioranza assoluta dei voti, soprattutto al primo scrutinio, non si arrivò a designare lui, una figura così importante, come Presidente della Repubblica.

Per concludere, la vicinanza va alla sua famiglia, alle sue tradizioni, a chi ha voluto portare avanti il testimone della sua attività politica, sociale e sindacale, a chi porta avanti il suo ricordo nella Fondazione, a chi nella piana di Navelli, in San Pio delle Camere, a Barisciano, nel mondo dei... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. ...porta avanti il suo ricordo.

Ho l'orgoglio di essere stato anch'io per molto tempo, seppur giovanissimo, vicinissimo a una persona che, nonostante fosse dall'altra parte del fronte politico, anche da Presidente del Senato è stato attivamente vicino al mio Abruzzo, alle problematiche dell'Abruzzo e della Provincia dell'Aquila, nel nostro essere forti e gentili, così come diceva il collega Patuanelli. Ho un ricordo speciale nei suoi confronti. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo in merito ai lavori del Senato per chiedere all'Assemblea e soprattutto ai Presidenti dei Gruppi di maggioranza di prendere atto del fatto che purtroppo siamo stati mestamente buoni profeti la settimana scorsa, quando abbiamo denunciato che l'atteggiamento, soprattutto della maggioranza, di ostruzionismo in alcune Commissioni non ci avrebbe consentito il rispetto degli impegni assunti in Conferenza dei Capigruppo sul calendario.

Signor Presidente, come lei sa, abbiamo votato, per un principio di lealtà istituzionale che non ci abbandona mai, un programma semestrale che abbiamo fortemente voluto proprio per consentire al Senato di avere un programma chiaro, trasparente, integrabile, ma che consentisse alle Commissioni di fare una programmazione di medio termine. Tutto potevamo pensare tranne che ad un certo punto questo modello, che segna una fase avanzata anche dell'organizzazione dei lavori parlamentari, che dovrebbe avvicinarci sempre più a quelli europei, si sarebbe trasformato, da qualche settimana a questa parte, proprio quando i Gruppi di maggioranza hanno iniziato ad utilizzare i muscoli dei numeri anziché la ragione della politica, in un modo per fare ostruzionismo dentro la maggioranza stessa.

Le cito due provvedimenti che sono previsti dal calendario di questa settimana. Il primo è lo European Media Freedom Act. Evito di aprire una discussione, perché il presidente Gasparri, il presidente Malan e il presidente Romeo dovrebbero dirci come mai, dopo due anni, la maggioranza non è ancora riuscita a recepire il Media Freedom Act portando il nostro Paese in procedura di infrazione. *(Applausi)*. In Commissione ci sono gli emendamenti e non sono nemmeno tanti: lo sanno le colleghe e i colleghi della Commissione. Eppure questo provvedimento è nascosto in un cassetto. Ovviamente è lo stesso

provvedimento che consente alla maggioranza di bloccare da un anno e tre mesi la Commissione di vigilanza RAI, che è una delle due Commissioni di vigilanza presiedute dalle opposizioni. Già su questo, Presidente, come lei sa, noi le abbiamo scritto come opposizioni unite, perché abbiamo una voce unica quando bisogna difendere la dignità di quest'Aula del Parlamento (e noi lo facciamo sempre).

Poi c'è il disegno di legge sulla rigenerazione urbana: anche qui non si capisce cosa voglia la maggioranza. Vi chiediamo di entrare nel merito, di mettere la faccia sui provvedimenti, ma non avviene nulla di tutto questo, Presidente. Non le sto parlando di due provvedimenti sui quali possiamo ancora declinare le nostre azioni al futuro, perché per il Media Freedom Act siamo al passato remoto e per il disegno di legge citato siamo al passato prossimo.

Insomma, signor Presidente, glielo dico perché quello che è successo la settimana scorsa - non le sfuggirà - non ha aiutato né quest'Assemblea, né le relazioni tra maggioranza e opposizione, perché quando si rompono i vetri e un'informativa sulla sicurezza viene trasformata con un voto a maggioranza in comunicazioni con voto, votando, come lei sa, per la prima volta nella Conferenza dei Capigruppo, si creano degli strascichi, considerato anche che avete invece rifiutato le comunicazioni del ministro Musumeci sulle emergenze gravissime che riguardano Sicilia, Calabria e Sardegna. *(Applausi)*. Noi su questo, signor Presidente, le chiediamo di assumere l'impegno preso in Aula la settimana scorsa, perché aspettiamo qui il ministro Musumeci.

Concludo ricordandole che dopodomani la Presidente del Consiglio sarà a una riunione informale del Consiglio europeo.

Chiediamo da mesi che la Presidente del Consiglio possa informare il Parlamento non solo sul Consiglio europeo formale, ma su una serie di questioni su cui le poniamo dei quesiti in maniera legittima e purtroppo non abbiamo risposte né dalla Presidente del Consiglio, né, signor Presidente, le avremo dalla maggioranza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Siccome lei ha citato la Conferenza dei Capigruppo, mi corre l'obbligo di ricordare che non c'è stata unanimità, o meglio, non c'è stata adesione da parte del suo Gruppo alla proposta che proveniva da un altro Gruppo di opposizione, fra l'altro, di votare entrambi come comunicazioni. C'è stata questa proposta, quindi probabilmente era facile trovare una via d'intesa. Legittimamente non è stata trovata, ma non vorrei che venisse attribuita alla Conferenza dei Capigruppo una responsabilità che in questo caso non ha.

Per l'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1684, 1685, 1696, 1697, 1698 e 1668

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, sulla scia di quanto detto dal presidente Boccia, anche rispetto ai lavori di questa settimana di un'Aula che improvvisamente si trova vuota di argomenti, devo fare una richiesta formale di inserimento all'ordine del giorno di oggi di provvedimenti già presenti in calendario, perché conclusi dalle Commissioni. Mi riferisco ai sei disegni di legge di ratifica di accordi, ossia l'Atto Senato 1684, l'Atto Senato 1685, l'Atto Senato 1696, l'Atto Senato 1697, l'Atto Senato 1698 e l'Atto Senato 1668, il cui esame è terminato in Commissione. Quindi, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento del Senato chiedo che questi provvedimenti di ratifica vengano inseriti all'ordine del giorno di oggi.

Concludo, richiedendo, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, a nome del Gruppo, che tutte le votazioni di oggi vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il presidente Patuanelli ha chiesto, senza indicarne i contenuti ma indicandone correttamente i numeri, l'inserimento all'ordine del giorno di alcuni disegni di legge di ratifica. Quindi, ho dovuto prendere tempo per capire quali fossero, perché i senatori non ricordano a memoria, attraverso un numero, di quale proposta si tratti. Lei poteva aiutarci, senatore Patuanelli. Magari poteva specificarli lei che se li è studiati, ma facciamo tutto da soli, siamo bravi.

Vorrei prima capire, per poter rendere chiaro di che cosa stiamo parlando a tutti i senatori, quali sono i

disegni di legge a cui fa riferimento, perché se non li conosco io, non li conosce nessuno in quest'Aula. Ce li può ripetere nei contenuti, senatore Patuanelli? O non li conosce neanche lei?

[PATUANELLI](#) (M5S). Presidente, se mi dà un secondo glieli cito. Parlavo dell'Atto Senato 1684, Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio; l'Atto Senato 1685, Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali; l'Atto Senato 1696, Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Thailandia; l'Atto Senato 1697, Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Malaysia; l'Atto Senato 1698, Accordo di attuazione del Protocollo relativo alla Convenzione di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca e l'Atto Senato 1668.

Si tratta di ratifiche di protocolli e convenzioni, che sono finite in Commissione.

PRESIDENTE. Provvedimenti importantissimi.

Ai fini del computo del numero legale, senatore Patuanelli, le chiedo di indicare i nomi dei cinque senatori che sostengono la sua richiesta.

PATUANELLI (M5S). Patuanelli, Pirro, Lorefice, Licheri Sabrina e Licheri Ettore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione della proposta di inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1684, 1685, 1696, 1697, 1698 e 1668.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento, su questa proposta ha facoltà di parlare un oratore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti. Ricordo, inoltre, che per la sua approvazione occorre il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Non essendovi richieste di intervento, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1684, 1685, 1696, 1697, 1698 e 1668, avanzata dal senatore Patuanelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

[GASPARRI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, vorrei chiedere una semplice inversione dei punti all'ordine del giorno, chiedendo che sia trattato prima il disegno di legge sui cammini d'Italia e dopo il disegno di legge sulla partecipazione popolare alla titolarità di azioni.

Sulle altre questioni, credo che le Commissioni stiano lavorando e quando i provvedimenti saranno pronti, verranno in Aula. Poi ci saranno altre Capigruppo. Mi pare assolutamente normale il calendario. Io vorrei chiedere l'inversione dei punti all'ordine del giorno della seduta odierna, trattando prima il secondo punto e dopo il primo. Sulle altre questioni, ci dirà lei se dobbiamo riparlare in Conferenza dei Capigruppo o meno. Noi partecipiamo ai lavori di Commissione e man mano che i disegni di legge sono pronti, vengono trasmessi in Aula.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame della proposta, avanzata dal senatore Gasparri a nome del Gruppo Forza Italia, di inversione dell'ordine del giorno. Nel caso in cui la proposta fosse accolta, si passerebbe subito alla discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562-B, su promozione e valorizzazione dei cammini d'Italia.

Prima di passare alla votazione, chiedo se ci sono obiezioni. Se non ci sono obiezioni, è inutile votare e la proposta di inversione dell'ordine del giorno si intende approvata. *(Commenti)*. Ho chiesto se ci sono obiezioni. *(Commenti)*. Chi l'ha detto? Ho fatto una domanda semplice, ho chiesto se vi fossero obiezioni e nessuno ha alzato la mano. *(Commenti)*. No, ha alzato la mano dopo, quando ho detto di votare.

Comunque facciamo marcia indietro. Vi prego di seguire con più attenzione. Chi è contrario e muove un'obiezione, è pregato di alzare la mano e intervenire.

[IRTO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei chiedere il voto elettronico su questa proposta perché noi

non siamo d'accordo. A nome del Partito Democratico...

PRESIDENTE. A norma di Regolamento è un voto per alzata di mano.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, prima della prima votazione, ho fatto richiesta di voto elettronico su tutte le votazioni previste.

[PRESIDENTE.](#) Se con l'aiuto degli Uffici faccio un'affermazione così categorica, lei contesta non solo il Presidente, ma anche gli Uffici. L'articolo 56 del Regolamento stabilisce che: «L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da cinque senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano» - mi spiace - «dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore». Quindi, se lei vuole intervenire contro o a favore, lo può fare, ma che la votazione avvenga per alzata di mano, come le ho detto, è un obbligo previsto dal Regolamento.

[PATUANELLI](#) (M5S). Presidente, per dirle che mi permetterò di contestare e contrastare il Presidente del Senato, ma mai l'Amministrazione Senato. (*Applausi*). Ho sbagliato e chiedo scusa.

[PRESIDENTE.](#) Non è carino nei miei confronti. Senatore Patuanelli, la ringrazio comunque per l'ammissione di responsabilità. Il senatore Irto era contrario alla proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Gasparri.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(562-B) MARTI ed altri. - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,33)

[PRESIDENTE.](#) L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Paganella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PAGANELLA](#), relatore. Signor Presidente, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 562-B, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia che, già approvato dal Senato in prima lettura in data 26 marzo 2024, è stato poi approvato dalla Camera, con modificazioni, lo scorso 22 gennaio.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,34)

(Segue PAGANELLA). Il testo che oggi torna all'attenzione di quest'Assemblea, a prima firma del senatore Marti, è frutto di un proficuo e corale lavoro parlamentare svolto in gran parte dalla 7a Commissione permanente del Senato.

Con l'approvazione odierna, l'Italia si dota finalmente di un quadro normativo organico per la salvaguardia e il rilancio dei cammini, intesi non solo come percorsi fisici, ma come arterie vitali della nostra identità culturale, storica e paesaggistica. La Commissione ne ha concluso l'esame lo scorso 3 febbraio, approvando all'unanimità le modifiche introdotte alla Camera e il mandato al relatore.

La Camera ha confermato l'impianto del disegno di legge, che resta suddiviso in nove articoli, quattro dei quali rimasti invariati rispetto all'approvazione in prima lettura. Si tratta dell'articolo 4, che istituisce il tavolo permanente per i cammini d'Italia; dell'articolo 5, che introduce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, predisposto dalla cabina di regia; dell'articolo 6, che prevede la promozione di studi e ricerche per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini; dell'articolo 9, che reca la disposizione di entrata in

vigore del provvedimento.

La Camera è intervenuta, invece, con alcune integrazioni sull'articolo 1, che definisce l'oggetto e le finalità del disegno di legge. In particolare, nei cammini sono stati ricompresi, oltre alle vie d'acqua fluviali e marine, anche le lagune e i laghi quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale. Inoltre, la circolazione motorizzata è stata autorizzata per consentire l'accessibilità, oltre che alle persone con disabilità, anche alle persone con ridotta mobilità. Infine, tra le finalità è stata inclusa anche la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati dai cammini.

All'articolo 3 sono stati integrati i compiti e le funzioni da affidare alla cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, disponendo che essa, nel definire gli standard di qualità dei cammini d'Italia, eventualmente preveda anche l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano, sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI. È stata, altresì, integrata la composizione della cabina di regia, introducendovi la presenza di un membro della segreteria tecnica, istituita per assicurare il supporto tecnico e amministrativo alla medesima cabina di regia.

Le modificazioni apportate agli articoli 2, 7 e 8 riguardano, infine, le disposizioni finanziarie. All'articolo 2, le spese di funzionamento della banca dati dei cammini d'Italia, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, trovano copertura finanziaria nel riformulato comma 2 dell'articolo 8. Inoltre, sono aggiornate agli anni 2026, 2027 e 2028 le autorizzazioni di spesa originariamente previste per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Anche la modifica dell'articolo 7, avente ad oggetto la realizzazione di campagne di promozione dei cammini, concerne un mero aggiornamento della decorrenza dell'autorizzazione di spesa. All'articolo 8, oltre alle modificazioni rese necessarie dal coordinamento con il riformulato articolo 2 dall'aggiornamento della copertura finanziaria al triennio 2026-2028, viene modificata la copertura di spesa di cui al comma 1, prevedendo che agli oneri derivanti dall'istituzione della banca dati dei cammini d'Italia, di cui all'articolo 2, fatta eccezione per le spese di funzionamento della medesima banca dati, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Colgo l'occasione per fare al senatore Spagnolli tanti auguri di buon compleanno. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, grazie per gli auguri: gli anni sono 66, per la cronaca.

Signora Presidente, come già avevo detto nel mio intervento in occasione del primo passaggio in Senato di questo provvedimento, sono assolutamente d'accordo che i cammini abbiano una valenza culturale e quindi voteremo a favore del provvedimento in esame, ma siamo convinti che il Parlamento debba approvare con legge che tutti i percorsi debbano avere la stessa segnaletica? Qualche sentiero di montagna l'ho percorso, mi interessa che la segnaletica ci sia e che sia chiara, ma che il colore del cartello indicatore sia uguale in Alto Adige, in Toscana e in Basilicata francamente non lo trovo così fondamentale. Ovviamente noi del Gruppo per le Autonomie siamo molto contenti che ci sia un riferimento alle minoranze linguistiche, anche se l'autonomia dell'Alto Adige e quella degli altri territori con minoranze linguistiche offre la possibilità di valorizzare il bilinguismo e il plurilinguismo, a prescindere dal fatto che ci sia una legge dello Stato che ce lo approva.

Va bene, anzi benissimo, il coinvolgimento del CAI: peccato che per i ben noti veti dei nostri eccellenti contabili non si possano prevedere, come sarebbe logico e come è previsto negli altri Paesi, dei finanziamenti ad hoc, anziché assegnare nuovi compiti lasciando intonsi i finanziamenti pubblici attuali. Un Presidente del CAI, parafrasando Cicerone, potrebbe prima o poi dire: "Quousque tandem abutere, State italiane, opera nostra gratuita?" Ovvero: fino a quando, Stato italiano, abuserai del nostro lavoro gratuito? Perché, prima o poi, questo verrà detto.

Mantengo le perplessità sull'istituzione della cabina di regia, di cui all'articolo 3, ma anche sull'istituzione del tavolo permanente dell'articolo 4, anche se non è in discussione, perché sono cose che si potrebbero risolvere a livello ministeriale.

Non me ne vogliano i colleghi che hanno lavorato a questa proposta, ma come si concilia questo pur dignitosissimo tema con quello che sta succedendo in Italia e nel mondo e con i veri problemi che il Parlamento è o, meglio, sarebbe chiamato ad affrontare? Lo dico perché, quando il Parlamento si cimenta in provvedimenti di questo tipo, in realtà sta mettendo sotto il tappeto la propria inconsistenza, il fatto che le vere decisioni sono prese tutte in una chiave extraparlamentare, in capo all'Esecutivo o nei confronti tra i leader dei partiti di maggioranza.

Allora, Presidente, cerchiamo di volere più bene a quest'Aula e all'istituzione Senato. Facciamo sì che questo sia il luogo in cui si affrontano questioni serie e delicate. Pro-futuro, lasciamo i cammini e decisioni simili a qualche circolare ministeriale; sarebbe un bene per la nostra efficienza e quindi per il Paese. Come detto, comunque, il nostro voto sarà positivo. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, i cammini sono un tema che sicuramente andrebbe legato a una nuova visione di turismo. Dovremmo cominciare a comprendere come mai il cammino più importante nel nostro Paese, la via Francigena, cuba 50.000 viandanti l'anno, mentre il cammino di Santiago di Compostela 500.000. In questa differenza di numeri probabilmente c'è tutto ciò che riguarda la promozione e il finanziamento di un nuovo modo di intendere i cammini, un turismo lento, legato in alcuni casi alla spiritualità, ma non solo. Il fatto che nel nostro Paese ci si approcci forse tardivamente ad un nuovo modo di intendere il turismo, anche se poi lo si estrapola e non lo si unisce con un provvedimento organico rispetto a ciò che bisognerebbe fare per un turismo di qualità su questo settore, spiega la differenza dei numeri. Chi ha fatto il cammino di Santiago di Compostela (ma non soltanto), la parte portoghese e la parte francese, sa che c'è un vero business. Mi perdonino i cugini francesi e gli amici portoghesi se chiamiamo business quello che poi è anche legato, in realtà, a un movimento di fede. Ci sono strutture dedicate, cosa che non avviene invece per i nostri cammini, dove forse un'eccessiva antropizzazione del nostro territorio impedisce o tiene lontana una simile visione.

Allora c'è l'auspicio di un piccolo disegno di legge, al netto di quello che diceva il collega Spagnolli e che condivido. Forse, in una fase così complicata del nostro Paese, non dico che bastava una votazione

in Commissione per un provvedimento del genere, ma addirittura tre letture per un testo del genere forse testimoniano che l'Assemblea viene lasciata priva delle vere decisioni che riguardano gli eventi importanti del nostro Paese. Sono altri i luoghi dove vengono assunte le scelte importanti del Paese, nonostante questa sia una democrazia parlamentare e in teoria il Governo dovrebbe solo eseguire quello che stabilisce il Parlamento.

A parte questo piccolo inciso, oggettivamente questo provvedimento, che dà una serie di linee guida per rendere importanti i cammini, non credo che farà una rivoluzione culturale tale, se non si stanziavano innanzitutto più risorse e se innanzitutto non si fa una legge quadro generale sul turismo, che inserisca all'interno di una nuova visione del turismo anche il tema dei cammini, e se non c'è una vera e propria promozione. La differenza dei numeri, che è consistente, è tra 500.000 e 50.000: non è la metà, è veramente un'irrisorietà. Quello italiano, rispetto a quello che succede in altre parti d'Europa, rimarrà sempre marginale per il nostro Paese.

Nell'annunciare il voto favorevole a questo provvedimento, sollecitiamo veramente il Parlamento e il Governo a fare una revisione generale sulla capacità turistica del nostro Paese e a fare una vera legge quadro che preveda anche il turismo *slow* e il turismo *open-air*, ossia tutto ciò che riguarda un nuovo modo di intendere il turismo e quindi non soltanto mirato sulle città d'arte, che spesso vengono intasate dall'*overtourism*. Occorre rendere il nostro Paese più fruibile in tutte le sue bellezze, in tutte le sue dimensioni, facendone l'elemento centrale delle scelte che dovremmo fare come Paese. (*Applausi*).

[VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signora Presidente, il disegno di legge che oggi stiamo esaminando arriva in terza lettura con delle modifiche approvate alla Camera che, di fatto, introducono per la prima volta un quadro organico e nazionale per i cammini d'Italia, riconoscendoli come percorsi culturali, ambientali e sociali strategici per il Paese. Io ero già intervenuta la volta precedente qui al Senato e ricordo che fu accolto, con un grande lavoro sinergico in Commissione, anche un mio emendamento con cui si introduceva un'agevolazione per la fruibilità di questi percorsi anche alle persone con disabilità.

Devo dire che con gli interventi della Camera è stato fatto un passo in più, affermando che i cammini d'Italia devono essere luoghi realmente fruibili a tutti. Viene infatti rafforzato il principio di accessibilità, estendendo il riferimento non più soltanto alle persone con disabilità, ma anche alle persone con ridotta mobilità. Si tratta di un passaggio tutt'altro che formale, perché significa riconoscere che l'inclusione tocca una platea molto più ampia e riguarda anche gli anziani, le persone con difficoltà temporanee: basti pensare banalmente a una persona che, per via di un infortunio, si rompe una gamba. Inoltre, si riconosce quell'inclusione che riguarda davvero il principio della mobilità cosiddetta dolce, che può e deve essere derogato quando ciò sia necessario anche a garantire la totale accessibilità. La possibilità di utilizzare mezzi motorizzati indispensabili per le persone con disabilità e con ridotta mobilità diventa quindi una condizione strutturale concessa a tutti coloro che ne hanno davvero bisogno.

Un ulteriore miglioramento contenuto nel testo che ci apprestiamo a votare riguarda l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI). Viene peraltro aggiunta anche una figura in più alla cabina di regia nazionale rispetto al numero dei suoi componenti, con un ulteriore rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sostanza, in questo modo le politiche per l'accessibilità entrano stabilmente nei processi decisionali, nella definizione degli standard e nella programmazione per gli interventi. Quindi, vi è un'integrazione concreta delle competenze anche sulla disabilità, nella struttura che guida allo sviluppo dei cammini d'Italia.

Anche il tavolo permanente per i cammini, così come delineato dalla Camera, assume un ruolo importante sul piano dell'inclusione. Infatti, fra le competenze specialistiche richiamate esplicitamente rientrano anche la sicurezza e l'accessibilità; competenze alle quali si andranno ad aggiungere - com'era già previsto nel testo iniziale - quelle delle associazioni a tutela delle persone con disabilità. Ciò permetterà un confronto continuo, lo scambio di buone pratiche e un monitoraggio costante delle

criticità, evitando quindi che l'accessibilità resti solo sulla carta, ma sia effettivamente tangibile.

Faccio un breve accenno anche ad altre migliorie introdotte nel testo, che riguardano l'ampliamento dei contesti geografici che vengono compresi nei cammini: vengono introdotti percorsi rispetto alle lagune e ai laghi; vi è una maggiore attenzione nei percorsi delle zone delle minoranze linguistiche. Cito inoltre lo slittamento temporale rispetto alla copertura finanziaria, che va a coprire il triennio del 2026-2028, anziché il 2025-2027, com'era inizialmente. Sono quindi delle modifiche quasi obbligate.

In sintesi, possiamo affermare che, approvando definitivamente questa norma, oggi agevoliamo una nuova offerta turistica per conoscere meglio il nostro Paese, rilanciando la qualità dei territori e anche le tradizioni, garantendo il diritto di tutte le persone di accedere al patrimonio naturale e culturale italiano.

Il testo di legge, così com'è oggi, ulteriormente migliorato, rappresenta un passo avanti importante verso un modello di sviluppo dei cammini davvero sostenibile, inclusivo e accessibile, che non sia solo uno slogan, ma un dato di fatto.

Per cui accolgo favorevolmente tutte le modifiche apportate alla Camera dei deputati e annuncio il voto favorevole del Gruppo che rappresento.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, annuncio fin da subito il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra a questo provvedimento, perché lo riteniamo un primo passo per rafforzare un turismo sostenibile e responsabile, basato sul rispetto dell'ambiente, del territorio e delle comunità locali, puntando sulla mobilità dolce e su un basso tasso d'impatto ambientale. Questa è la ragione per cui sosteniamo il provvedimento.

In più, si promuove un turismo sostenibile anche dal punto di vista del contatto con la natura, del benessere fisico, inteso come dimensione interiore, e della scoperta dei territori. Potrebbe anche essere - uso il condizionale - un elemento di forza per promuovere le comunità interne. Noi abbiamo approvato un provvedimento che affronta la questione delle aree interne. I cammini molto spesso si trovano su terreni ubicati in aree molto spopolate ed è necessario ricostruire questo dato.

In chiusura, vorrei però sottolineare che, per andare in questa direzione, bisogna stanziare delle risorse. A noi spiace che un nostro emendamento sia stato cancellato, perché senza risorse questo provvedimento resta più una dichiarazione di intenti che la realizzazione di un obiettivo. Si rischia addirittura - come tutti voi sapete e come molto spesso avviene - che i Comuni facciano i sentieri, realizzino i cammini e poi, se finisce la spinta del volontariato e non ci sono più le risorse, in sostanza restino solo le rovine e non vi passi più nessuno.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo che rappresento, sottolineando però che serve una continuità e occorre fare in modo che questo sia uno sviluppo con cui si promuove - come si usa dire - un turismo anche povero, alla portata di tutti, e si recano benefici alla salute fisica dei cittadini. (*Applausi*).

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, torniamo oggi su questo disegno di legge in terza lettura. Lo facciamo dopo alcune modifiche puntuali che non ne hanno però cambiato l'impianto nello spirito. E forse è proprio per questo che vale la pena oggi non ripetere le stesse parole, ma dire qualcosa di leggermente diverso.

Quando si parla dei cammini, si corre facilmente il rischio di usare un linguaggio alto e simbolico. Vorrei invece oggi partire da una considerazione molto semplice, visto che nella prima lettura avevo richiamato immagini più classiche, come il Grand tour, la grande tradizione culturale del paesaggio e anche valori di sostenibilità paesaggistica e ambientale, che sono proprio legati ai cammini. Oggi vorrei restare invece più vicino a esperienze popolari, quotidiane, che parlano a tutti e che ritroviamo anche nel cinema di questi anni. Il cinema contemporaneo ha sentito il bisogno di raccontare proprio questo: con il film «The way» il cammino diventa un modo per attraversare il dolore, la morte di un figlio, senza negarlo, lasciando che il tempo e i passi facciano il loro lavoro. È un modo per dire che non sempre camminiamo per arrivare; a volte si cammina anche per restare in piedi, per andare avanti.

Poi con un linguaggio leggero e popolare, vi è il film di Checco Zalone, dove il cammino diventa un'esperienza che mette ciascuno davanti a sé stesso, senza filtri e senza scorciatoie. Sono storie diverse, ma in fondo dicono la stessa cosa: camminare non risolve tutto, ma aiuta a non scappare, a dare un ritmo umano anche a ciò che pesa. I cammini non sono attrazioni, non sono infrastrutture nel senso classico: sono spazi di attraversamento, dove il paesaggio non si consuma, ma si incontra, laddove i territori non si mostrano, ma si lasciano conoscere lentamente.

L'Italia è fatta così: non si capisce tutta in un colpo, ma ha bisogno di tempo, di distanza breve, di sguardi anche laterali, ha bisogno di essere percorsa. Questo provvedimento riconosce finalmente che camminare è una forma alta di relazione con il territorio. Il cammino non viene spettacolarizzato, ma viene preso sul serio e lo si fa con un gesto istituzionale, molto sobrio, ma molto forte.

La Repubblica promuove e valorizza i cammini, non come moda, ma come bene comune. È un principio che trova, poi, attuazione in strumenti concreti: definizione chiara dei cammini, una banca dati nazionale, un coordinamento tra istituzioni e una programmazione che rendono questo impegno finalmente operativo.

Le modifiche introdotte dalla Camera vanno proprio in questa direzione: rafforzano l'idea di accessibilità, includono le vie d'acqua, ampliano la possibilità di partecipare senza forzare il senso dei luoghi. È un miglioramento silenzioso e proprio per questo forse più efficace.

C'è poi un aspetto che sento particolarmente vicino: camminare è una pratica di salute, certo, ma prima ancora è una pratica di cura; cura del paesaggio, cura delle comunità che si attraversano e cura di sé stessi. Ho camminato anch'io, come tutti, non per sport, non per turismo organizzato. Ho camminato perché a volte è l'unico modo per rimettere ordine ai pensieri, perché quando tutto è troppo pesante, troppo rumoroso, forse troppo pieno, camminare aiuta a svuotare e a rimettere le cose al loro posto. Mentre il corpo avanza, qualcosa dentro di noi si assesta e credo che questa esperienza, silenziosa e personale, sia il vero cuore del disegno di legge in esame. In un tempo che ci spinge continuamente a fare, a produrre, a correre, questa norma legittima il contrario: fermarsi, rallentare, scegliere una misura più umana.

Da architetto ho imparato che i luoghi migliori sono quelli in cui si può stare bene con gli altri, ma soprattutto con sé stessi. Da legislatore, penso che le leggi migliori siano proprio quelle che si occupano delle cose semplici e forse oggi anche un po' dimenticate: le relazioni tra gli uomini, tra gli uomini e la natura e tra gli uomini e lo spazio. *(Applausi)*.

Il disegno di legge in esame fa proprio questo: non aggiunge complessità, ma aggiunge un senso. Per questo, anche in terza lettura, confermo il sostegno convinto del Gruppo Forza Italia, perché i cammini d'Italia servono non a portarci lontano, ma molto più semplicemente a riportarci al senso della nostra casa, di noi stessi e - anche importante - della bellezza del nostro Paese. *(Applausi)*.

[ALUISIO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALUISIO](#) (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, i cammini d'Italia non sono semplici percorsi tracciati su una mappa: sono le arterie più sane di un Paese che custodisce tesori millenari di storia, cultura e spiritualità. Attraversano la nostra Penisola, da Nord a Sud, da Est a Ovest, in un abbraccio che tiene insieme l'identità stessa dell'Italia, collegando borghi dimenticati e paesaggi che tolgono il fiato, offrendo, a chi li percorre, molto più di una semplice escursione.

Ogni passo che compiamo lungo quei percorsi è un atto di amore e di profondo rispetto verso la natura e verso le generazioni future. Ogni passo ci avvicina alla bellezza e alla grandiosità della nostra terra, quella grande bellezza che spesso dimentichiamo di avere sotto i piedi. Parliamo di sentieri millenari, testimoni silenziosi di epoche passate, di tradizione tramandata con devozione e di paesaggi mozzafiato, che ci riconnettono all'animo pulsante del nostro pianeta.

In un mondo che corre velocemente, i cammini rappresentano un'opportunità unica per staccare la spina dalla frenesia moderna, per riscoprire il valore della lentezza e per riempire il nostro spirito di quella pace e armonia che solo il silenzio di un bosco o la maestosità di una valle sanno offrire.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, in un'epoca in cui il turismo sostenibile è diventato un pilastro fondamentale dell'economia globale, i cammini rappresentano una risorsa strategica. Sono il nostro

biglietto da visita per il mondo, la dimostrazione che l'Italia non è solo grandi città d'arte, ma è anche un mosaico di territori che meritano di essere conosciuti e valorizzati attraverso un turismo responsabile e regolato.

I cammini sono il filo rosso che unisce le nostre Regioni, offrendo un'indimenticabile avventura di scoperta. Tuttavia, il potenziale di questi itinerari non si esprime di per sé: serve un impegno concreto e granitico delle istituzioni per preservare questo patrimonio. Valorizzare i cammini significa creare opportunità di lavoro nelle aree rurali e montane, combattere lo spopolamento delle aree interne e promuovere stili di vita sani, preservando i territori attraverso la cura e il presidio.

Sotto il profilo tecnico questo disegno di legge ha avuto un lungo cammino; è il caso di dirlo. Il testo parte da lontano, dal 2021, quando la 7a Commissione avviò un lavoro prezioso con l'affare assegnato relativo ai cammini interregionali, ponendo le basi per quelli che oggi chiamiamo vettori di accrescimento culturale e sociale. L'attuale iter legislativo, dopo il confronto fra i due rami del Parlamento, cristallizza obiettivi fondamentali.

Il cuore pulsante del provvedimento risiede nell'articolo 1, ove è sottesa la finalità di questa legge, che intende promuovere i cammini per garantire standard di sicurezza e assicurare la fruizione dei luoghi, valorizzando non solo i monumenti, ma anche l'enogastronomia e il paesaggio. Per far questo viene istituita presso il Ministero del turismo una banca dati dei cammini d'Italia, ovvero una mappa digitale particolareggiata e puntuale che sarà supportata da una cabina di regia nazionale, incaricata di definire le modalità di gestione di questi dati, e da un tavolo permanente per il monitoraggio costante delle problematiche di settore. Il MoVimento 5 Stelle ha presentato numerosi emendamenti per ampliare la cornice normativa e, grazie al collega senatore Marco Croatti, abbiamo introdotto nel testo la figura degli esperti in materia di cammini. È fondamentale che il tavolo permanente possa contare su competenze specifiche, tecniche e scientifiche, per valutare la qualità dei progetti. Anche il lavoro della collega senatrice Elena Sironi è stato prezioso per garantire che la tutela ambientale restasse al centro di ogni scelta.

Lasciatemi esprimere una soddisfazione particolare per un risultato ottenuto nell'altro ramo del Parlamento. In prima lettura al Senato l'emendamento 3.7, da me presentato, era stato respinto. Non ci siamo però arresi e, alla Camera, questa mia proposta emendativa è stata riproposta e finalmente approvata, introducendo una modifica importante in materia di segnaletica. Grazie a tale modifica, infatti, la cabina di regia avrà il compito di definire una segnaletica comune per tutti i cammini certificati, utilizzando gli standard europei del Club alpino italiano attraverso apposite convenzioni. Ricordo che avevo ospitato al Senato questa organizzazione e avevo promesso ai suoi rappresentanti il massimo impegno per portare a casa le loro proposte. Sembra un dettaglio tecnico, colleghi, ma non lo è; per chi cammina la segnaletica è sicurezza e rappresenta la certezza del percorso. Utilizzare gli standard CAI significa parlare un linguaggio universale e riconoscibile da tutti gli escursionisti europei, evitando quella frammentazione di simboli e colori che spesso confonde gli escursionisti. È un atto di pragmatismo che mette un ordine, circoscritto quanto si vuole, ma prezioso e durevole nel settore.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, pur riconoscendo i passi avanti fatti, non posso nascondere qualche rammarico. Si poteva e si doveva fare di più. Nonostante le nostre proposte, troppi emendamenti volti a tutelare l'ambiente sono stati bocciati. Sotto questo profilo ricordo anche il particolare impegno di un collega che si batteva per valorizzare soprattutto i cammini meridionali con l'obiettivo di drenare maggiori risorse al Sud, così da favorire il popolamento dei piccoli paesi. In questa sede mi piace rinnovare la memoria del compianto senatore Francesco Castiello. *(Applausi)*.

Tutti noi conosciamo il rischio di trovarci davanti al solito provvedimento di bandiera, a una legge bellissima sulla carta, piena di termini evocativi e suggestivi, che rischia però di rimanere lettera morta se non sarà seguita da fatti concreti e, soprattutto, da investimenti strutturali adeguati.

Certo, si poteva fare di più, soprattutto sul fronte delle risorse e della protezione paesaggistica. Non vorremmo che la banca dati dei cammini o la cabina di regia diventassero l'ennesimo carrozzone burocratico senza reale impatto sui territori.

Valorizzare i cammini non significa solo fare marketing turistico. Significa sporcarsi le mani con la

prevenzione e la manutenzione idrogeologica, di cui i fatti di Niscemi ci ricordano l'importanza, con il supporto ai piccoli Comuni che non hanno le risorse nemmeno per pulire i sentieri dalle sterpaglie, con la creazione di infrastrutture vere per l'accoglienza povera e spirituale.

Siamo contenti che l'Italia si doti finalmente di una legge quadro, ma restiamo critici verso una maggioranza che troppo spesso ha alzato steccati ideologici, rifiutando suggerimenti che avrebbero reso il testo molto più congeniale alle reali esigenze del nostro patrimonio paesaggistico.

Pertanto, il MoVimento 5 Stelle dichiara il suo voto favorevole, ma saremo noi, con la nostra attività di vigilanza, i custodi di questa legge. Non permetteremo che essa resti una cornice vuota, ma vigileremo affinché la cabina di regia operi con trasparenza e affinché la segnaletica CAI venga installata davvero in ogni angolo del Paese.

Che il suono dei nostri passi risuoni come un inno alla bellezza della natura, alla nostra storia e alla forza delle nostre comunità, ma che il nostro lavoro in Aula sia garante della serietà che questa bellezza merita. Camminiamo insieme, ma facciamo con gli occhi aperti e con la schiena dritta, affinché alle parole seguano finalmente i fatti. Camminiamo insieme per l'Italia, camminiamo per il futuro della nostra terra, consapevoli che la tutela dell'ambiente non ha colore politico, ma vive solo della necessità di azioni coraggiose. Investire nei cammini significa investire nel Paese e nel futuro d'Italia. Significa lasciare un'eredità di bellezza alle generazioni che verranno. Votando favorevolmente intendiamo onorare questa missione. Non possiamo più assistere a scempi come a Niscemi. Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'evento disastroso del pomeriggio del 25 gennaio 2026, infatti, era già scritto tutto nelle carte dal 1996, ma lo Stato ha atteso inerme. *(Applausi)*.

[MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, con questa terza lettura il Senato conclude l'iter di un provvedimento a cui tengo in modo particolare, non solo come primo firmatario, ma soprattutto come Presidente della 7a Commissione. È una legge che parla di turismo e di valorizzazione del patrimonio, ma che, in realtà, riguarda qualcosa di ancora più profondo, cioè l'identità dei nostri territori e delle nostre comunità.

Il Senato aveva già approvato questo testo all'unanimità. La Camera lo ha ulteriormente migliorato, con modifiche puntuali e anche condivise: penso all'inclusione dei laghi tra gli ambiti oggetto di valorizzazione e all'aggiornamento della norma finanziaria, interventi che rafforzano l'impianto del disegno di legge e che recepiamo con grande convinzione, perché ne ampliano la portata senza cambiarne la filosofia.

Parliamo dei cammini d'Italia. Non stiamo inventando qualcosa di nuovo, chiaramente, queste vie esistono da secoli. Sono dei percorsi religiosi, storici, culturali, naturalistici che attraversano tutto il Paese; strade percorse da pellegrini, viaggiatori mercanti, che hanno contribuito a costruire la nostra storia e la nostra memoria collettiva.

La vera novità della proposta di legge è un'altra: mettere ordine, creare una rete nazionale, coordinare ciò che oggi è frammentato. Riconosciamo uno standard di qualità, valorizziamo le esperienze migliori, le promuoviamo con una strategia, però unitaria, in Italia e anche all'estero. In altre parole, trasformiamo un grande patrimonio diffuso in una reale opportunità di sviluppo.

Il turismo dei cammini è un segmento in forte crescita in tutta l'Europa. Cresce perché intercetta un bisogno sempre più diffuso, perché vivere esperienze autentiche, lente, sostenibili, a contatto con la natura, con le comunità locali, serve. Ed è un turismo che non consuma i territori, ma li rispetta e li custodisce.

Soprattutto, il provvedimento porta benefici dove ce n'è bisogno: nelle aree interne e nei piccoli Comuni, nei luoghi fuori dai grandi flussi. Ciò significa più giorni di permanenza, destagionalizzazione e nuove occasioni di lavoro. Significa opportunità per l'accoglienza diffusa, per l'artigianato, per l'enogastronomia, per le guide, per i servizi legati alla cosiddetta mobilità dolce. Ogni cammino ben strutturato può diventare un volano economico per intere comunità.

Le risorse stanziare, pari a circa 5 milioni di euro nel triennio, rappresentano non una spesa, ma un grande investimento, a mio modo di vedere: un investimento capace di attivare microeconomie e

nuova occupazione. L'Italia, da questo punto di vista, parte con un vantaggio competitivo straordinario. Ciò che altri Paesi devono costruire noi lo abbiamo già: paesaggi unici, beni culturali diffusi, borghi, tradizioni, una straordinaria varietà ambientale, oltre a un patrimonio enogastronomico e artigianale riconosciuto ormai in tutto il mondo.

C'è poi un altro punto qualificante: gli standard. Non basta tracciare un percorso sulla carta; servono chiaramente sicurezza, accessibilità, segnaletica, accoglienza e gestione coordinata. Solo i cammini che garantiranno qualità entreranno a far parte della rete nazionale. È una scelta di serietà e di credibilità che abbiamo voluto rimarcare e sottolineare.

Questa proposta normativa nasce dall'ascolto dei territori e dal lavoro condiviso tra Parlamento e Governo. È la dimostrazione che, quando si parte dalle comunità locali, si costruiscono politiche utili per tutto il Paese: è il metodo in cui la Lega crede. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo e mi auguro che anche oggi l'Assemblea sappia confermare l'ampia convergenza che ha accompagnato fin dall'inizio il provvedimento in esame. *(Applausi)*.

[RANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RANDO](#) (PD-IDP). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge sui cammini d'Italia, che oggi giunge all'esame finale dell'Assemblea, ci offre ancora una volta l'occasione per riflettere sul modello di sviluppo che intendiamo promuovere per il nostro Paese e sul ruolo che il turismo può e deve svolgere all'interno di una strategia più ampia di tutela del territorio, valorizzazione del patrimonio culturale e rafforzamento delle comunità locali.

Il Partito Democratico ha sostenuto questo provvedimento sin dall'inizio del suo iter parlamentare, riconoscendone da subito il valore di fondo: proporre una visione del turismo non predatoria, non concentrata esclusivamente sulle grandi destinazioni o sui flussi di massa, ma capace di mettere al centro il paesaggio, i luoghi della cultura, le aree interne e i piccoli Comuni, territori spesso marginalizzati dalle dinamiche economiche e infrastrutturali del nostro Paese. I cammini non sono semplicemente itinerari turistici: sono spazi fisici e simbolici nei quali si intrecciano storia, ambiente, cultura, spiritualità, tradizioni locali e comunità. Sono luoghi in cui il rapporto tra l'uomo e il territorio si manifesta in modo profondo, lento e consapevole. È per questo che la loro valorizzazione non può essere ridotta a una mera operazione di marketing turistico, ma deve essere accompagnata da una forte assunzione di responsabilità pubblica in termini di tutela, salvaguardia e cura.

In questi anni abbiamo imparato, anche grazie alle esperienze maturate in altri Paesi europei, che il turismo sostenibile non è una nicchia, ma è una delle grandi sfide del futuro: un turismo fondato sulla mobilità dolce, sul rispetto degli ecosistemi, sulla qualità delle esperienze, sulla relazione tra chi attraversa i territori e chi li abita; un turismo che non consuma risorse, ma le rigenera; che non svuota i luoghi, ma li rafforza; che non altera gli equilibri sociali e ambientali, ma contribuisce a preservarli.

In questo senso, il disegno di legge sui cammini d'Italia si colloca pienamente nel solco dei principi costituzionali che il Parlamento ha voluto rafforzare con la recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi non è più soltanto un obiettivo programmatico, ma un principio fondamentale che deve orientare tutte le politiche pubbliche, comprese quelle in materia di turismo, infrastrutture e sviluppo economico.

Valorizzare i cammini significa allora riconoscere che il paesaggio non è uno sfondo neutro, ma è un bene comune; che i luoghi della cultura non sono solo quelli celebrati delle grandi rotte turistiche, ma sono anche quelli diffusi e minori, spesso invisibili; che le aree interne non sono un problema da gestire, ma una risorsa da attivare. È una scelta che parla di equilibrio tra sviluppo e tutela, tra economia e ambiente, tra presente e futuro.

Nel corso dell'esame parlamentare questo provvedimento si è progressivamente arricchito - lo hanno detto anche i colleghi prima - affinando la propria capacità di rappresentare la complessità dei territori attraversati dai cammini. Penso, ad esempio, al riconoscimento delle vie d'acqua fluviali, marine e lagunari come parte integrante degli itinerari di rilievo europeo, nazionale e regionale; una scelta che amplia lo sguardo sul patrimonio naturale del nostro Paese e riconosce il ruolo centrale che l'acqua ha avuto e continua ad avere nelle costruzioni delle nostre comunità, delle economie locali, delle culture

territoriali.

Allo stesso modo, l'attenzione all'accessibilità rappresenta un elemento qualificante dell'impianto complessivo della legge. Rendere i cammini fruibili anche alle persone con disabilità e a quelle con ridotta mobilità significa affermare un principio di giustizia e inclusione, che deve essere parte integrante di ogni politica pubblica. Il diritto alla fruizione del patrimonio naturale e culturale non può essere limitato da barriere fisiche e organizzative: deve essere garantito, con intelligenza e sensibilità, a tutte e a tutti.

Un ulteriore aspetto di grande valore è il riconoscimento e la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati dai cammini. Le minoranze linguistiche sono infatti una componente viva e preziosa della nostra identità nazionale; inserirle all'interno delle finalità di questo provvedimento significa rafforzare il legame tra turismo, cultura e pluralismo e contribuire alla tutela dei patrimoni immateriali, che rischiano altrimenti di essere progressivamente erosi.

C'è però un elemento che non può essere taciuto. Se questo disegno di legge riconosce il valore strategico delle aree interne, dobbiamo avere l'onestà di dire che, nel frattempo, il Governo ha progressivamente abbandonato quei territori; lo ha fatto riducendo l'attenzione politica e le risorse dedicate; indebolendo strumenti di programmazione che avevano dato risultati importanti; rallentando o interrompendo politiche di riequilibrio territoriali che erano state costruite con fatica negli anni passati. Le aree interne non possono essere richiamate solo nei documenti programmatici o nelle dichiarazioni di principio; hanno bisogno di politiche pubbliche coerenti e continuative, di servizi essenziali, sanità di prossimità, scuola, mobilità, infrastrutture digitali, sostegno alle economie locali. Senza questo quadro, anche iniziative positive come la valorizzazione dei cammini rischiano di restare isolate, affidate alla buona volontà delle comunità e degli amministratori locali, senza un vero accompagnamento nazionale. È una contraddizione che va evidenziata. Da un lato si riconosce, anche in quest'Aula, che le aree interne rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro del Paese; dall'altro lato, si scelgono politiche che ne accelerano lo spopolamento, l'invecchiamento, la marginalizzazione. Il Partito Democratico non accetta questa rassegnazione. Noi crediamo che le aree interne siano territori non da assistere, ma da mettere nelle condizioni di esprimere tutto il loro potenziale.

È anche per questo che sosteniamo questo disegno di legge, perché va nella direzione opposta rispetto all'abbandono, perché riconosce dignità, valore e centralità a territori che il Governo continua troppo spesso a considerare periferici. I cammini possono essere uno strumento importante, ma solo se inseriti in una visione più ampia, che rimetta davvero le aree interne al centro delle politiche pubbliche nazionali. Il turismo lento, infatti, non è turismo improvvisato; richiede infrastrutture leggere, ma diffuse, servizi di qualità, formazione, capacità di fare rete. Richiede un protagonismo attivo delle comunità locali, che devono essere non semplici spettatrici, ma soggetti consapevoli e partecipi dei processi di valorizzazione del territorio.

È in questa dimensione che il turismo dei cammini può generare benefici economici e occupazionali stabili, soprattutto nei contesti più fragili. Secondo i dati disponibili, il turismo legato ai cammini produce già oggi effetti significativi sulle economie locali (pernottamenti, ristorazione, servizi, produzione culturale, artigianato); ma soprattutto produce relazioni, sposta l'attenzione dalla meta al percorso, dal consumo rapido all'esperienza, dalla quantità alla qualità. È proprio questa dimensione relazionale che rende i cammini uno strumento potente di coesione territoriale e sociale.

Questi sono temi che ho avuto modo di affrontare qualche tempo fa, in occasione della presentazione in Senato delle attività del Centro internazionale di formazione ed esperienze sulle scienze dell'atmosfera, cambiamenti climatici e ambiente (Aires), un centro internazionale di eccellenza per lo studio dell'atmosfera e del clima, nell'ambito di iniziative come i sentieri dell'atmosfera, nato e sviluppato grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Si tratta di un'esperienza che considero particolarmente significativa, perché rappresenta un luogo di incontro tra scienze e cittadinanze, tra ricerca e formazione, tra innovazione e responsabilità sociale. Progetti come quello del centro Aires sono un investimento sul futuro e mettono al centro le nuove generazioni, offrendo loro strumenti per comprendere la complessità del cambiamento climatico e per

lavorare concretamente alla sostenibilità ambientale. C'è un filo rosso che lega quell'esperienza a questo disegno di legge: la convinzione che le grandi trasformazioni del nostro tempo, dalla crisi climatica alle disuguaglianze territoriali, possono essere affrontate solo attraverso politiche integrate, capaci di tenere insieme conoscenza, partecipazione, tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile. I cammini d'Italia, in questa prospettiva, non sono solo infrastrutture culturali e turistiche, ma sono anche veri e propri laboratori territoriali di sostenibilità.

Il Partito Democratico sostiene questo disegno di legge perché crede in un'idea del Paese che non rinuncia alla propria complessità, che non sacrifica i territori più fragili, che non separa la crescita economica dalla qualità della vita e dalla tutela dei beni comuni. Crede in un turismo che sia strumento di benessere diffuso, di inclusione e di valorizzazione delle differenze. Deve però essere chiaro che, con questo provvedimento, non esauriamo certamente il loro da fare. Molto resta da costruire sul piano della governance, delle risorse, del coordinamento tra livelli istituzionali. Affermiamo un principio chiaro: i cammini d'Italia sono un patrimonio da tutelare, valorizzare e trasmettere alle generazioni future; un patrimonio che parla di storia, di ambiente, di culture locali e di comunità.

È con questa consapevolezza, signora Presidente, che il Partito Democratico esprime il proprio voto favorevole, nella convinzione che la valorizzazione dei cammini rappresenta una scelta giusta per il nostro Paese e un tassello importante di una più ampia strategia di sviluppo sostenibile, equo e responsabile. *(Applausi)*.

[COSENZA](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COSENZA](#) *(Fdl)*. Signora Presidente, Sottosegretario, colleghi, intervengo con piacere in dichiarazione di voto su questo provvedimento che è stato già votato da quest'Assemblea e che torna arricchito da un voto unanime della Camera per completare il suo percorso. Esso costituisce un tassello importante del disegno del Governo Meloni, nell'ambito di una visione più ampia di innovazione territoriale e di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, che vede i cammini come infrastrutture che collegano comunità, custodiscono memorie, offrono percorsi di scoperta e crescita, e rappresentano una opportunità economica per le aree interne. Per questo noi li consideriamo un asset strategico e non semplici itinerari turistici, perché diventano veicoli di rigenerazione economica e culturale basati sulla costruzione di un'armonia tra società e territorio. Sono infatti quella trama identitaria e culturale dove si intrecciano storia, fede, natura, arte, tradizioni; un patrimonio vivo che merita una cornice normativa chiara e organica, e il Governo vuole perseguire ciò.

Non dobbiamo dimenticare che non sono solo sentieri dell'anima, ma conducono alle tavole della Penisola, dove si celebra la nostra tradizione culinaria che racconta la storia e l'identità di ogni borgo. Ora la nostra cucina è anche riconosciuta patrimonio dell'umanità *(Applausi)*, costituisce un pilastro che ha generato un fatturato di oltre 40 miliardi nel 2024 e già si stima un incremento dei flussi turistici dell'8 per cento nei prossimi due anni.

Molti dei Comuni attraversati dai cammini affrontano fenomeni di spopolamento, di riduzione dei servizi, di perdita di opportunità per i giovani. Eppure proprio lì può svilupparsi un nuovo modello di microeconomia, con rifugi, alberghi, ostelli, agriturismo, ristoranti, botteghe artigiane, guide turistiche e attività culturali e sociali capaci di creare lavoro e identità. Quindi, promuovere i cammini significa promuovere un'Italia che rilancia le sue aree interne, perché finalmente ha una visione che li riconosce come luoghi del futuro, ma proprio perché sono i luoghi della memoria. *(Applausi)*.

Con questo disegno di legge si crea una rete di coordinamento nazionale per mettere insieme l'offerta dei cammini, riconoscendoli e valorizzandoli uno per uno, attraverso una banca dati presso il Ministero del turismo, arricchendoli con standard di qualità e dotazioni per promuoverli nel mondo in maniera unitaria, proprio perché il nostro Paese ha una vocazione naturale a essere una grande rete di cammini. Basti ricordare le vie storiche e religiose, i cammini storici alpini e appenninici, quelli insulari del Sud lungo le coste e i fiumi. Sono tracciati naturalistici splendidi che esistono da sempre e che sono stati percorsi da pellegrini, devoti, santi, mercanti.

Sono vie che fanno parte della nostra memoria collettiva, grazie alle quali si sono sviluppati e diffusi i più grandi fenomeni culturali ed economici dell'antichità in Europa e oltre. Ecco che la strategia del

Governo Meloni vuole rinsaldare proprio questo filo conduttore di una storia millenaria di una grande potenza culturale quale l'Italia.

Per questo motivo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sull'ordine dei lavori

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, vorrei chiedere il rinvio della discussione del disegno di legge n. 1120 ad altra seduta: mi riferisco al provvedimento in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.

PRESIDENTE. Se non ci sono contrarietà, così resta stabilito.

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Vorrei solo capire a quale altra seduta è rinviato. Domani? Lo dico perché domani forse non ci siamo.

PRESIDENTE. Il senatore Gasparri non lo ha precisato.

PATUANELLI (*M5S*). Se non c'è questo provvedimento in Aula, domani non c'è Aula.

PRESIDENTE. Domani è previsto l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia elettorale.

Chiedo se ci sono contrarietà o no: se ci sono contrarietà, può intervenire un senatore a favore e uno contrario per cinque minuti.

D'ELIA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (*PD-IDP*). Signora Presidente, sono contraria alla proposta e ho bisogno di meno di cinque minuti. È un anno che questo disegno di legge è fermo in Senato, l'abbiamo votato all'unanimità alla Camera e lo abbiamo votato la scorsa settimana, con il ministro Abodi, all'unanimità in Commissione. Non capisco perché dovremmo rimandarne l'esame.

PRESIDENTE. La senatrice d'Elia, quindi, chiede che si prosegua con la discussione del disegno di legge.

Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge 1120, avanzata dal senatore Gasparri.

È approvata.

Essendone stata avanzata richiesta, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ZAMPA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (*PD-IDP*). Signora Presidente, cinque anni fa, il 1° febbraio 2021, a poche ore dall'insediamento del nuovo Parlamento eletto nelle elezioni democratiche del novembre 2020, un colpo di Stato ha precipitato il Myanmar nel caos, nella violenza e nella devastazione. Una violazione sistematica dei diritti umani, omicidi, esecuzioni, arresti, torture, stupri, massacri, attacchi incendiari contro i civili, bombardamenti sui villaggi, sugli ospedali, sulle scuole, sui luoghi di culto, milioni di sfollati nelle foreste e sui confini, l'interruzione violenta di un processo democratico che finalmente era stato avviato nel Paese, il collasso dell'economia che per la prima volta aveva visto qualche scintilla di speranza, l'incremento dell'industria della droga, l'incremento dell'azzardo e del crimine, attraverso le *scam city*, con l'esito di un colpo di Stato che non ha dato ai militari, però, il controllo del Paese. La resistenza in quel Paese, infatti, continua.

Cinque anni dopo - ed è questo il punto su cui intendo richiamare l'attenzione non solo di quest'Assemblea e del Parlamento, ma anche del Governo - continua la disobbedienza civile di quel

popolo, la resistenza armata dei gruppi etnici e del Partito della liberazione; la liberazione dei territori, che organizzano scuole, sanità, amministrazione civile con il sostegno delle forze del governo ombra, che si è rifugiato, e della resistenza.

La recente iniziativa del regime, volta a cercare legittimazione interna e internazionale con elezioni farsa, limitate sul territorio e suddivise in tre fasi, si è rivelata solo una vera messa in scena. La maggioranza della popolazione ha boicottato le elezioni, sostenute solo da rari osservatori internazionali che appoggiano il regime. Sono stati esclusi i partiti di opposizione, a partire dall'LND (Lega nazionale per la democrazia), il partito di Aung San Suu Kyi. Le liste del partito dei militari, che ha stravinto le elezioni, sono state riempite con ufficiali militari, ex generali, figli di militari: nulla che abbia a che fare con la democrazia. Le organizzazioni internazionali, a partire dall'ASEAN, dall'ONU, dall'Unione europea, non hanno riconosciuto le elezioni come libere, eque e legittime.

Isolata dal mondo, Aung San Suu Kyi, che aveva consegnato al suo popolo il sogno della democrazia, è stata arrestata nel giorno del golpe cinque anni fa, condannata con un processo farsa a ventisette anni di carcere, rinchiusa in prigione e poi agli arresti a Naypyidaw. Isolata dal mondo, anziana, malata, di lei non si hanno notizie.

Chiediamo per questo al Governo italiano di adoperarsi in tutte le sedi internazionali per assicurare aiuti umanitari al popolo del Myanmar, per favorire una fase di transizione verso la democrazia e per la liberazione di tutti i prigionieri politici, a cominciare da Aung San Suu Kyi.

Rivolgo davvero, anche a lei, Presidente, alla Presidenza di questo Senato e al Parlamento, un appello affinché ci si attivi nei confronti di Aung San Suu Kyi, premio Nobel, dimenticata in un carcere a ottant'anni. (*Applausi*).

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signora Presidente, qualche giorno fa ho partecipato a un convegno organizzato dall'ordine dei giornalisti della Sardegna. Durante questo convegno è stato illustrato il risultato di un sondaggio effettuato tra gli iscritti, che traccia un ritratto della professione, a mio avviso inquietante, che voglio condividere con l'Assemblea.

Il 52,6 per cento dei giornalisti ha subito pressioni; nel 37,4 per cento dei casi parliamo di minacce verbali, insulti, offese e inviti a lasciar perdere perché "forse ti conviene", fino ad arrivare a pressioni da parte della stessa azienda per cui il giornalista o la giornalista lavorano.

Uno dei dati più gravi, signora Presidente, è che nel 33,3 per cento dei casi queste pressioni arrivano da rappresentanti politici e amministratori locali.

C'è poi un altro dato che deve farci riflettere: nel 54,5 per cento dei casi non è stata fatta alcuna segnalazione o denuncia. Sapete perché? Alla base c'è un problema, una difficoltà economica importantissima. La precarietà della professione è infatti ormai a livelli insostenibili e pone giornalisti e giornaliste in una condizione di ricatto diventato ormai intollerabile. Si può pensare che queste dinamiche non possano esserci in contesti più piccoli. In realtà, è vero il contrario, perché i rapporti di potere sono ravvicinati e l'isolamento dei giornalisti è addirittura maggiore.

La Sardegna in questo senso è un caso emblematico. Raccontare temi come uso del suolo, servitù militari, inquinamento ambientale, criminalità economica o cattiva amministrazione può trasformarsi in un rischio professionale e personale. A tutto questo si affianca poi il fenomeno particolarmente insidioso delle querele temerarie, le cosiddette Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP), un meccanismo perverso. Da una parte abbiamo un potere forte, che può essere un politico, un imprenditore o un'organizzazione che citano in giudizio un giornalista o una giornalista per presunta diffamazione e anche quando questa è palesamente infondata, viene comunque avviato un percorso drammatico che può protrarsi anche per anni, con danni psicologici, economici e professionali.

Signora Presidente, quasi il 90 per cento di questi professionisti ci chiede di intervenire, ci chiede aiuto e tutele, tra le quali sicuramente il rinnovo del contratto nazionale che è fermo da dieci anni. Ci chiede misure serie contro le querele temerarie. Noi, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo depositato, a prima firma della collega Lopreiato, un disegno di legge che interviene su questo meccanismo diabolico -

insisto nel definirlo in questo modo - prevedendo delle misure serie, severe e puntuali. Ci chiedono di non essere lasciati soli.

Se è vero, come è vero, che la libertà di stampa rappresenta la spina dorsale della democrazia, noi dobbiamo avere il coraggio di andare fino in fondo, anche perché non possiamo parlare di libertà laddove c'è qualcuno che non può accedere all'informazione o qualcuno che, non avendo la voce, non riesce comunque ad ottenerla.

Il giornalista, per definizione, è il custode, il cane da guardia della democrazia. Ebbene, oggi, in Italia, questo custode, questo cane da guardia, è fortemente sotto pressione perché affamato dalla precarietà, intimidito dalle minacce criminali e tenuto al guinzaglio dal sistema giudiziario delle querele temerarie, utilizzato come arma di offesa.

Oggi, signora Presidente, sento il dovere di ricordare anche una giornalista, una donna che ha fatto del giornalismo e dell'impegno civile...

PRESIDENTE. Sono trascorsi cinque minuti. È un intervento di fine seduta.

LICHERI Sabrina (M5S). Sto finendo, grazie. Un semplice ricordo di Angela Azzaro e sentite condoglianze da parte nostra a tutti i suoi familiari.

Concludo, signora Presidente, dicendo forse una banalità, che serve però a noi per alzarne il valore con azioni concrete. Basta precarietà, minacce e querele che non colpiscono solo i giornalisti, come sappiamo bene, ma tutti i cittadini.

Termino con una domanda: vogliamo che l'informazione diventi un lusso per pochi o un mestiere per pochi eroi solitari? (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 11 febbraio 2026

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 18,45*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (**562-B**)

ARTICOLI DA 1 A 9 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità.
2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e

all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

Approvato

(Banca dati dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata « banca dati », che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:
 - a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;
 - b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
 - d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.
3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di « cammino d'Italia ».
4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:
 - a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
 - b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
 - c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.
5. Per il funzionamento della banca dati è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.
7. Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

Approvato

(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini

d'Italia, di seguito denominata « cabina di regia ».

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia, eventualmente anche prevedendo l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI) sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI;

b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;

d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

3. La cabina di regia è composta da un membro della segreteria tecnica di cui al comma 4, due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelli relativi alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato « tavolo permanente ».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del

tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonché valore culturale e paesaggistico.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominato « programma », indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026 e a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 562-B

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 562-B:

sulla votazione degli articoli 1, 2, 3, 7 e 8, i senatori Casini e Melchiorre avrebbero voluto esprimere un voto favorevole;

sulla votazione finale il senatore Parrini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Cantalamessa, Castelli, Cattaneo, De Poli, Dreosto, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Guidi, Iannone, La Pietra, Manca, Mancini, Martella, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Patton, Pellegrino, Pera, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Tajani e Tubetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, Licheri Ettore Antonio e Zedda, per attività della 3^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 4a Commissione permanente, in data 5 febbraio 2026, il senatore Rosso ha presentato la relazione concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2024, e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2025 (*Doc. LXXXVII, n. 2 e Doc. LXXXVI, n. 3-A*).

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 5 febbraio 2026, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, la deputata Catia Polidori in sostituzione della deputata Rita Dalla Chiesa, dimissionaria.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro delle imprese e del made in Italy

Legge annuale sulle piccole e medie imprese (1484-B)

(presentato in data 06/02/2026)

S.1484 approvato dal Senato della Repubblica; (assorbe S.37, S.565) C.2673 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 (1785)

(presentato in data 05/02/2026)

C.2751 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro della salute

Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie, rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica (1786)

(presentato in data 06/02/2026);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in materia di accesso delle persone anziane alle cure palliative e alla terapia del dolore (1787)

(presentato in data 06/02/2026);

senatori Gaudiano Felicia, Di Girolamo Gabriella, Nave Luigi

Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto (1788)

(presentato in data 10/02/2026);

Regione Friuli-Venezia Giulia

Disposizioni per l'organizzazione di eventi espressione del territorio e della tradizione e delega al Governo per il riordino complessivo della materia (1789)

(presentato in data 06/02/2026);

iniziativa CNEL

Misure di integrazione sociale e strumenti di partecipazione dei cittadini stranieri (1790)

(presentato in data 03/02/2026);

iniziativa CNEL

Modifica all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di indicazione del codice alfanumerico dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle comunicazioni telematiche all'INAIL in materia di infortuni sul lavoro (1791)

(presentato in data 03/02/2026).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

dep. Montaruli Augusta ed altri

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre (1772)

previ pareri delle Commissioni 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

C.1579 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 10/02/2026);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

dep. Pagano Nazario

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (1780)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a

Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

C.2336 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.308, C.983, C.1700, C.1894, C.2283)

(assegnato in data 10/02/2026);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

CNEL

Istituzione della sezione speciale «Garanzia giovani imprenditori» presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (1725)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/02/2026);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Turco Mario

Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni digitali rese in cambio del conferimento di dati personali (1750)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 10/02/2026);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Zaffini Francesco ed altri

Disposizioni per la promozione dell'accesso equo, sostenibile e tempestivo alle terapie avanzate e per il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo e della produzione nazionale di farmaci (1691)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/02/2026).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'interno Piantedosi Matteo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 (1785)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.2751 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 05/02/2026);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Paolo

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (1778)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.2511 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 10/02/2026).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 05/02/2026 la 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025" (1737)

(presentato in data 09/12/2025) *C.2574 approvato dalla Camera dei deputati*

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 4 febbraio 2026, ha trasmesso il documento concernente la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final), approvato, nella seduta del 29 gennaio 2026, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati (Doc. XVIII-bis, n. 79) (Atto n. 1003).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 febbraio 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (n. 379).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 6 febbraio 2026 - alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 10ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 5 febbraio 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 - la proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei (n. 114).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 gennaio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, gli estratti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026, recanti:

l'approvazione, con prescrizioni, dell'aggiornamento del Piano annuale 2025-2026, notificato dalla società Wind Tre S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 1008);

l'approvazione del Piano annuale, notificato da Terna S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 1009).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, relativamente all'operazione, notificata dalle società Meteore Holding S.A.S.U. e Atos Holding Italy 1 S.r.l., concernente l'acquisizione, da parte di Meteore Holding S.A.S.U., società riconducibile allo Stato francese, di alcune società del Gruppo francese Atos, tra cui Atos Holding Italy 1 S.r.l., la quale gestisce il sistema *high performance computing* denominato "Leonardo".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 1010).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026, recante l'esercizio dei poteri speciali, con condizioni, in relazione all'operazione, notificata da EBidCo S.r.l., concernente l'acquisizione, da parte di EBidCo S.r.l. di una partecipazione di controllo di Eles Semiconductor Equipment S.p.a. tramite promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1^a, alla 8^a e alla 9^a Commissione permanente (Atto n. 1011).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4, 5 e 9 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:

- alla dottoressa Graziella Romito il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- all'ingegnere Angelica Catalano il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- al dottor Angelo Piero Cappello il conferimento *ad interim* di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della cultura;
- all'ingegner Pasquale D'Anzi il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- all'ingegner Marco Antonio Pes il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concernente la notifica 2026/0053/IT - T40T, relativa al progetto di norma tecnica recante «Decreto ministeriale per l'omologazione del prototipo, la taratura e le verifiche periodiche di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità».

La predetta documentazione è deferita alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 1007).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395, la relazione sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento nell'ambito del Programma innovativo

nazionale per la qualità dell'abitare, riferita all'anno 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1012).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'elenco degli importi che vengono conservati alla fine dell'anno finanziario 2025 e che potranno essere utilizzati nell'esercizio 2026 a copertura degli oneri dei corrispondenti provvedimenti legislativi.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1013).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 aprile 2023, n. 49, la relazione sull'attività di vigilanza svolta dall'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, riferita all'anno 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CCXXXV*, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la relazione sullo stato della giustizia tributaria, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. CLV*, n. 1).

Nello scorso mese di gennaio 2026 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'esercizio finanziario 2025, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 4 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio delle seguenti procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 30 gennaio 2026 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:

procedura di infrazione n. 2025/2198, concernente la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284 relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (NECD. Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico) - alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 69);

procedura di infrazione n. 2025/2207, concernente il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque - alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 70);

procedura di infrazione n. 2025/2181, concernente la presunta violazione degli obblighi relativi all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti - alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 71);

procedura di infrazione n. 2025/4022, concernente il trasferimento di capitale pensionistico dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al regime pensionistico della BCE - alla 4ª e alla 10ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 72);

procedura di infrazione n. 2026/0084, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto - alla 4ª e alla 8ª Commissione

permanente (Procedura di infrazione n. 73);
procedura di infrazione n. 2026/0085, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio - alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 74).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione dell'Italia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 (COM(2026) 58 definitivo), alla 3a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 3 e 4 febbraio 2026, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2025 dai seguenti Garanti del contribuente:

per la Calabria (Atto n. 1004);
della Liguria (Atto n. 1005).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 5 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 2/2026/G, concernente il "Fondo mangiaplastica".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 1006).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum

Il Presidente dell'Ufficio Centrale per il *referendum* presso la Corte Suprema di Cassazione, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia autentica dell'ordinanza emessa dall'Ufficio Centrale in data 6 febbraio 2026, con la quale dichiara legittima la richiesta di *referendum*, presentata da 546.343 elettori, sulla legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, e formula un nuovo quesito referendario nei termini seguenti: «Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 3 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1244 per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi (COM(2025) 981 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente

ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 3 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 5 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 e (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione delle prescrizioni tecniche e delle procedure di prova per i veicoli a motore e che abroga la direttiva 70/157/CEE del Consiglio e il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2025) 993 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 5 febbraio 2026, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE per esentare taluni veicoli elettrici della categoria N2 dall'obbligo di montaggio e impiego di dispositivi di limitazione della velocità (COM(2025) 999 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio (COM(2025) 1021 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda la proroga di determinati periodi di protezione dei dati (COM(2025) 1020 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli leggeri nuovi e l'etichettatura dei veicoli, e che abroga la direttiva 1999/94/CE (COM(2025) 995 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il

regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (COM(2025) 841 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (COM(2025) 941 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 10 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2025) 840 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 10 febbraio 2026, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2016/2341 e (UE) 2016/97 per quanto riguarda il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali (COM(2025) 842 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Valente e Zambito hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02381 del senatore Alfieri ed altri.

La senatrice Furlan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02701 della senatrice Sbröllini.

Interrogazioni

[BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [LA MARCA](#), [ROJC](#), [CAMUSSO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [TAJANI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

ogni anno, la commissione servizi della persona del Comune di Brescia tiene una seduta nel carcere di Canton Mombello, per l'esposizione della relazione del garante dei detenuti alla presenza del sindaco e del presidente del Consiglio comunale in carica;

questo momento di incontro, teso ad ascoltare istanze e bisogni dei reclusi, analizzare le criticità evidenziate dalla Garante per i diritti dei detenuti nel luogo in cui si verificano, elaborare e proporre soluzioni condivise a beneficio della città e della comunità penitenziaria, rappresenta un'occasione per manifestare concretamente la vicinanza alla popolazione detenuta che, come riportano sempre più spesso gli organi di stampa, versa in condizioni di sovraffollamento disumano;

considerato che:

la seduta della commissione servizi alla persona, programmata per il 2 febbraio 2026 presso la casa circondariale "Nerio Fischione", non ha avuto luogo poiché, nonostante la formale richiesta avanzata e la natura istituzionale dell'iniziativa, non è stata rilasciata l'autorizzazione all'accesso all'istituto penitenziario cittadino;

questo rifiuto suscita forti dubbi sulla volontà di garantire la trasparenza, il coinvolgimento delle istituzioni locali e la piena attuazione del normale controllo sulle strutture detentive, in particolare alla

luce delle criticità frequentemente segnalate riguardo al sovraffollamento, carenze di organico difficoltà nei percorsi trattamentali e condizioni strutturali interne alle carceri, tenuto conto anche del picco dei suicidi che si è registrato nel 2025 sia fra i detenuti che tra le guardie carcerarie;

considerato inoltre che:

un simile precedente è stato registrato lo scorso gennaio quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha negato l'accesso al Consiglio comunale di Modena nella casa circondariale di "Sant'Anna", annullando all'ultimo momento un'iniziativa pubblica già autorizzata dalla direzione dell'istituto e motivata dalla volontà di ascoltare la relazione annuale della Garante dei detenuti;

gli episodi riportati danno conto di una visione meramente punitiva e non riabilitativa della pena, di una scarsa trasparenza istituzionale e responsabilità civica che portano ad escludere la popolazione penitenziaria dall'appartenenza alla comunità locale, isolandola sempre di più,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di garantire e rafforzare l'accesso agli istituti penitenziari da parte di istituzioni e comunità locali quale fondamentale strumento di giustizia, trasparenza e tutela dei diritti della popolazione carceraria e favorire così l'elaborazione di interventi idonei ad affrontare le criticità strutturali del sistema penitenziario.

(3-02383)

[VERINI](#), [NICITA](#), [D'ELIA](#), [PARRINI](#), [SENSI](#), [ROSSOMANDO](#), [RANDO](#), [CAMUSSO](#), [ZAMPA](#), [ROJC](#), [ALFIERI](#), [MISIANI](#), [GIACOBBE](#), [VERDUCCI](#), [BAZOLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* -

Premesso che:

il 27 dicembre 2003 un gruppo di persone, facente riferimento all'area ONC/OSA (acronimo di "Occupazioni Non Conformi e Occupazioni a Scopo Abitativo") e proveniente dall'esperienza precedente di "CasaMontag" alle porte di Roma, occupa senza titolo il palazzo sito in via Napoleone III, che diventa la sede ufficiale dell'associazione, la quale solo nel 2008 viene costituita come associazione di promozione sociale ed assume l'attuale denominazione CasaPound Italia CPI;

il suddetto immobile, che si sviluppa su 6 piani, è composto più o meno da 60 vani, costituenti circa 20 o più appartamenti;

prima del 2003 il palazzo apparteneva al Ministero dell'istruzione (sede dell'ente fascista per l'istruzione media e superiore) che dopo l'occupazione ne aveva chiesto lo sgombero alla Prefettura;

l'immobile occupato da CasaPound è di proprietà pubblica, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato italiano e gestito dal Demanio (Ministero dell'economia e finanze);

Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, ha più volte confermato tra agosto e dicembre 2025 che lo sgombero dell'edificio occupato da CasaPound a Roma è una priorità, tra i primi interventi da eseguire; il ministro Piantedosi ha sottolineato che l'immobile era già incluso nelle liste di sgombero durante il suo mandato come prefetto, assicurando che il provvedimento verrà attuato anche per rispondere alla necessità di liberare gli edifici occupati illegalmente, senza considerare il "colore politico";

considerato anche che:

sono ormai molte le sentenze relative a fatti di violenza imputati agli attivisti di CasaPound Italia, e, secondo la legge n. 205 del 1993 o «Legge Mancino», l'organizzazione dovrebbe già da tempo essere oggetto delle iniziative del Ministro dell'interno anche ai fini dello scioglimento dell'organizzazione neofascista;

in data 28 ottobre 2025 è stata presentata una interrogazione a prime firme D'Elia e Verini con la quale si chiedeva al ministro Piantedosi lo sgombero dell'immobile occupato da CasaPound e nessuna risposta ufficiale è arrivata dal ministro,

si chiede di sapere quando il Governo intenda dare seguito con immediatezza, ai fini del ripristino della legalità, allo sgombero dell'immobile sito a Roma in Via Napoleone III occupato abusivamente da una organizzazione che rappresenta un pericolo per la democrazia, i cui dirigenti e militanti hanno subito condanne per l'uso sistematico della violenza squadrista, oltre al fatto che l'occupazione di un edificio pubblico, di proprietà dello Stato, determina un ingente danno erariale.

(3-02384)

[NICITA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 8 febbraio 2026 nella città di Siracusa, la Polizia municipale ha elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un cittadino siracusano, militante del PD, con l'accusa di aver distribuito volantini per il "NO" al prossimo *referendum* sulla giustizia "senza autorizzazione"; la sanzione è stata elevata con richiamo all'articolo 23 del Codice della strada, commi 4, 5, 7; l'art. 23 del Codice della strada disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli, riferendosi in modo espresso a cartelli, insegne, striscioni, mezzi pubblicitari e forme di affissione, e non contiene in alcun comma un divieto esplicito di distribuzione manuale di volantini; la distribuzione a mano di materiale informativo non costituisce affissione, né installazione di mezzi pubblicitari, né occupazione permanente della sede stradale; considerato che:

la giurisprudenza costituzionale e amministrativa è costante nel ritenere il volantinaggio una forma di manifestazione del pensiero tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, che non richiede un preavviso di pubblica manifestazione;

tale attività non può essere oggetto di divieti generalizzati;

la sanzione è stata elevata in periodo referendario, fase nella quale la tutela della libertà di informazione e di propaganda assume un rilievo rafforzato;

il Comune ha regolarmente convocato i comizi, riconoscendo di fatto la piena operatività delle attività di informazione e partecipazione democratica;

eventuali regolamenti comunali che incidano sulla distribuzione di materiale informativo non possono trovare applicazione in modo tale da comprimere l'esercizio dei diritti politici fondamentali, specie in assenza di comprovate ragioni di sicurezza o ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'episodio o di altri analoghi episodi sul territorio nazionale;

se ritenga corretto assimilare il volantinaggio a forme di pubblicità stradale vietate dal Codice della strada e subordinarlo ad autorizzazione;

quali misure concrete intenda attuare, affinché siano garantite le prerogative costituzionali di libera manifestazione politica e l'agibilità politica in questa campagna referendaria;

quali azioni, anche di natura ispettiva, intenda intraprendere con l'Amministrazione della città di Siracusa, al fine di assumere elementi ed eventuali conseguenti iniziative.

(3-02385)

[NICITA](#), [MANCA](#), [LORENZIN](#), [MISIANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Consiglio dei ministri, in data 5 febbraio 2026, ha approvato il decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni", con il quale, ad avviso degli interroganti, si prende atto del fallimento dell'*iter* approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, riscrivendo una serie di procedure e di adempimenti a carico delle amministrazioni competenti finalizzati a garantire, secondo le ottimistiche previsioni del Governo, la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina;

il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri è frutto di un percorso travagliato che ha costretto il Governo a correggere varie disposizioni del testo originario, palesemente insostenibili, fra cui quelle che prevedevano ulteriori limitazioni ai compiti propri della magistratura contabile e la nomina dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina, quale Commissario straordinario per l'opera;

anche nella formulazione approvata dal Consiglio dei ministri permangono, tuttavia, diversi aspetti critici e forzature procedurali, che rischiano di riprodurre un nuovo fallimento *iter* approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, tra cui la norma volta ad evitare che il progetto venga valutato nella sua interezza dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, limitando il parere alla sola relazione della società che ha progettato l'opera;

alla luce degli accadimenti, le previsioni iniziali di realizzazione dell'opera, tra cui l'avvio dei cantieri per le opere propedeutiche entro la fine del 2025 e il completamento dell'opera entro il 2032, sono

completamente da riprogrammare con conseguente impossibilità di utilizzare ingenti risorse finanziarie altrimenti utili per altri interventi infrastrutturali indispensabili per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, soprattutto a seguito dei danneggiamenti subiti a causa del ciclone "Harry", stimati in oltre 2 miliardi di euro, e con l'accelerazione del dissesto idrogeologico nel comune di Niscemi;

appaiono evidenti, anche a seguito dell'approvazione del suddetto decreto-legge, i presupposti per la prosecuzione del blocco di ingenti risorse finanziarie pubbliche anche oltre l'esercizio in corso, rese inutilizzabili a causa del fallimentare *iter* procedurale del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, si chiede di sapere:

se sia confermato che le somme stanziare per il 2026 non potranno essere impegnate, né spese entro l'esercizio per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, alla luce dello stato dell'*iter* amministrativo e delle procedure ancora in corso;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario procedere a una riprogrammazione formale delle suddette risorse, per completare investimenti infrastrutturali in Sicilia, in Calabria e in Sardegna, a partire da quelli più urgenti a seguito dei danneggiamenti recentemente subiti a causa del ciclone Harry;

se sia a conoscenza di un aggiornamento ufficiale del cronoprogramma dell'opera e quali iniziative intenda assumere per garantire la coerenza tra tempi amministrativi, copertura finanziaria e programmazione pluriennale delle risorse;

se intenda fornire chiarimenti anche in merito al rischio di profili di inefficienza nella gestione della spesa pubblica, come evidenziato dalla stessa Corte dei conti, in conseguenza del fallimentare *iter* procedurale del progetto del ponte sullo Stretto di Messina.

(3-02386)

[NICITA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

B2G Sicily S.r.l. (ex Erg Power S.r.l.), situata all'interno del polo industriale di Priolo Gargallo (Siracusa), è la società che gestisce la centrale a ciclo combinato CCGT (*Combined Cycle Gas Turbine*) a gas naturale ad alto rendimento cogenerativo e a basso impatto ambientale, entrata in esercizio commerciale nell'aprile 2010;

con una produzione media annua di circa 2,4 TWh di energia elettrica e 1,2 milioni di tonnellate di vapore e di 4,5 milioni di metri cubi di acqua demineralizzata, B2G Sicily è considerata strategica per la fornitura di *utilities* al sito industriale multisocietario (ENI Versalis, ISAB, ENI Rewind), attraverso una RIU (Rete interna di utenza), e per la vendita di energia elettrica sul mercato nazionale in accordo ad un contratto di *capacity market* con Terna;

a ottobre 2023 è stata perfezionata da Erg S.p.A. la cessione dell'intero capitale sociale di Erg Power S.r.l. (ora B2G Sicily S.r.l.) ad Achernar Asset AG, società con sede legale in Svizzera, con l'obiettivo di valorizzare l'*asset* esistente avviando nuovi investimenti di decarbonizzazione nel medio e lungo termine; data la rilevanza strategica della società, l'operazione di acquisizione è stata presidiata dal Governo che ha esercitato i poteri speciali ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (cosiddetto Golden Power), imponendo tre prescrizioni, tra cui in particolare, la predisposizione di un piano di investimenti *green*;

considerato che:

la normativa in materia di attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni prevede, altresì, che il Ministero competente per materia attivi delle procedure annuali di monitoraggio volte a verificare il rispetto delle prescrizioni da parte della società acquirente (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86); in riferimento a B2G Sicily, ad oggi non si ha evidenza alcuna di eventuali attività di monitoraggio svolte dal Ministero e di interlocuzioni con la società acquirente per verificare il rispetto delle prescrizioni del Golden Power; da recenti notizie di stampa locale, si apprende che sono in corso mobilitazioni delle rappresentanze sindacali, che lamentano un mancato dialogo con la proprietà circa i progetti industriali e un'assenza di un chiaro piano industriale e di investimenti di lungo periodo finalizzati alla sostenibilità: nel corso

dell'operazione di vendita, infatti, Achernar avrebbe garantito una presenza costante sul territorio e un confronto strutturato volto allo sviluppo di progetti *green*, con l'obiettivo di rafforzare e consolidare la presenza industriale, ma tali dichiarazioni non risulterebbero tradotte in atti concreti; ad oggi sembrerebbe che nessun investimento *green* sia stato realizzato ed anzi la proprietà starebbe effettuando una forte compressione dei costi di ordinaria amministrazione e gestione;

sempre da recenti notizie di stampa, emergerebbe, inoltre, l'acquisizione da parte di Achernar di una centrale abruzzese (Termica Celano), di cui non si ha alcuna chiara contezza in termini di progettualità industriale;

tenuto conto della necessità di garantire la continuità dell'approvvigionamento di energia elettrica e vapore al polo industriale di Priolo Gargallo e tenuto, altresì, conto del numero degli occupati e del rilievo che la produzione assume per l'autonomia energetica dello Stato, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti illustrati in premessa e se la società acquirente Archenar Asset AG abbia mai fornito una puntuale informativa circa l'osservanza delle prescrizioni imposte dal Governo ai sensi della normativa in materia di "Golden Power";

se non ritengano doveroso chiarire, per quanto di rispettiva competenza, in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dal Governo alla società acquirente, quali sarebbero i possibili impatti su B2G Sicily e come intendano tutelare un *asset* industriale considerato di rilevante interesse strategico nazionale, la cui funzione non è sostituibile da altri impianti presenti *in loco*, con particolare riferimento alla produzione di vapore, salvaguardando la tenuta occupazionale del sito ed il suo futuro industriale.

(3-02387)

[SENSI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

in data 7 febbraio 2026, presso il liceo "Giacomo Leopardi" di Recanati (Macerata), si è svolto un incontro intitolato "Le testimonianze di un giornalista italiano in Donbass", che ha visto la partecipazione di Andrea Lucidi e Vincenzo Lorusso, presentati come giornalisti dell'agenzia "International reporters";

Lucidi e Lorusso risultano da tempo essere protagonisti di attività pubbliche caratterizzate da un allineamento sistematico alla versione della Russia sulla guerra di aggressione all'Ucraina, nonché di iniziative di mobilitazione pubblica, incluse raccolte firme, volte a delegittimare la posizione istituzionale italiana ed europea a sostegno di Kiev;

l'incontro si è svolto senza alcun contraddittorio, dando così modo ai due giornalisti di riportare agli studenti interpretazioni unilaterali e di parte del conflitto in corso tra Russia e Ucraina;

la scuola è e deve restare il luogo della formazione critica e obiettiva, del pluralismo informato, nel rispetto dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le sue valutazioni in merito; quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda adottare per verificare i criteri che hanno portato la scuola a selezionare Andrea Lucidi e Vincenzo Lorusso come relatori dell'incontro sulla guerra tra Russia e Ucraina, pur essendo note le loro posizioni apertamente filorusse in merito e le loro dichiarazioni pubbliche contro le istituzioni del nostro Paese;

quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda altresì adottare per verificare che nel corso dell'incontro sia stata data agli studenti una prospettiva obiettiva sull'argomento e se l'iniziativa avesse effettivamente una finalità didattica e formativa.

(3-02388)

[LOREFICE](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

nei giorni scorsi eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno colpito in modo grave Sicilia, Calabria e Sardegna, causando ingenti danni a infrastrutture, abitazioni e attività economiche e determinando diffuse situazioni di rischio per l'incolumità pubblica;

a riprova di ciò, la stima, seppur ancora parziale, dei danni provocati dal "ciclone Harry"

ammonterebbe a più di 2 miliardi di euro;

in contesti emergenziali l'informazione assume una funzione di pubblica utilità, poiché fornisce aggiornamenti tempestivi, continui e territorialmente mirati che costituiscono strumento essenziale di prevenzione, autoprotezione e sicurezza collettiva;

la RAI svolge il servizio pubblico radiotelevisivo in base al contratto di servizio con lo Stato, che le attribuisce una funzione di utilità sociale, coesione territoriale e tutela del diritto dei cittadini a un'informazione completa e accessibile;

il contratto nazionale di servizio tra lo Stato e la RAI 2023-2028, all'articolo 2, reca i criteri che la concessionaria deve seguire nell'offerta del servizio pubblico, tra cui quello relativo all'accrescimento della qualità dell'informazione secondo criteri di completezza, correttezza, equilibrio, responsabilità, imparzialità, verifica delle fonti, indipendenza e pluralismo; mentre il successivo articolo 4, al comma 5, sancisce il dovere di assicurare l'informazione pubblica anche a livello territoriale;

il quadro normativo di riferimento del servizio pubblico radiotelevisivo (decreto legislativo n. 208 del 2021) fonda la missione RAI su criteri di completezza, correttezza, qualità e funzione di pubblico interesse dell'informazione, principi che assumono particolare rilievo nelle situazioni di emergenza e calamità naturali;

in caso di calamità naturali l'informazione radiotelevisiva assume una vera funzione di protezione civile informativa, perché diffonde allerte, numeri di emergenza, indicazioni operative, aggiornamenti su viabilità, evacuazioni e interruzioni di servizi essenziali, configurandosi come parte della tutela dell'incolumità pubblica;

il criterio che deve orientare il servizio pubblico non è la centralità geografica dell'evento, bensì l'impatto sulla popolazione e la gravità delle conseguenze, al fine di garantire equità territoriale e pari diritto all'informazione su tutto il territorio nazionale;

durante le fasi più critiche del maltempo che ha interessato il Sud Italia, numerose segnalazioni di cittadini, amministratori locali e operatori del territorio hanno evidenziato una copertura informativa del servizio pubblico giudicata discontinua, frammentaria e non proporzionata alla gravità e all'estensione degli eventi;

tali criticità avrebbero riguardato non solo i telegiornali, ma anche l'insieme della programmazione di servizio pubblico, nei quali l'emergenza non avrebbe avuto una presenza costante e prioritaria, senza l'attivazione di un regime straordinario di informazione continuativa tipico delle grandi emergenze;

in presenza di calamità naturali, il servizio pubblico non svolge una mera funzione di racconto giornalistico, ma un ruolo di presidio di utilità collettiva, contribuendo alla riduzione del rischio, al coordinamento tra istituzioni e cittadini e alla prevenzione di situazioni di panico o disorientamento;

in queste situazioni il servizio pubblico non svolge solo un racconto giornalistico, ma un presidio di utilità collettiva, con un obbligo rafforzato di tempestività e continuità informativa rispetto alla programmazione ordinaria,

si chiede di sapere:

se si ritenga che, in occasione degli eventi di maltempo che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna, la copertura informativa del servizio pubblico radiotelevisivo sia stata adeguata, continua e proporzionata alla gravità dell'emergenza e alla sua estensione territoriale;

se risultino valutazioni o verifiche, anche a posteriori, sul rispetto da parte della RAI degli obblighi derivanti dal contratto di servizio, con particolare riferimento ai principi di affidabilità dell'informazione, responsabilità editoriale, completezza e servizio al cittadino in situazioni di emergenza;

quali indirizzi operativi esistano affinché, in caso di calamità, la RAI garantisca informazione di pubblica utilità in modo continuativo, anche rimodulando o sospendendo la programmazione ordinaria, su tutte le reti e piattaforme;

quali strumenti di monitoraggio e verifica siano attivati nei confronti della concessionaria del servizio pubblico per accertare che, durante le emergenze, la copertura sia tempestiva, continuativa e diffusa su più reti e fasce orarie;

se si intenda rafforzare il ruolo della RAI come presidio informativo permanente nelle emergenze,

anche con protocolli vincolanti di attivazione automatica dell'informazione di protezione civile in raccordo con il Dipartimento nazionale.

(3-02389)

[FRANCESCHELLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con delibera del consiglio di amministrazione di ENAC n. 22 dell'11 novembre 2019 fu costituita la società ENAC Servizi S.r.l. secondo motivazioni per la costituzione della società *in house* riportate nel corpo della stessa delibera;

un primo motivo riportato in delibera starebbe nel fatto che per la gestione dei 20 aeroporti minori (19 dei quali di aviazione generale oltre all'aeroporto di Pantelleria) trasferiti per competenza ad ENAC e precedentemente gestiti dalla Direzione generale dell'aviazione civile, "si è evidenziata l'impossibilità della concessione della gestione a terzi a causa della scarsa produttività dell'investimento, come evidenziato dagli esiti negativi dei procedimenti espletati";

un secondo motivo risiederebbe nella contestazione che l'Ente europeo di controllo (EASA) aveva mosso a ENAC che, all'epoca, gestiva direttamente lo scalo di Pantelleria, a causa del conflitto di interessi ricadente nel doppio ruolo di ENAC, ad un tempo gestore dell'aeroporto vigilato e autorità di vigilanza. La delibera di ENAC afferma a tal proposito che l'affidamento *in house* alla ENAC Servizi è stata ritenuta da EASA "una soluzione idonea a superare il conflitto di interessi con effetti anche sul procedimento di certificazione dell'aeroporto, pendente da circa due anni";

la circostanza secondo cui si sarebbe evidenziata "l'impossibilità della concessione della gestione a terzi a causa della scarsa produttività dell'investimento, come evidenziato dagli esiti negativi dei procedimenti espletati" non trova riscontro in quanto riportato nei dispositivi delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4197/2023 e del TAR Campania n. 778/2022;

tali sentenze danno conto di procedure ad evidenza pubblica effettivamente espletate con relativa individuazione del contraente e solo successivamente revocate per procedere all'affidamento alla società *in house* ENAC Servizi S.r.l.;

il citato parere positivo di EASA, tuttavia, non è rinvenibile in allegato alla delibera n. 22/2019, si chiede di sapere:

se la costituzione della società *in house* non configuri una specifica condizione di conflitto di interessi fra vigilante e vigilato, in considerazione del fatto che ENAC Servizi S.r.l. è partecipata al 100 per cento da ENAC, la quale esercita il controllo analogo e nomina gli amministratori della controllata e le assicura il necessario sostegno finanziario;

se, al momento dell'affidamento *in house* degli aeroporti di Pantelleria e degli altri scali di aviazione generale, sia stata esperita la procedura di verifica di cui all'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti, al tempo vigente, che così si esprime: "Ai fini dell'affidamento in-house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in-house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

se, in caso affermativo, si ritenga che tale valutazione rispetti quanto specificato;

se, come previsto nell'accordo di programma fra ENAC ed ENAC Servizi 2025-2027, sarà erogato il finanziamento in conto gestione di 6.000.000 euro all'anno per evitare in via preventiva che ENAC Servizi chiuda i bilanci in negativo e se il Ministro in indirizzo ritenga tale finanziamento in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, smentendo le eventuali valutazioni preventive sulla congruità economica della decisione di costituire la società *in house*;

se ritenga corretto che ENAC, la cui missione per statuto, è quella di regolazione, certificazione e sorveglianza nel settore del trasporto aereo, sottoposta all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti, gestisca gli aeroporti sia pure attraverso la sua società *in house*, dal momento che, dal novembre 2004, con la legge n. 265, che ha attribuito ad ENAC il ruolo di autorità unica, le funzioni

dell'ente sono state nettamente separate da quelle dei fornitori di servizi di assistenza come ENAV S.p.A. e da quelle delle società di gestione aeroportuale;
se ritenga corretto che il certificato aeroportuale a ENAC Servizi sia stato rilasciato da ENAC stessa in data 14 aprile 2025;

quali siano infine i motivi per i quali la previsione del passaggio alle Regioni degli aeroporti demaniali di interesse regionale, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, non sia stata attuata malgrado la norma avesse previsto la vigilanza dello stesso Ministero per la sua concretizzazione.

(3-02390)

[TURCO](#), [PATUANELLI](#), [CROATTI](#), [ALOISIO](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CATALDI](#), [DAMANTE](#), [DI GIROLAMO](#), [FLORIDIA](#) Barbara, [GAUDIANO](#), [GUIDOLIN](#), [LICHERI](#) Ettore Antonio, [LICHERI](#) Sabrina, [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [MAIORINO](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [NAVE](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [SCARPINATO](#), [SIRONI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Ministero dell'economia e delle finanze detiene e ha detenuto un ruolo centrale nel processo di dismissione della partecipazione pubblica in banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., istituto bancario risanato anche attraverso l'impiego di ingenti risorse pubbliche, per un ammontare complessivo stimato in circa 12 miliardi di euro;

il processo di parziale privatizzazione si è sviluppato in un contesto caratterizzato da rilevanti operazioni di mercato riconducibili al "risiko" bancario, che coinvolge importanti gruppi finanziari privati, tra cui Caltagirone e Delfin (famiglia Del Vecchio), con effetti diretti sugli assetti proprietari di Mediobanca e, indirettamente, del gruppo Generali;

nel corso degli ultimi mesi sono emerse indagini della Procura della Repubblica di Milano in merito alle modalità di cessione di pacchetti azionari di MPS, con l'ipotesi di un presunto concerto tra soggetti privati e vertici apicali dell'istituto e l'iscrizione nel registro degli indagati dell'amministratore delegato di MPS, Luigi Lovaglio, e di esponenti di rilievo dei gruppi privati coinvolti;

è stata, peraltro, recentemente resa nota l'iscrizione nel registro degli indagati per *insider trading* di Stefano Di Stefano, alto dirigente dello stesso Ministero, responsabile della Direzione partecipazioni del Dicastero e componente del consiglio di amministrazione di MPS;

considerato che l'eventuale coinvolgimento di dirigenti apicali del Ministero in indagini riguardanti operazioni di mercato relative a una banca partecipata dallo Stato solleva profili di rilevante delicatezza istituzionale, anche in relazione alla prevenzione dei conflitti di interessi e alla corretta gestione delle informazioni sensibili, come quelle relative alla dismissione della partecipazione Monte dei Paschi di Siena,

si chiede di sapere:

ferma restando la presunzione di innocenza del dottor Stefano Di Stefano, se sia opportuna la sua permanenza nella Direzione del Ministero;

quale sia stato il ruolo del dottor Di Stefano e della Direzione che guida nelle varie fasi di cessione dei pacchetti MPS;

se il dottor Di Stefano abbia avuto interlocuzioni con banca Akros, e di che tipo, se abbia avuto un ruolo nella decisione della scelta della procedura accelerata di collocazione dei pacchetti MPS, se abbia avuto un ruolo nella decisione del Governo di applicare il *golden power* nell'operazione UniCredit-BPM;

quali procedure interne di controllo e prevenzione dei conflitti di interessi siano state adottate dal Ministro in indirizzo in relazione al ruolo dei propri dirigenti coinvolti nella *governance* di MPS e le motivazioni del loro mancato funzionamento per il suo alto dirigente;

se fosse a conoscenza, prima delle operazioni di cessione, di possibili intese o coordinamenti tra soggetti privati finalizzati a utilizzare MPS come strumento per operazioni di scalata nel sistema finanziario.

(3-02391)

[NICITA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il settore zootecnico, e in particolare l'ambito ovi-caprino, rappresenta uno dei pilastri dell'agricoltura siciliana, sia per la consistenza numerica delle aziende presenti sul territorio regionale, sia per il significativo contributo in termini di occupazione e opportunità lavorative, soprattutto per i giovani allevatori, oltre a svolgere un ruolo centrale nella tutela e difesa del territorio, nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali e nella promozione turistica delle aree rurali;

nonostante tale rilevanza strategica, in Sicilia si registra negli ultimi mesi una marcata e repentina riduzione del prezzo del latte ovi-caprino, che è passato da valori superiori a 1,50 euro al litro, con punte fino a 1,60 euro registrate solo pochi mesi fa, agli attuali 1,00-1,10 euro al litro, livelli che risultano spesso inferiori ai costi medi di produzione;

tale andamento sta determinando gravi difficoltà economiche per le aziende zootecniche, già fortemente penalizzate dall'aumento dei costi energetici, dei mangimi e delle materie prime;

il protrarsi di prezzi non remunerativi rischia di provocare la chiusura di numerose aziende, con conseguente perdita di occupazione, abbandono delle aree interne e compromissione del patrimonio zootecnico regionale;

secondo quanto segnalato dalle organizzazioni di categoria e dagli operatori del settore, le dinamiche di formazione del prezzo del latte sembrerebbero evidenziare la presenza di un mercato fortemente concentrato, con pochi soggetti acquirenti in grado di influenzare in modo determinante i prezzi, configurando potenziali assetti oligopolistici;

tali assetti potrebbero favorire fenomeni speculativi che appaiono andare oltre le ordinarie dinamiche di domanda e offerta, incidendo negativamente sulla libera concorrenza e sulla giusta remunerazione dei produttori,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per contrastare la drastica riduzione del prezzo del latte ovi-caprino in Sicilia e per garantire una remunerazione equa agli allevatori;

se sia a conoscenza delle dinamiche di mercato descritte e se non ritenga opportuno promuovere verifiche e monitoraggi, anche attraverso un impulso all'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di accertare l'eventuale presenza di comportamenti anticoncorrenziali o speculativi;

quali strumenti di sostegno e tutela intenda attivare, anche in via straordinaria, per salvaguardare la continuità produttiva delle aziende zootecniche siciliane e prevenire la compromissione del patrimonio zootecnico regionale;

se non ritenga necessario avviare un tavolo di confronto con la Regione Siciliana, le organizzazioni professionali agricole e i rappresentanti della filiera, finalizzato all'individuazione di soluzioni strutturali e durature per riequilibrare il mercato del latte ovi-caprino.

(3-02392)

(già 4-02621)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAGNI](#) - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa. - Premesso che:

in data 3 dicembre 2025, l'interrogante ha presentato un'interrogazione ai Ministri in indirizzo (4-02554) concernente le autorizzazioni all'esportazione di componenti di armamento rilasciate all'azienda bergamasca Battaggion SpA;

nella risposta, il vice ministro Cirielli ha confermato l'esistenza di licenze di esportazione verso Israele rilasciate tra il 2021 e il 2022, il cui utilizzo si sarebbe concluso entro agosto 2023; ha, inoltre, riferito che, nel 2024, l'azienda ha presentato una nuova richiesta di autorizzazione, successivamente ritirata, mentre l'autorità competente era in procinto di adottare un provvedimento di diniego;

tale elemento non può non suscitare preoccupazione, in quanto il diniego si colloca nel quadro delle valutazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in merito al rischio che il materiale esportato possa essere impiegato nei conflitti in corso;

a parere dell'interrogante, sono necessari chiarimenti ulteriori sulla natura delle forniture e sulla coerenza complessiva delle politiche di autorizzazione all'*export* di armamenti;

le relazioni parlamentari sull'esportazione di armamenti, ai sensi della legge n. 185 del 1990, indicano che, nel corso dell'anno 2024, la Battaggion avrebbe dichiarato due transazioni economiche in entrata provenienti da Israele, per un totale di 612.713,20 euro, associate a distinti numeri di autorizzazione; tale dato evidenzia, dunque, che nel corso dell'anno 2024, Battaggion ha comunque registrato scambi commerciali con controparti israeliane, elemento che non può non rendere necessario un chiarimento puntuale sul quadro autorizzativo complessivo,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni in possesso dei Ministri in indirizzo su quanto riferito, con particolare riguardo all'esistenza di esportazioni di componenti di armamento verso Israele e al mantenimento di relazioni economiche in un contesto nel quale, a Gaza, era già in corso una catastrofe umanitaria senza precedenti;

se non ritengano che le determinazioni in materia di esportazione di armamenti debbano essere pienamente coerenti con i principi di responsabilità politica, trasparenza e tutela dei diritti umani.

(4-02751)

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

La Spezia è un'importante città portuale e industriale, con una popolazione di circa 95.000 abitanti, che si trova a fronteggiare una serie di sfide in termini di sicurezza e ordine pubblico, anche in considerazione del suo sviluppo economico e delle numerose attività commerciali e turistiche che ogni anno attraggono migliaia di visitatori;

il porto de La Spezia, rappresentando uno dei principali scali marittimi del Paese e un nodo cruciale per il traffico commerciale e logistico nazionale e internazionale, presenta inevitabilmente rischi legati alla sicurezza, al traffico di merci e persone, e al contrasto delle attività illecite;

il turismo, settore strategico per l'economia della città, porta con sé un aumento dei flussi di persone, creando anche nuove vulnerabilità in termini di sicurezza pubblica e richiedendo un incremento dei controlli, in particolare durante i periodi di alta stagione;

la Questura de La Spezia è chiamata ad un impegno quotidiano per il controllo del territorio e per azioni di prevenzione, ma l'attuale dotazione organica risulta insufficiente per rispondere in modo adeguato e tempestivo alle necessità di sicurezza della città e del suo *hinterland*;

per rispondere in modo concreto alle esigenze di sicurezza del territorio, è fondamentale rafforzare gli organici spezzini, anche alla luce del numero di pensionamenti che ci sono stati negli ultimi anni e in vista di quelli già previsti nell'immediato futuro;

nei prossimi due anni è previsto un incremento di 25.000 agenti di polizia, in aggiunta alle 39.000 assunzioni degli ultimi tre anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo stia prevedendo un piano di potenziamento della pianta organica della Questura de La Spezia, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza della città e delle aree circostanti, anche in considerazione dello sviluppo economico della città e della sua importanza come porto di rilevanza nazionale e base navale in espansione, nonché per le numerose attività commerciali e turistiche che ogni anno attraggono migliaia di visitatori.

(4-02752)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

da notizie di stampa emerge che la Procura della Repubblica di Milano ha iscritto nel registro degli indagati un uomo ultraottantenne, residente a San Vito al Tagliamento (Pordenone), per il reato di omicidio volontario aggravato, in relazione a fatti avvenuti durante la guerra in Bosnia negli anni '90;

secondo quanto riportato, l'indagato avrebbe partecipato, tra il 1992 e il 1995, a viaggi organizzati nei territori dell'ex Jugoslavia, in particolare nell'area di Sarajevo assediata, con il presunto scopo di sparare deliberatamente contro civili, inclusi donne e bambini, in quello che viene descritto come un vero e proprio "safari umano";

l'inchiesta farebbe riferimento al fenomeno dei "cecchini del weekend", soggetti stranieri che, durante il conflitto, si sarebbero recati nei Balcani per partecipare ad azioni armate contro la popolazione civile, senza alcun coinvolgimento militare formale;

le indagini sarebbero state avviate anche grazie a testimonianze raccolte da una giornalista italiana, che avrebbe documentato racconti dettagliati relativi alla presenza di civili stranieri armati nella capitale bosniaca, intenti a colpire persone inermi;

dagli articoli emerge inoltre che l'uomo indagato avrebbe manifestato simpatie per l'estrema destra neofascista, un forte interesse per le armi e una visione ideologica violenta, arrivando a vantarsi, negli anni, della propria presenza nei territori di guerra;

nel corso di una perquisizione domiciliare sarebbero state rinvenute numerose armi da fuoco, tra cui pistole, una carabina e diversi fucili, regolarmente o irregolarmente detenuti, circostanza che ha rafforzato il quadro indiziario;

l'inchiesta avrebbe assunto anche un rilievo internazionale, con collegamenti investigativi che coinvolgono Francia, Svizzera, Belgio e Paesi dei Balcani, oltre a contatti con autorità giudiziarie straniere;

considerato che:

i fatti contestati, se confermati, configurerebbero gravissime violazioni del diritto internazionale umanitario, riconducibili a crimini contro la popolazione civile;

la presenza di cittadini italiani coinvolti in episodi di violenza deliberata durante conflitti armati solleva interrogativi rilevanti sul piano della responsabilità penale individuale, ma anche sul ruolo delle istituzioni nel monitorare e prevenire fenomeni di radicalizzazione violenta;

ritenuto che:

la possibile ideologia neofascista dell'indagato rende la vicenda particolarmente allarmante sotto il profilo della sicurezza democratica, della memoria storica e del contrasto a ideologie che si richiamano esplicitamente alla violenza;

a distanza di oltre 30 anni dalla guerra in Bosnia, permane un dovere morale e istituzionale di fare piena luce su eventuali responsabilità individuali, nel rispetto delle vittime e della verità storica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e di quale sia lo stato delle indagini in corso, per quanto di rispettiva competenza;

se risultino precedenti segnalazioni o informazioni, in possesso delle autorità italiane, relative a cittadini italiani coinvolti in viaggi nei Balcani durante il conflitto con finalità violente o paramilitari;

quali forme di collaborazione giudiziaria internazionale siano state attivate o siano in corso di attivazione con le autorità dei Paesi interessati, al fine di accertare pienamente le responsabilità penali;

se non ritengano necessario rafforzare gli strumenti di monitoraggio, prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione neofascista e violenta, anche alla luce di vicende come quella descritta.

(4-02753)

[NICITA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da organi di stampa, in particolare da un'inchiesta pubblicata da "PalermoToday - Dossier Potere", l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia (IZS Sicilia) sarebbe interessato da gravi criticità nella gestione amministrativa e nella conduzione dell'ente, con particolare riferimento all'operato dell'attuale direttrice generale;

le medesime fonti giornalistiche danno conto della presentazione di esposti alla Procura regionale della Corte dei conti, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché a diverse autorità regionali e ministeriali, nei quali vengono segnalati presunti profili di incompatibilità e conflitto di interessi legati allo svolgimento, da parte della direttrice generale, di numerosi incarichi esterni retribuiti di consulente tecnico d'ufficio (CTU) per conto delle Procure della Repubblica di Palermo e Marsala;

le notizie di stampa segnalano, inoltre, un generale stato di difficoltà gestionale dell'Istituto, con ritardi nell'adozione di atti fondamentali di programmazione e organizzazione, tensioni nei rapporti con gli organi di *governance* e le organizzazioni sindacali, nonché una significativa riduzione dei finanziamenti ministeriali per la ricerca rispetto agli anni precedenti, elementi che incidono sul ruolo strategico dell'IZS Sicilia quale organo tecnico-scientifico di riferimento nazionale e regionale in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

considerato che:

il Ministero della salute esercita funzioni di vigilanza e indirizzo sugli Istituti zooprofilattici sperimentali, che operano quali enti di diritto pubblico e laboratori ufficiali dello Stato; eventuali violazioni dell'obbligo di esclusività e delle norme in materia di incompatibilità potrebbero determinare conseguenze rilevanti sul piano amministrativo, contabile e della legittimità del rapporto contrattuale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e delle segnalazioni e degli esposti trasmessi alle autorità competenti riguardanti l'operato della direttrice generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;

quali iniziative di competenza intenda assumere, anche nell'ambito dei poteri di vigilanza ministeriale, al fine di verificare la regolarità della gestione dell'IZS Sicilia e garantire il pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

(4-02754)

[LOMBARDO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

già dalle prime settimane del 2026 la stampa locale e i cittadini hanno riportato l'ennesima serie di disagi lungo il collegamento ferroviario tra Lecco e Milano, con numerose soppressioni di treni in entrambe le direzioni. I treni risultavano indicati inizialmente come puntuali, e successivamente cancellati a ridosso dell'orario di partenza. I messaggi ricevuti dai cittadini attraverso l'APP ufficiale riferivano di «problemi tecnici» e riduzione dei posti disponibili;

tali disservizi determinano ricadute particolarmente gravi sulla mobilità dei pendolari lecchesi. In particolare, in fascia serale le alternative di rientro risultano limitate, con il rischio che la cancellazione di una delle poche corse disponibili lasci lavoratori e studenti bloccati a Milano;

si ricorda che Regione Lombardia e Trenord, in seguito ad affidamento diretto del servizio, hanno sottoscritto un contratto per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con durata dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2033, che prevede monitoraggio e applicazione di penali e definisce, tra gli indicatori, la puntualità entro 5 minuti delle corse e la regolarità del servizio;

nell'ambito degli indicatori di trasparenza collegati al contratto risultano obiettivi per singole linee, tra cui la regolarità per la linea S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano e per la linea RE8 Tirano-Sondrio-Lecco-Milano Centrale;

in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, Trenord ha pubblicato un programma di potenziamento dei collegamenti, prevedendo sulla linea RE8 Milano-Tirano una frequenza di una corsa ogni 30 minuti per direzione tra il 6 e il 22 febbraio 2026, in un arco orario esteso, con alcune rimodulazioni su linee locali sostituite da bus;

alla luce dei disservizi ricorrenti segnalati sulla direttrice milanese-lecchese e, più in generale, sulla rete interessata dai flussi olimpici e nonostante il dichiarato impegno di Trenord a rafforzare la linea in vista dei Giochi Milano Cortina 2026, sorgono gravi dubbi sull'effettiva capacità di Trenord di assicurare il servizio promesso e sulla sua adeguatezza a garantire collegamenti affidabili con Milano durante un evento di tale rilevanza internazionale;

appare, inoltre, necessario chiarire le cause dei continui ritardi e cancellazioni e le misure, anche di coordinamento istituzionale, per garantire l'affidabilità del servizio in un periodo di massima domanda e visibilità internazionale;

l'*Host city contract* relativo ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 prevede un formale impegno del Governo italiano, quale autorità del Paese ospitante, a supportare gli impegni assunti per l'organizzazione dei Giochi, con possibili riflessi sull'affidabilità dei servizi essenziali di mobilità;

qualora le cause dei disagi fossero riconducibili a criticità infrastrutturali o gestionali afferenti alla rete ferroviaria nazionale, e dunque a profili di competenza del gestore dell'infrastruttura (RFI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulterebbe direttamente coinvolto per quanto di competenza nelle attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento del sistema,

si chiede di sapere:

quali siano, per quanto a conoscenza del Ministro in indirizzo, le cause principali dei continui disagi registrati sulla linea Milano-Lecco e se tali criticità siano riconducibili a carenze infrastrutturali, a

carenze imputabili all'operatore Trenord o a lavori programmati;
se, anche in considerazione dell'evento olimpico, il Ministro intenda adottare iniziative di competenza, in raccordo con la Regione Lombardia, per rafforzare il monitoraggio della qualità del servizio reso sulle suddette tratte;
quali garanzie operative siano previste, per il periodo dei giochi olimpici di febbraio 2026, circa l'effettiva capacità di realizzare con continuità il servizio potenziato annunciato da Trenord;
se, in considerazione della particolare criticità della fascia serale per i rientri dei lavoratori verso il Lecchese, il Ministro intenda promuovere, per quanto di competenza, misure specifiche per evitare che la soppressione di una delle poche corse disponibili determini il blocco dei pendolari a Milano.
(4-02755)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in seguito ai gravi fatti di Torino del 31 gennaio 2026, durante i quali gruppi di manifestanti hanno accerchiato e aggredito forze di polizia provocando numerosi feriti, le istituzioni e tutte le forze politiche presenti in Parlamento hanno condiviso messaggi di solidarietà agli agenti colpiti;

su diversi *media* nazionali e locali sono emersi articoli secondo cui, sui canali *social* ufficiali della Polizia di Stato, sarebbe stata pubblicata una fotografia relativa all'aggressione, che presenterebbe elementi non corrispondenti alla scena reale ripresa nei video dell'evento, come dettagli delle uniformi e dello sfondo che appaiono differenti e suggeriscono l'uso di immagini generate o alterate tramite intelligenza artificiale;

tali articoli spiegano che analisi di *fact-checking* hanno individuato incongruenze tipiche delle immagini AI, come scritte sul casco non coerenti, elementi ambientali difformi e variazioni nelle protezioni degli agenti rispetto ai filmati originali;

fonti interne della Polizia di Stato avrebbero dichiarato, nei confronti delle agenzie di stampa, che l'immagine è stata selezionata tra quelle più virali circolate sul *web*, senza che fosse in alcun modo generata o alterata direttamente dalla Polizia di Stato, ma la sua pubblicazione ha comunque alimentato dibattiti e teorie complottistiche sui fatti di Torino;

considerato che l'uso di contenuti visivi potenzialmente generati o ritoccati con tecnologia IA da parte di un'istituzione di pubblica sicurezza potrebbe avere un impatto rilevante sulla fiducia dell'opinione pubblica verso le fonti ufficiali di informazione e sul rapporto fra cittadini e forze dell'ordine, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali siano, in dettaglio, le circostanze in cui l'immagine in questione è stata pubblicata sui canali *social* della Polizia di Stato;

se risulti che l'immagine diffusa sia stata effettivamente generata, alterata o solamente condivisa da terze parti, e quali verifiche formali siano state compiute per accertarne l'origine e l'attendibilità;

se esista, nell'ambito del Ministero o degli organi di pubblica sicurezza, una *policy* specifica per l'uso di immagini generate o modificate tramite intelligenza artificiale nei canali istituzionali, e in caso negativo se non si ritenga necessario predisporne una;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare la correttezza dell'informazione istituzionale, preservare la fiducia dell'opinione pubblica nelle fonti ufficiali e prevenire future diffusioni di contenuti visivi suscettibili di alterare in modo non trasparente la percezione di eventi reali;

non si ritenga opportuno avviare una verifica interna o un *audit* per chiarire eventuali responsabilità organizzative o procedurali nella pubblicazione di contenuti visivi potenzialmente generati con IA da parte di un organo di polizia.

(4-02756)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che il magistrato Alfredo Guardiano abbia minacciato querele contro l'onorevole Costa e si sia autocertificato imparziale, dopo aver partecipato con altri togati, ex parlamentari del PD, a opinabili decisioni sul *referendum* sulla giustizia;

nel mese di ottobre 2025 il suddetto magistrato, usando un linguaggio denigratorio verso il partito di Forza Italia e il presidente Berlusconi, in una *chat* scrisse: "Dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni, di

Mantovano e di Salvini, l'esultanza degli orfani di Berlusconi, rappresenta l'ultimo tassello che disvela il vero scopo di questa riforma: punire la magistratura penale per avere svolto, non sempre in maniera soddisfacente, ma certo complessivamente in modo conforme al disegno costituzionale, il suo ruolo di contro potere democratico ben evidenziato da Pierre Rosanvallon. Ridurne gli spazi di indipendenza"; secondo il consigliere di Cassazione, membro dell'Ufficio centrale per il *referendum* della stessa Corte, la riforma intende "creare le condizioni per impedire che l'azione governativa incontri limiti" e, pertanto, "la si deve respingere in blocco votando No";

nella *chat* divenuta pubblica si legge ancora: "Votando SI mi aspetto che i sostenitori di questa riforma, che si definiscono di sinistra, sfilino, del tutto legittimamente, ma finalmente senza ambiguità, sotto l'effigie di Silvio Berlusconi";

desta preoccupazione dover constatare, ancora una volta, come alcuni magistrati rilascino in modo reiterato dichiarazioni e offrano valutazioni di carattere politico, in palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza,

si chiede di sapere:

come valuti il Ministro in indirizzo i casi di affermazioni gravi e faziose di magistrati in servizio, come nella vicenda di cui in premessa, e se le ritenga compatibili con il ruolo ricoperto;

se, nell'ambito delle proprie competenze, ritenga di avvalersi dei propri poteri ispettivi di legge, al fine di valutare la corretta gestione degli uffici giudiziari coinvolti.

(4-02757)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che: la Commissione INTA del Parlamento europeo ha approvato l'accordo provvisorio sul nuovo Regolamento SPG (sistema di preferenze generalizzate), relativo all'introduzione della clausola di salvaguardia per il settore del riso;

gli agricoltori hanno espresso forte preoccupazione rispetto alle intese raggiunte sul testo, ritenendo che lo stesso non garantisca alcuna reale protezione per il settore risicolo dell'Unione europea, già pesantemente esposto alla concorrenza di importazioni a basso costo;

in particolare, l'assenza di una clausola di salvaguardia automatica per il riso renderebbe il meccanismo di tutela inefficace, poiché le soglie previste consentirebbero l'attivazione solo quando il danno economico sarebbe ormai conclamato e difficilmente recuperabile;

la produzione europea di riso "Indica" interessa circa 100.000 ettari, con un valore fondiario stimato tra 30.000 e 40.000 euro per ettaro, traducendosi in potenziali perdite per l'economia dell'UE comprese tra 3 e 4 miliardi di euro, a fronte di benefici economici per i Paesi esportatori SPG, stimati in appena 15-18 milioni di euro;

le importazioni non riguardano più soltanto il riso Indica, ma stanno crescendo anche per il riso "Japonica" tondo e medio, con il rischio concreto che la pressione si estenda anche alle varietà tipiche italiane, come quelle destinate al risotto, compromettendo ulteriormente la competitività delle produzioni nazionali;

simili scelte farebbero accrescere dunque le importazioni da Paesi terzi, come Cambogia e Myanmar, che beneficiano di dazi agevolati pur non rispettando gli *standard* ambientali, sanitari e sociali richiesti ai produttori europei, generando una concorrenza sleale, che mette a rischio migliaia di posti di lavoro e l'intera filiera risicola nazionale;

le risaie italiane, in particolare quelle del Nord, rappresentano un presidio ambientale, idraulico e paesaggistico insostituibile, e non possono essere convertite facilmente ad altre colture, rendendo il settore strutturalmente vulnerabile;

una contrazione significativa della produzione risicola avrebbe ripercussioni economiche, sociali e ambientali rilevanti, colpendo territori che da generazioni fondano la loro economia e identità sulla risicoltura. Per tale ragione, l'Italia che è il primo produttore di riso in Europa, rischia di essere il Paese maggiormente penalizzato da un indebolimento delle misure di salvaguardia;

è necessario difendere con fermezza, nelle sedi europee, gli interessi dei produttori italiani e la sostenibilità economica e ambientale delle filiere agricole nazionali,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto presso le competenti sedi europee per ottenere una revisione della clausola di salvaguardia, affinché essa sia tempestiva, efficace e realmente attivabile per il riso;

se siano state effettuate valutazioni in merito all'impatto economico, sociale e ambientale derivante dall'eventuale introduzione del meccanismo di salvaguardia, nella sua attuale formulazione, sulle aree risicole italiane, in particolare nelle regioni maggiormente vocate.

(4-02758)

[SCALFAROTTO](#), [FREGOLENT](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la legge di bilancio per l'anno 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha rinnovato e rivisto la disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di beni materiali e immateriali destinati alle imprese, già riconducibili ai programmi "Transizione 4.0" e "5.0": in particolare, l'articolo 1, comma 427, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, circoscrive l'ambito dei beni agevolabili a quelli prodotti nell'Unione europea;

la disposizione produrrà un effetto immediato di compressione del mercato, con impatti significativi su filiere consolidate e assetti commerciali: si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di aziende, come Overmach, che distribuiscono sul territorio nazionale determinati macchinari ad alta tecnologia prodotti fuori dal perimetro europeo, che rispondono a una domanda diffusa del mercato italiano, ossia quella delle macchine DN Solutions prodotte in Sud Corea, che risultano tra le più adottate, soprattutto da parte di piccole e medie imprese manifatturiere;

la misura, di fatto, renderà maggiormente complesso per le piccole e medie imprese l'adozione di tecnologie produttive ad alta complessità, le quali costituiscono un fattore abilitante per la modernizzazione del tessuto industriale italiano e per il mantenimento di livelli elevati di produttività, qualità e specializzazione;

le piccole e medie imprese manifatturiere, di fatto, si troveranno di fronte a un'alternativa penalizzante: cambiare fornitore per accedere all'incentivo, oppure mantenere la scelta di tecnologie già adottate e integrate nei processi produttivi, rinunciando però al beneficio fiscale;

la sostituzione di questi macchinari non è un cambio "neutro", ma implica differenze nelle specifiche tecniche, nell'interfaccia tra uomo e macchina, nella formazione degli operatori e nell'organizzazione dei cicli produttivi, con la sostituzione di intere linee: per molte aziende, la transizione verso macchine alternative richiede tempo, risorse e flessibilità organizzativa;

il caso di aziende come Overmach risulta profondamente emblematico, andando a colpire realtà nazionali nel settore dell'utensileria e delle macchine utensili che rappresentano un comparto strategico per la competitività e la trasformazione tecnologica della manifattura italiana, nonché nella fornitura di macchinari complessi, servizi di assistenza tecnica *post* vendita, noleggio e soluzioni avanzate di *additive manufacturing*;

il perimetro europeo stabilito dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 199 determina una criticità particolarmente rilevante, comportando l'estromissione dal perimetro dell'incentivo dei beni prodotti fuori dall'Unione europea, che però, come nel caso descritto, risultano fondamentali per le imprese italiane;

a tali elementi si aggiunge una criticità di carattere immediato e contingente: molte aziende, ad oggi, dispongono di magazzini con oltre 1.000 macchine che dal 1° gennaio 2026 non sono più incentivabili; l'attuale formulazione della "nuova Transizione 5.0" rischia di produrre effetti distorsivi sul mercato, penalizzando non solo operatori economici consolidati ma anche decine di migliaia di imprese manifatturiere italiane che si avvalgono di tecnologie altamente avanzate, regolarmente immesse sul mercato nazionale e accompagnate da servizi tecnici di lungo periodo;

si deve segnalare inoltre come il Governo, durante l'esame di approvazione della legge, abbia accolto l'ordine del giorno 9/2750/11, impegnandosi ad estendere il perimetro della disposizione anche ai Paesi del G7: ciò provocherebbe un'ingiustificata discriminazione tra Paesi che sono parimenti *partner* commerciali dell'Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nel prossimo provvedimento utile, non intenda attivarsi al fine di modificare l'articolo 1, comma 427, della legge affinché sia esteso il perimetro dei beni

agevolabili ai Paesi *partner* commerciali del nostro Paese, senza limitarsi a quelli del G7, citati nell'ordine del giorno menzionato.

(4-02759)

[BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [SCALFAROTTO](#), [FURLAN](#), [MUSOLINO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

come riportato nell'interrogazione 4-02699 pubblicata il 27 gennaio 2026, nella seduta n. 385, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026 un'imbarcazione di migranti è affondata nel mar Mediterraneo centrale anche a causa delle condizioni meteorologiche proibitive legate all'avvento del ciclone "Harry";

nell'immediatezza dei fatti, Sergio Scandura, giornalista di Radio Radicale, aveva denunciato come da più di dieci giorni non si avesse più notizia di otto imbarcazioni partite dalla Tunisia orientale, per un totale di 380 persone disperse nel Mediterraneo;

rispetto alle prime informazioni, già estremamente tragiche, il numero di dispersi in mare risulterebbe essere, con ogni probabilità, decisamente più elevato: infatti, secondo le ultime ricerche della ONG mediterranea "Saving Humans", i dispersi a causa del ciclone Harry negli ultimi giorni sarebbero stati almeno 1.000, prospettando la più grande strage avvenuta nel Mediterraneo, circondata dal silenzio e dall'indifferenza;

di fronte a tale tragedia, che si presenta con dimensioni senza precedenti, colpisce il totale clima di disinteresse e insensibilità del Governo: quest'ultimo è chiamato ad adottare azioni urgenti, coordinate in sede europea, per rintracciare le persone disperse nel Mediterraneo, attraverso un'azione umanitaria e di ricerca che possa gettare luce sul tragico evento,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare per rintracciare le persone disperse nel Mediterraneo a seguito dell'avvento del ciclone Harry, le quali, secondo recenti ricerche, risulterebbero essere più di 1.000;

quali misure il Governo intenda adottare per evitare che tragedie come quella esposta in premessa si ripeta nel prossimo avvenire.

(4-02760)

[CUCCHI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, disciplina il sistema di prevenzione, sicurezza e vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della difesa, introducendo una disciplina speciale rispetto alla normativa generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in particolare, gli articoli 250, 253 e 255 delineano un sistema fortemente internalizzato e gerarchico, nel quale la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e la definizione delle norme di tutela tecnico-militare risultano condizionate dalla struttura dell'amministrazione;

negli ultimi anni si sono verificati infortuni, incidenti e casi di esposizione a fattori di rischio che hanno coinvolto personale militare e civile della difesa, anche in contesti addestrativi, logistici e tecnico-industriali;

questi episodi sollevano interrogativi sull'effettiva adeguatezza e rispondenza del sistema di vigilanza antinfortunistica interno al Ministero rispetto agli *standard* di tutela previsti dall'ordinamento;

considerato che:

la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce un diritto fondamentale della persona, riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione, e deve essere garantito a tutti i lavoratori, civili e militari, indipendentemente dalla natura del rapporto di servizio;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fonda il sistema di prevenzione sul principio della responsabilità del datore di lavoro e sulla partecipazione effettiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 ha introdotto per il comparto difesa una disciplina speciale, con adattamenti e deroghe alla normativa generale giustificate dalle peculiarità organizzative e operative delle forze armate;

le modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza militari, fondate su proposte non vincolanti e su poteri sostitutivi del datore di lavoro, incidono sull'autonomia e

sull'effettiva capacità di svolgere funzioni di segnalazione e prevenzione. La definizione e l'aggiornamento delle norme di tutela tecnico-militare avvengono prevalentemente senza meccanismi sistematici di verifica esterna o parlamentare;

la valutazione dei rischi psicosociali e dello *stress* correlato al lavoro risulta subordinata a condizioni procedurali che limitano l'emersione del fenomeno e l'adozione di misure preventive. Negli ultimi anni si sono verificati infortuni, incidenti e casi di esposizione a fattori di rischio che hanno coinvolto personale militare e civile della difesa, evidenziando criticità non episodiche ma strutturali del sistema di prevenzione; la concentrazione delle funzioni di indirizzo, attuazione e controllo all'interno della stessa amministrazione può compromettere l'effettività della vigilanza e la trasparenza delle procedure, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità emerse nell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro all'interno del Ministero;

se intenda promuovere una verifica complessiva e indipendente sull'adeguatezza del sistema di vigilanza antinfortunistica interno, con particolare riferimento al ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle modalità di valutazione dei rischi;

se ritenga opportuno coinvolgere le competenti commissioni parlamentari in un'attività di monitoraggio e indirizzo sul tema, anche mediante la trasmissione di relazioni periodiche;

quali iniziative intenda adottare per garantire che le peculiarità organizzative e operative delle forze armate non comportino una compressione dei diritti fondamentali del personale alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

(4-02761)

[FINA](#), [FRANCESCHELLI](#) - *Al Ministro del turismo.* - Premesso che:

la disciplina della professione di guida turistica in Italia è stata riformata con la legge 13 dicembre 2023, n. 190, che ha ricondotto la materia nell'ambito della competenza legislativa concorrente, mediante la fissazione da parte dello Stato dei principi fondamentali e la riserva alle Regioni della disciplina di dettaglio;

il nuovo sistema prevede che l'esercizio della professione di guida turistica sia subordinato al superamento di un esame di abilitazione, articolato in una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica, finalizzato al riconoscimento della qualifica professionale e all'iscrizione nell'elenco nazionale delle guide turistiche, istituito presso il Ministero del turismo;

ai sensi del Regolamento recante disposizioni applicative, per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica», di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2024, n. 88, è stato indetto il bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, con protocollo del Ministero del turismo - DG Programmazione n. 0042061/25 del 21 gennaio 2025;

prima della recente riforma, in Italia non esisteva un censimento unitario delle guide turistiche, in quanto gli elenchi erano tenuti a livello regionale, e il numero dei professionisti abilitati era stimato tra le 17.000 e le 20.000 unità; la creazione dell'elenco nazionale gestito dal Ministero del turismo, ha invece registrato l'iscrizione al portale di circa 14.000 guide turistiche attive;

i flussi turistici sono in aumento, come evidenziato dai dati della piattaforma "Alloggiati *web*" del Ministero dell'interno, secondo cui gli arrivi in Italia sono cresciuti complessivamente del 7,1 per cento, passando da 173 milioni nel 2024 a oltre 185 milioni nel 2025;

contestualmente, è aumentata la domanda di guide turistiche certificate, che non trova però un'offerta adeguata a soddisfarla, determinando così un sensibile aumento dei costi del servizio e la diffusione di guide non certificate che operano abusivamente sul territorio nazionale;

considerato, inoltre, che:

la prova scritta del bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica si è svolta martedì 18 novembre 2025;

dei 29.000 iscritti iniziali, hanno effettivamente sostenuto la prova poco più di 12.000 candidati, e di questi, solo 230 l'hanno superata, un numero pari allo 0,7 per cento degli iscritti e all'1,8 per cento di coloro che hanno partecipato alla prova;

diverse associazioni di rappresentanza hanno contestato l'impianto della prova, ritenendo che abbia valorizzato aspetti meramente nozionistici, premiando l'esercizio mnemonico e risultando poco funzionale alle competenze richieste dalla professione;

al momento, il bando pubblicato sul sito del Ministero del turismo risulta chiuso e non sono in programma ulteriori bandi di esame,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere e quali siano le tempistiche attese, al fine di garantire un numero di abilitazioni adeguato alla richiesta di mercato, nonché più coerente con il numero di domande presentate al precedente bando.

(4-02762)

LOMBARDO - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

Blevio è un comune situato nella provincia di Como, con una popolazione di circa 1.010 abitanti e con poche unità come dipendenti del Comune. Negli ultimi tre anni il territorio di questo comune ha subito 10 alluvioni delle quali due estremamente forti nel solo mese di settembre 2025;

l'intero mese di settembre 2025, in generale, è stato particolarmente critico per tutto il territorio della provincia di Como e non solo. In tale occasione, infatti, il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 148 del 5 novembre 2025, ha deliberato lo stato di emergenza di durata complessiva di 12 mesi stanziando la somma di 10.100.000 euro, a valere sul fondo per le emergenze nazionali. Il provvedimento ha interessato il territorio comasco e i comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Seveso e Varedo della provincia di Monza e Brianza; i fenomeni alluvionali hanno causato distruzioni e reso inagibili strade e case, è stato infatti necessario mettere un ponte provvisorio, il "ponte Bailey", al fine di garantire la connessione del comune di Blevio con Como. Il ponte è stato necessario fino al mese di gennaio 2026;

tuttavia, occorre mettere in sicurezza il territorio di Blevio e, in particolare, serve un intervento strutturale *ad hoc* ai fini della sopravvivenza stessa del comune. A tali fini, pertanto, servono non solo fondi, arrivati sul territorio, ma anche del personale dedicato con competenze specifiche;

la carenza di personale negli uffici dei piccoli Comuni rappresenta una problematica sollevata da tempo dagli enti locali ed è ormai attestata evidenza che i danni causati dai cambiamenti climatici siano un fenomeno avente caratteristiche, purtroppo, quasi stagionali oltre che sempre più gravi;

è necessario, dunque, che le singole amministrazioni locali si dotino di personale in grado di fronteggiare gli eventi che si potrebbero ripresentare, attraverso un numero di unità di personale adeguato ed in grado non solo di effettuare una programmata manutenzione del territorio ma anche di affrontare le procedure burocratiche appropriatamente,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza si intenda assumere al fine di garantire che gli enti territoriali di ridotte dimensioni, come il citato Comune di Blevio, siano dotati del necessario supporto tecnico-amministrativo per un'appropriata esecuzione degli interventi strutturali di messa in sicurezza dei territori e per la piena utilizzabilità delle risorse già stanziate per i danni causati dagli eventi climatici.

(4-02763)

CUCCHI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

tra il 14 e il 24 gennaio 2026, lungo la rotta migratoria tra la costa orientale della Tunisia e Lampedusa, in concomitanza con il ciclone "Harry" che ha investito il Mediterraneo centrale, sarebbero scomparse in mare numerose imbarcazioni cariche di migranti, per un numero complessivo di persone disperse che, secondo le stime, potrebbe superare le mille unità, tra cui donne e bambini; tale circostanza, se confermata anche solo parzialmente, configurerebbe una delle più gravi stragi di migranti mai avvenute nel Mediterraneo;

la denuncia è stata avanzata dalle ONG Refugees in Libya e Refugees in Tunisia, sulla base di informazioni raccolte presso le comunità di migranti presenti negli insediamenti informali sorti lungo il litorale a nord di Sfax, nella cosiddetta "zona degli ulivi", area dalla quale partono abitualmente le imbarcazioni dirette verso l'Italia;

secondo tali fonti, tra il 14 e il 21 gennaio sarebbero partite tra le 24 e le 26 imbarcazioni, quasi tutte costituite da scafi metallici di fortuna, sovraccarichi, con a bordo in media 40-55 persone ciascuna; di

queste, solo due risulterebbero rintracciate (una giunta in Italia con tre vittime accertate e una rientrata in Tunisia), mentre tutte le altre risulterebbero disperse;
un dispaccio SAR diffuso dalla centrale operativa del Maritime Rescue Coordination Centre italiano il 24 gennaio segnalava ufficialmente la scomparsa di almeno otto imbarcazioni, con circa 380 persone a bordo, partite dalla costa tunisina tra il 14 e il 21 gennaio;
ulteriori elementi di riscontro sono costituiti dal recupero, il 24 gennaio, da parte della nave cisterna maltese "Arrow Star", di un unico superstite di un naufragio avvenuto nella stessa area, nonché dalla tragedia della barca soccorsa il 22 gennaio a sud-ovest di Lampedusa, dalla quale sono cadute in mare due gemelline di un anno, tuttora disperse, e sulla quale è deceduto un giovane migrante subito dopo lo sbarco;

considerato che:

le ONG citate evidenziano come l'assenza di un sistema centralizzato di registrazione delle partenze, dei naufragi e delle vittime renda estremamente difficile una ricostruzione certa degli eventi, ma sottolineano che i diversi rapporti disponibili convergono nel descrivere una tragedia di dimensioni eccezionali, superiori a quelle ufficialmente riconosciute;

secondo le stesse fonti, l'impennata delle partenze sarebbe direttamente collegata ai *raid* condotti dalle forze di polizia tunisine, nelle prime settimane di gennaio, contro gli insediamenti informali di migranti nell'area di Sfax, con distruzione di rifugi e strutture sanitarie, generando un clima di terrore e il timore di deportazioni verso il sud del Paese o verso circuiti di traffico di esseri umani;

l'Italia e l'Unione europea intrattengono da anni rapporti di cooperazione con la Tunisia in materia di contenimento dei flussi migratori, che prevedono finanziamenti, fornitura di mezzi e assistenza tecnica, rendendo la Tunisia uno dei principali *partner* dell'Italia nella gestione della rotta del Mediterraneo centrale;

numeroso organizzazioni internazionali e associazioni per i diritti umani hanno da tempo denunciato gravi e sistematiche violazioni dei diritti fondamentali dei migranti in Tunisia, incluse violenze, arresti arbitrari, deportazioni, pestaggi e presunti coinvolgimenti di apparati di sicurezza in traffici di esseri umani;

la possibile entità della tragedia impone un chiarimento immediato e approfondito delle responsabilità, delle dinamiche dei soccorsi e delle attività di cooperazione internazionale in essere;

il rispetto del diritto internazionale, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e degli obblighi di tutela della vita umana costituisce un principio inderogabile dell'azione dello Stato italiano, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali informazioni ufficiali il Governo italiano abbia acquisito, anche attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche e i canali di cooperazione internazionale, in merito al numero effettivo di imbarcazioni partite dalla costa tunisina tra il 14 e il 21 gennaio e al numero delle persone disperse o decedute;

quali iniziative urgenti intenda assumere per sollecitare le autorità tunisine a fare piena luce sulle partenze, sui naufragi e sui *raid* condotti nei campi di migranti nell'area di Sfax nelle prime settimane di gennaio;

se il Governo italiano intenda promuovere o sostenere un'inchiesta approfondita, anche a livello europeo e internazionale, che coinvolga i Ministeri competenti, al fine di ricostruire quanto accaduto lungo la rotta Tunisia-Lampedusa in quei giorni;

se e come valuti la compatibilità degli accordi di cooperazione in materia migratoria con la Tunisia con il rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e degli obblighi di ricerca e soccorso in mare, alla luce delle gravi denunce reiteratamente avanzate da ONG e organismi indipendenti.

(4-02764)

[FLORIDIA Aurora](#), [SPAGNOLLI](#), [PATTON](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la transizione verso una mobilità a basse emissioni è un obiettivo fondamentale per il raggiungimento degli impegni nazionali ed europei in materia di clima e qualità dell'aria, in linea con il *green deal* e gli orientamenti della strategia nazionale di decarbonizzazione;

la diffusione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici è un elemento chiave per incentivare la diffusione dell'elettrico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;

l'assenza di una capillare rete di ricarica ad alta potenza su lunghe percorrenze può generare "ansia da autonomia", costituendo un freno significativo alla diffusione dei veicoli elettrici e penalizzando l'efficacia della transizione energetica nel settore trasporti;

considerato che:

l'Italia risulta, in termini complessivi, tra i Paesi europei con un'elevata densità di punti di ricarica per veicoli elettrici e con un rapporto favorevole tra il numero di prese disponibili e il parco circolante;

emerge, tuttavia, una marcata concentrazione delle infrastrutture di ricarica nelle aree urbane e metropolitane, mentre la copertura lungo le autostrade e le principali vie extraurbane risulta ancora insufficiente e disomogenea, nonostante la loro importanza strategica per la mobilità di lunga percorrenza e la piena diffusione della mobilità elettrica;

allo squilibrio territoriale si affiancano problematiche di qualità del servizio, quali la potenza effettivamente disponibile, l'affidabilità e la continuità di funzionamento delle colonnine, l'interoperabilità tra i diversi operatori e la trasparenza e sostenibilità delle tariffe applicate, elementi che incidono in modo decisivo sull'esperienza degli utenti;

i dati riferiti al 2025 indicano una distribuzione territoriale fortemente sbilanciata, con oltre il 60 per cento delle colonnine concentrate nel Nord, il Centro con circa il 20 per cento, il Sud con circa il 13 per cento e le isole con circa il 7 per cento;

le 5 regioni con la maggiore dotazione infrastrutturale (Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna) vantano oltre 34.000 punti di ricarica attivi, mentre le restanti regioni contano circa 17.000 punti, evidenziando una forte disparità;

visto, inoltre, che:

lo sviluppo di una rete di ricarica capillare non rappresenta esclusivamente uno strumento di riduzione delle emissioni climalteranti e di tutela della salute pubblica, ma costituisce anche un fattore strategico di sostegno a forme di turismo sostenibile e a basso impatto ambientale;

un'infrastrutturazione adeguata della mobilità elettrica incide, infatti, direttamente sull'attrattività dei territori, in particolare delle aree interne, rurali, montane e insulari, centrali per un modello di turismo lento e rispettoso dei contesti ambientali e sociali;

tale profilo assume particolare rilevanza lungo i principali corridoi di accesso internazionale, tra cui l'asse del Brennero, interessato da consistenti flussi turistici provenienti dai Paesi del nord Europa, nei quali la mobilità elettrica risulta già maggiormente diffusa e consolidata;

l'assenza o l'insufficienza di punti di ricarica lungo le principali direttrici extraurbane e nelle aree a vocazione turistica non metropolitana limita fortemente la possibilità di raggiungere tali territori con mezzi elettrici, disincentivando una domanda turistica oggi in rapida espansione a livello europeo e internazionale, e rispetto alla quale il nostro Paese rischia di rimanere indietro, nonostante l'elevato valore ambientale, paesaggistico e culturale dei territori coinvolti,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per superare le disomogeneità territoriali nella distribuzione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, con particolare attenzione alle aree interne, periferiche e meno densamente popolate;

in che modo si intenda garantire una copertura uniforme, funzionale e accessibile a tutti gli utenti, evitando fenomeni di desertificazione infrastrutturale in ampie tratte stradali;

quali misure si intenda adottare o siano state adottate negli ultimi 24 mesi per accelerare la diffusione di infrastrutture di ricarica sulle arterie di lunga percorrenza;

quali strumenti di *governance* pubblica siano stati o saranno messi in campo per coordinare efficacemente l'azione delle concessionarie autostradali e degli operatori privati, in un quadro di pianificazione integrata e coerente con gli obiettivi di interesse generale e di giustizia climatica;

se e in che modo si intenda integrare le politiche di sviluppo della rete di ricarica per veicoli elettrici con le strategie nazionali in materia di turismo sostenibile, al fine di valorizzare i territori meno infrastrutturati.

(4-02765)

FLORIDIA Aurora, SPAGNOLLI, PATTON - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la crisi climatica e l'emergenza energetica, aggravate dall'attuale contesto geopolitico internazionale e dalle tensioni sui mercati delle fonti fossili, impongono un'accelerazione decisa e strutturale della transizione ecologica, quale condizione imprescindibile per rafforzare l'autonomia strategica, l'indipendenza energetica e la sicurezza nazionale del Paese, nel rispetto dei principi di giustizia climatica, tutela della salute pubblica e riduzione delle diseguaglianze territoriali;

il settore dei trasporti è tra i principali responsabili delle emissioni climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, con gravi ricadute ambientali e sanitarie, in particolare per le comunità che vivono lungo le grandi infrastrutture viarie;

l'installazione di impianti fotovoltaici lungo le autostrade e le strade a scorrimento veloce consente di trasformare un fattore di impatto ambientale in un'opportunità di produzione diffusa di energia rinnovabile, senza ulteriore consumo di suolo, valorizzando superfici già impermeabilizzate o marginali, contribuendo alla riduzione dei costi dell'energia per il sistema pubblico, per i servizi infrastrutturali e, attraverso meccanismi di condivisione e autoconsumo, per le comunità e i territori interessati;

considerato che:

le superfici nella disponibilità delle società concessionarie autostradali (quali barriere fonoassorbenti, spartitraffico, svincoli, parcheggi, pensiline, coperture di edifici e aree residuali) rappresentano un patrimonio infrastrutturale strategico per lo sviluppo del fotovoltaico integrato;

i più recenti interventi normativi in materia di "aree idonee" per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, tra cui da ultimo il decreto-legge n. 175 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2026, hanno chiarito e completato il quadro regolatorio, consentendo di ricomprendere espressamente tra le aree idonee anche i siti e gli impianti nella disponibilità delle concessionarie autostradali;

in Italia sono già attivi progetti pilota significativi, come l'impianto fotovoltaico integrato nelle barriere antirumore lungo l'A1 in prossimità di Valmontone, nonché le installazioni sperimentali di ANAS lungo la rete stradale nazionale, che dimostrano la fattibilità tecnica, ambientale e gestionale di tali soluzioni;

in particolare, assume rilievo il potenziale dell'autostrada del Brennero (A22), caratterizzata da una collocazione strategica lungo uno dei principali corridoi europei di traffico merci e passeggeri, che attraversa territori sensibili dal punto di vista ambientale e climatico, come il Veneto e l'Alto Adige/Südtirol, e che rappresenta, altresì, un asse infrastrutturale centrale di collegamento a territori di forte vocazione turistica estiva e invernale, alcuni attualmente legati ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

a livello europeo, diversi Stati membri stanno investendo con decisione nel fotovoltaico autostradale: il Lussemburgo, per esempio, ha approvato nel 2024 un progetto di legge che consente l'uso delle fasce di rispetto stradali per impianti solari, stimando una capacità installabile fino a 1,5 GW, con il coinvolgimento di operatori privati su terreni pubblici;

rilevato che:

il fotovoltaico autostradale può contribuire non solo all'autoconsumo delle infrastrutture (illuminazione, segnaletica, colonnine di ricarica, aree di servizio), ma anche allo sviluppo di Comunità energetiche rinnovabili, permettendo la condivisione dell'energia prodotta con i comuni e le comunità locali collegate alla medesima cabina primaria;

tale modello rafforza il carattere sociale della transizione ecologica, redistribuendo benefici economici ed energetici ai territori attraversati dalle grandi infrastrutture e contrastando la povertà energetica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere, d'intesa con le società concessionarie autostradali e con ANAS, valorizzando anche le specificità delle concessionarie a prevalente partecipazione pubblica, quali l'autostrada del Brennero (A22), un piano nazionale organico per lo sviluppo del

fotovoltaico lungo la rete autostradale e stradale, valorizzando le superfici già esistenti e riducendo a zero il consumo di nuovo suolo;
quali iniziative siano previste per incentivare e accelerare gli investimenti in impianti fotovoltaici nelle aree e sugli impianti nella disponibilità delle concessionarie, anche attraverso l'uso di strumenti di programmazione, bandi dedicati o meccanismi di premialità nelle convenzioni;
se il Governo intenda favorire l'integrazione di tali impianti in progetti di autoconsumo collettivo e Comunità energetiche rinnovabili, assicurando benefici diretti alle comunità locali e agli enti territoriali interessati;
se non ritenga necessario assumere come prioritaria una strategia che trasformi le autostrade italiane da semplici corridoi di traffico in infrastrutture energetiche sostenibili, coerenti con gli obiettivi climatici nazionali ed europei e con il diritto delle cittadine e dei cittadini a un ambiente salubre.
(4-02766)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

la Fondazione di Modena, ente di origine bancaria già Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, avrebbe subito una rilevante perdita patrimoniale, quantificata in oltre un milione di euro, a seguito di condotte fraudolente poste in essere dal dirigente responsabile dell'area finanziaria, che aveva libero accesso dispositivo ai 16 conti correnti della fondazione;

secondo quanto emerso da notizie di stampa e dalle indagini avviate dalla Guardia di finanza, questo dirigente, affetto da dipendenza dal gioco d'azzardo, avrebbe disposto nell'arco di sei anni oltre 800 bonifici a proprio favore, eludendo i sistemi di controllo interno dell'ente;

le irregolarità sarebbero state rilevate non dai presidi interni della Fondazione, bensì dall'attività investigativa della Guardia di finanza, che ha riscontrato un volume di giocate incompatibile con le disponibilità economiche del soggetto interessato;

la Fondazione risulta formalmente dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001, strumento che tuttavia non ha consentito di prevenire né di intercettare tempestivamente le condotte illecite;

le carenze nei meccanismi di vigilanza e nei controlli interni sollevano rilevanti interrogativi sull'adeguatezza della *governance* dell'ente e sulle procedure di nomina degli organi di vertice;

le fondazioni di origine bancaria svolgono funzioni di interesse pubblico e gestiscono ingenti risorse destinate al sostegno del territorio, della cultura e del *welfare* locale;

la tutela dell'integrità patrimoniale di tali enti e la trasparenza della loro gestione costituiscono un interesse generale meritevole della massima attenzione da parte delle istituzioni di vigilanza, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative di competenza intenda assumere per verificare l'effettiva dinamica della vicenda;

se ritenga opportuno, per il tramite delle strutture ministeriali competenti in materia di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria, disporre un'ispezione straordinaria volta ad accertare l'adeguatezza dei sistemi di controllo, dell'organizzazione interno e del Modello 231 adottato dalla Fondazione di Modena;

quali misure generali si intendano promuovere affinché analoghi episodi non abbiano a ripetersi in altre fondazioni di origine bancaria.
(4-02767)

Risoluzioni in commissione

[ALFIERI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#) - La 3ª Commissione (Affari esteri e difesa) del Senato, premesso che:

il 29 gennaio 2026 un grave attacco jihadista ha colpito l'aeroporto civile "Diori Hamani" di Niamey, capitale del Niger, interessando l'area della base 101 dell'aeronautica, sede del dispiegamento della missione bilaterale di supporto in Niger (MISIN), con circa 500 militari italiani, unica forza occidentale presente nel Paese, fortunatamente rimasti illesi;

l'attacco, rivendicato dallo Stato islamico della provincia del Sahel (ISSP), ha confermato il

significativo salto qualitativo delle capacità operative dei gruppi jihadisti attivi nella regione, anche attraverso l'impiego di droni e armamenti sempre più sofisticati;

lo Stato islamico della provincia del Sahel, noto in precedenza come Stato islamico del grande Sahara, è considerato dagli analisti una delle ramificazioni più attive e pericolose del *network* globale dell'ISIS. Nel corso del 2025 e all'inizio del 2026, il gruppo ha intensificato significativamente le sue operazioni militari ed esteso il suo controllo territoriale. Il gruppo opera principalmente nella zona dei "tre confini" tra Mali, Burkina Faso e Niger e recentemente ha esteso la sua influenza verso il sud del Niger e verso gli Stati costieri come il Benin e il Togo;

gruppi affiliati allo Stato islamico e ad al-Qaeda, in particolare l'ISSP e il JNIM, sono impegnati in una competizione violenta per il controllo territoriale, delle rotte commerciali e delle economie illegali tra Mali, Burkina Faso e Niger, rendendo la regione uno dei principali focolai di instabilità globale;

in Mali la situazione di sicurezza appare estremamente compromessa, secondo l'*intelligence* francese il Paese sarebbe già ad un passo dal diventare un califfato, con ampie aree del territorio sotto il controllo o l'influenza di gruppi jihadisti e con il fondato timore che l'avanzata dei jihadisti in Mali possa tradursi in un contagio nei vicini Niger e Burkina Faso, dove il controllo dello Stato risulta fortemente limitato e caratterizzato da un deterioramento costante;

la minaccia jihadista si sta, inoltre, progressivamente estendendo verso i Paesi costieri dell'Africa occidentale, tra cui Benin, Togo, Costa d'Avorio e Ghana, come denunciato da diverse organizzazioni internazionali e diversi analisti, ampliando in modo preoccupante l'area geografica dell'instabilità;

la Somalia è caratterizzata da un complesso intreccio di instabilità che favorisce i gruppi jihadisti. Dopo i successi iniziali del governo somalo nel 2022-2023, il panorama è mutato drasticamente. Nel corso del 2025, infatti, il gruppo Al-Shabaab ha lanciato un'offensiva che lo ha portato a riconquistare ampie porzioni di territorio nel centro e nel sud della Somalia precedentemente liberate, con potenziali ricadute sulla sicurezza del mar Rosso e del Mediterraneo allargato;

considerato che:

il deterioramento della sicurezza nel Sahel, nel golfo di Guinea e nel Corno d'Africa ha ricadute dirette sugli interessi strategici dell'Italia e dell'Unione europea, incluse la sicurezza del personale impegnato nelle missioni internazionali, la stabilità regionale e la tutela delle popolazioni civili;

la riduzione delle risorse destinate alla cooperazione internazionale e agli strumenti civili di prevenzione dei conflitti indebolisce la capacità dell'Italia di incidere positivamente nei contesti fragili e risulta incoerente con il contrasto al terrorismo internazionale;

in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, conflitti endemici e sfide globali, la funzione diplomatica e la presenza strategica all'estero non possono essere considerate voci di spesa sacrificabili;

la cooperazione allo sviluppo, il rafforzamento istituzionale, l'accesso ai servizi essenziali, l'istruzione e l'occupazione giovanile costituiscono elementi strutturali della sicurezza internazionale e rappresentano un investimento strategico, non una voce residuale di spesa, impegna il Governo:

- 1) a garantire la massima tutela e protezione ai militari italiani impegnati nella MISIN e nelle altre missioni in Africa, monitorando costantemente l'evoluzione delle minacce;
- 2) a promuovere, in sede europea e multilaterale, una strategia complessiva per il Sahel e l'Africa subsahariana che integri sicurezza, cooperazione allo sviluppo, rafforzamento delle istituzioni democratiche e tutela dei diritti umani;
- 3) a invertire la tendenza alla riduzione delle risorse destinate alla cooperazione internazionale, assicurando un incremento stabile e strutturale dei finanziamenti, in particolare nei Paesi maggiormente colpiti dalla violenza jihadista;
- 4) a rafforzare il ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, garantendo adeguate risorse finanziarie e umane e riconoscendone il ruolo strategico quale strumento di prevenzione dei conflitti e promozione della sicurezza umana.

(7-00033)

[GARAVAGLIA](#) - La 6^a Commissione permanente,

premessi che:

il tessuto produttivo italiano è caratterizzato da PMI che, nonostante *performance* operative positive, presentano squilibri patrimoniali derivanti da fattori esogeni (pandemia, incremento del costo dell'energia e delle materie prime); l'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 disciplina l'esecuzione dei rimborsi IVA, subordinando l'esonero dalla garanzia fideiussoria per importi superiori a 30.000 euro alla sussistenza di specifiche condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva;

l'attuale prassi dell'Agenzia delle entrate (interpello n. 347/2023) stabilisce che, in presenza di un patrimonio netto negativo, la condizione di "non riduzione del patrimonio oltre il 40 per cento" non possa essere tecnicamente soddisfatta, rendendo obbligatoria la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa;

tale interpretazione genera un circolo vizioso per le imprese in fase di risanamento: gli istituti di credito, a causa della medesima erosione patrimoniale, non rilasciano le fideiussioni necessarie, impedendo di fatto l'accesso a risorse finanziarie proprie (crediti IVA certi, liquidi ed esigibili) essenziali per la stabilità finanziaria dell'impresa;

il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII) promuove, agli articoli 64-*bis* e 84, il principio del *favor* per la continuità aziendale, incentivando la salvaguardia dei complessi produttivi anche in presenza di insolvenza reversibile;

esiste un evidente sfasamento normativo tra il CCII, che spinge all'utilizzo delle risorse interne per il rilancio, e la normativa fiscale, che blocca l'immissione di liquidità vitale proprio nel momento di massima necessità, rischiando di trasformare crisi finanziarie temporanee in dissesti irreversibili con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali;

gli strumenti di premialità legati agli indici ISA (articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1), pur innalzando le soglie di esonero fino a 70.000 euro per il biennio 2025-2026, risultano insufficienti a tutelare le imprese con crediti IVA di rilevante entità impegnate in solidi percorsi di recupero produttivo;

considerato che:

è necessario valorizzare una visione "dinamica" della continuità aziendale, che tenga conto dell'incremento del volume d'affari e della tenuta dei livelli occupazionali, piuttosto che basarsi esclusivamente sul dato statico del patrimonio netto;

lo strumento del visto di conformità, unito a una relazione certificata di un professionista indipendente, può costituire un presidio idoneo a garantire l'Eriario senza gravare le imprese di oneri fideiussori inesigibili,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire l'effettiva piena operatività dei principi di *favor* per la continuità aziendale e di salvaguardia dei complessi produttivi previsti dagli articoli 64-*bis* e 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa);

2) a prevedere, attraverso una circolare interpretativa o atto di indirizzo dell'Agenzia delle entrate, che la valutazione della "solidità" ai fini del rimborso IVA non sia limitata al dato patrimoniale storico, ma consideri indicatori di continuità quali:

a) un fatturato annuale in linea con quello del biennio precedente;

b) un credito IVA strutturale in ragione del settore nel quale opera;

c) una crisi di liquidità momentanea dovuta sia ad una mancata fruizione del credito IVA spettante che causa la non bancabilità dei propri titoli di credito;

3) a prevedere che l'Agenzia delle entrate, nei casi specifici in cui la richiesta provenga da aziende nelle condizioni descritte, garantisca all'impresa richiedente la verifica d'urgenza dell'appropriatezza della richiesta e pertanto lo sblocco immediato del credito IVA spettante entro due mesi dalla richiesta stessa. In caso di esito positivo non è dovuto il versamento della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

(7-00034)

[TURCO](#), [D'ELIA](#), [MAGNI](#), [CROATTI](#), [TAJANI](#), [FLORIDIA Barbara](#) - La Commissione 6a (Finanze e tesoro) del Senato,

premessi che:

l'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, sono tenute a verificare eventuali inadempienze del beneficiario verso l'erario, procedendo, in caso positivo, alla sospensione del pagamento e alla segnalazione all'Agenzia delle entrate-riscossione ai fini dell'eventuale pignoramento;

nel settore della cultura, del cinema e dell'audiovisivo e dello spettacolo, tale disposizione non è stata applicata fino all'aprile 2025, in forza della comunicazione n. 128672 del 12 dicembre 2008 della Ragioneria generale dello Stato (a firma del ragioniere generale Mario Canzio), che introduceva una deroga operativa giustificata dall'"evidente prevalente interesse pubblico" dei contributi erogati dal Ministero della cultura, nell'ottica di una classica "eccezione culturale";

tali contributi sono destinati a finanziare attività di rilievo pubblico (cinema, teatro, musica, danza, *festival*, audiovisivo), sono vincolati a precisi obiettivi progettuali, non liberamente disponibili per il beneficiario, e sono erogati in base a specifiche normative settoriali, che prevedono, tra l'altro, puntuali obblighi di rendicontazione e procedure di pagamento attraverso acconti e saldi;

la Cassazione penale, sezione VI, nella sentenza n. 4844 del 2 febbraio 2015 ha chiarito, in via di principio e per analogia, che i contributi pubblici vincolati non sono soggetti a pignoramento, in quanto "non rappresentano somme nella libera disponibilità" del soggetto beneficiario, precisando che "il denaro erogato dalla pubblica amministrazione con vincolo di destinazione specifico conserva la natura di denaro pubblico", anche quando il soggetto beneficiario sia autorizzato a svolgere attività diverse;

la Corte dei conti, in molteplici pronunce, ha affermato l'impignorabilità di fondi pubblici quando essi siano finalizzati a uno scopo pubblico specifico, ritenendo prevalente "l'interesse generale sottostante"; i contributi in questione finanziano attività culturali di rilievo pubblico, e sono: 1) vincolati a precisi obiettivi progettuali, ben distinti da pagamenti a fronte di prestazioni sinallagmatiche; 2) non liberamente disponibili per il beneficiario; 3) erogati in base a normative settoriali; 4) sottoposti a precisi vincoli di destinazione; 5) liquidati a seguito di procedimento amministrativo unilaterale, con obbligo di rendicontazione e possibile revoca in caso di inadempimento;

in data 19 marzo 2025, l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze presso il Ministero della cultura ha comunicato un "orientamento" alla Direzione generale spettacolo e alla Direzione cinema e audiovisivo manifestando che non considera più applicabile la deroga del 2008, imponendo di fatto l'applicazione generalizzata del suddetto art. 48-*bis* anche ai contributi culturali;

questa svolta, avvenuta in assenza di modifica legislativa o di decisione amministrativa di rango gerarchico eguale a quella del 12 dicembre 2008, ha già prodotto decine di blocchi nei pagamenti e pignoramenti, con gravi conseguenze per la continuità di attività culturali (inclusa la conclusione di progetti già avviati), in particolare per le piccole realtà locali, le associazioni e i soggetti *non profit*;

risultano pendenti presso il Tribunale ordinario di Roma ed il Tribunale amministrativo del Lazio ricorsi avverso tali pignoramenti dalle Agenzia delle entrate-riscossione presso il Ministero della cultura (tra gli altri: ricorso registro generale RGE n. 80554/2025 GdE; ricorso registro generale RG n. 9786/2025 Tar del Lazio); il giudice dell'esecuzione della III sezione civile del Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 luglio 2025, ha disposto la sospensione dell'esecuzione del pignoramento ADER (ricorso RGE n. 80554/2025 GdE), accogliendo l'istanza di sospensiva, nelle more dell'udienza di merito;

considerato che:

l'art. 9 della Costituzione afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, riconoscendo alla cultura un ruolo costituzionalmente protetto;

l'art. 97 prescrive che le pubbliche amministrazioni devono agire nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;

l'art. 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza sostanziale, che impone alla Repubblica

di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

l'articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2024 ("Misure urgenti in materia di cultura") ha confermato, con norma primaria, l'impignorabilità dei fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di "una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale";

valutato infine che non si comprende quali siano, in assenza di una modifica legislativa o di un atto amministrativo di pari rango, le ragioni giuridiche e amministrative a fondamento del superamento della citata comunicazione del ragioniere generale dello Stato al Ministero della cultura del 12 dicembre 2008, né se tale nuova prassi sia stata sottoposta a verifica costituzionale o interministeriale e se siano state valutate le conseguenze pratiche e costituzionali derivanti dalla pignorabilità di fondi destinati a finalità pubbliche culturali, in rapporto agli articoli 9, 97 e 3 della Costituzione,

impegna il Governo ad adottare iniziative normative e amministrative urgenti, anche mediante atto di indirizzo interpretativo o circolare congiunta tra Ministero dell'economia e Ministero della cultura, finalizzate a chiarire l'inapplicabilità dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ai contributi pubblici vincolati per finalità culturali, e a confermarne l'impignorabilità, ovvero a introdurre idonee soglie di salvaguardia, al fine di evitare la paralisi di attività culturali di rilievo pubblico e costituzionale, e a garantire l'equilibrio tra equità fiscale e tutela costituzionale della cultura.

(7-00035)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02305 del senatore Pogliese ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *9ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-02386 del senatore Nicita ed altri, sulla gestione degli stanziamenti di bilancio per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02391 del senatore Turco ed altri, sul contegno degli uffici del Ministero dell'Economia nell'operazione di cessione delle quote pubbliche di MPS;

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02388 del senatore Sensi, sulla partecipazione di due giornalisti filorussi ad un incontro nel liceo "Leopardi" di Recanati sull'Ucraina;

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-02389 del senatore Lorefice, sul ruolo della RAI nell'informazione di pubblica utilità durante le emergenze.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, le seguenti risoluzioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

7-00033, del senatore Alfieri ed altri, sulla situazione in Africa centrale;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

7-00034 del senatore Garavaglia, sull'attuazione del principio di *favor* per la continuità aziendale nei processi di risanamento delle imprese;

7-00035 del senatore Turco ed altri, sull'impignorabilità dei contributi pubblici vincolati per finalità

culturali.

